



# **MISURE DI CONSERVAZIONE PER LE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE**

**Articolo 6, comma 1, Direttiva CEE n. 43 del 1992  
Articolo 4, Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997**

<b>TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
<b>TITOLO II. CRITERI MINIMI UNIFORMI.....</b>	<b>10</b>
<b>TITOLO III. QUADRO NORMATIVO ESISTENTE.....</b>	<b>12</b>
CAPO I. AMBIENTI SILVOPASTORALI .....	12
Sezione 1. Selvicoltura e pascolo.....	12
Sezione 2. Viabilità silvo-pastorale .....	20
Sezione 3. Attività didattica ed escursionismo .....	21
Sezione 4. Prevenzione incendi .....	22
CAPO II. AMBIENTI ACQUATICI .....	23
Sezione 1. Navigazione e norme riguardanti le lagune .....	26
Sezione 2. Risorse idrobiologiche e della fauna ittica .....	29
CAPO III. AMBIENTI AGRICOLI E URBANI.....	39
CAPO IV. TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA SELVATICA .....	46
Sezione 1. Tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora .....	46
Sezione 2. Gestione venatoria.....	50
CAPO V. ATTIVITÀ DI CAVA .....	57
CAPO VI. RIFIUTI .....	60
<b>TITOLO IV. MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI.....</b>	<b>61</b>
<b>TITOLO V. MISURE DI CONSERVAZIONE PER HABITAT.....</b>	<b>63</b>
CAPO I. HABITAT FORESTALI.....	63
Sezione 1. Misure generali.....	63
Sezione 2. Divieti.....	66
Sezione 3. Obblighi .....	67
Sezione 4. Buone prassi .....	68
CAPO II. AMBIENTI APERTI E GROTTI .....	69
Sezione 1. Misure generali.....	69
Sezione 2. Divieti e obblighi.....	71
Sezione 3. Buone prassi .....	73
CAPO III. ZONE UMIDE .....	76
Sezione 1. Misure generali.....	76
Sezione 2. Divieti.....	76
Sezione 3. Obblighi .....	78
Sezione 4. Buone prassi .....	79
CAPO IV. AMBIENTI FLUVIALI.....	81
Sezione 1. Misure generali.....	81

Sezione 2. Divieti.....	81
Sezione 3. Obblighi .....	82
Sezione 4. Buone prassi .....	82
CAPO V. DUNE .....	83
Sezione 1. Misure generali.....	83
Sezione 2. Divieti.....	83
Sezione 3. Obblighi .....	83
Sezione 4. Buone prassi .....	84
<b>TITOLO VI. MISURE DI CONSERVAZIONE PER LE SPECIE</b> .....	<b>85</b>
CAPO I. MISURE DI CONSERVAZIONE PER LE SPECIE VEGETALI.....	85
Sezione 1. Misure generali.....	85
Sezione 2. Divieti.....	85
Sezione 3. Obblighi .....	85
Sezione 4. Buone prassi .....	86
CAPO II. MISURE DI CONSERVAZIONE PER ANFIBI E RETTILI .....	87
Sezione 1. Misure generali.....	87
Sezione 2. Divieti.....	87
Sezione 3. Obblighi .....	87
Sezione 4. Buone prassi .....	88
CAPO III. MISURE DI CONSERVAZIONE PER I PESCI .....	89
Sezione 1. Misure generali.....	89
Sezione 2. Divieti.....	89
Sezione 3. Obblighi .....	90
Sezione 4. Buone prassi .....	91
CAPO IV. MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI INVERTEBRATI .....	93
Sezione 1. Misure generali.....	93
Sezione 2. Divieti.....	93
Sezione 3. Obblighi .....	93
Sezione 4. Buone prassi .....	94
CAPO V. MISURE DI CONSERVAZIONE INTEGRATIVE PER I MAMMIFERI .....	95
Sezione 1. Misure trasversali .....	95
Sezione 2. Divieti.....	95
Sezione 3. Obblighi .....	95
Sezione 4. Buone prassi .....	96
CAPO VI. MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI UCCELLI .....	97
Sezione 1. Misure generali.....	97
Sezione 2. Divieti.....	99
Sezione 3. Obblighi .....	100
Sezione 4. Buone prassi .....	100
<b>TITOLO VII. MISURE TRANSITORIE</b> .....	<b>103</b>

## TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Campo di applicazione e strumenti di attuazione

- 1 Il presente provvedimento stabilisce le misure di conservazione necessarie per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della direttiva CEE n. 43 del 1992 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.
- 2 Costituiscono parte integrante del provvedimento finale gli Allegati A «Perimetro dei piani vigenti di cui al comma 8 dell'art. 1 rispetto alla Rete Natura 2000» e B «Misure di conservazione sito-specifiche».
- 3 Le misure adottate a norma del presente provvedimento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali dell'All. I e delle specie dell'All. II della direttiva CEE n. 43 del 1992 e delle specie di uccelli dell'All. I della direttiva n. 147 del 2009, per la coerenza della Rete Natura 2000 della regione biogeografica continentale del Veneto.
- 4 Gli habitat e le specie di cui al comma 3 sono quelli che risultano presenti in misura significativa, sulla base dei formulari standard Natura 2000, nei siti di importanza comunitaria della regione biogeografica continentale del Veneto elencati nella decisione di esecuzione della Commissione n. 2369 del 2015<sup>1</sup>.
- 5 Agli habitat di cui al comma 3 si aggiungono quelli riportati nella carta degli habitat delle Rete Natura 2000, approvata con successive deliberazioni della Giunta regionale e reperibile sul portale <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/i-siti-del-veneto>.
- 6 Il presente provvedimento recepisce ed integra le misure minime uniformi stabilite dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e si applica alle ZSC.
- 7 Il quadro di azioni prioritarie per Natura 2000 approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 683 del 2015 contribuisce ad individuare le priorità di conservazione e gli strumenti di finanziamento idonei per la realizzazione delle misure di conservazione.
- 8 I piani di seguito elencati sono strumenti per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3<sup>2</sup>:
  - a) piani predisposti dagli Enti parco ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 394 del 1991;
  - b) piani ambientali di cui all'art. 9 della Legge regionale n. 40 del 1984;
  - c) piani di riassetto e di riordino forestale di cui al comma 1 e 2 dell'art. 23 della Legge regionale n. 52 del 1978, eventualmente coordinati dai piani forestali di indirizzo territoriale previsti dall'art. 8 della Legge regionale n. 5 del 2005.
- 9 I piani di cui al comma precedente:
  - a) recepiscono e, laddove necessario, integrano, le misure del presente provvedimento;
  - b) all'atto del recepimento di cui al punto precedente, si qualificano come piani di gestione dei siti Natura 2000 ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 24 del 2012;

---

<sup>1</sup> Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, le Regioni, in collaborazione con AGEA e/o con gli Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare, e ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle aree ZSC.

<sup>2</sup> Ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le Regioni adottano le relative misure di conservazione, provvedendo altresì a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.

- c) perimetrano, eventualmente coadiuvati dai risultati di studi e ricerche condotti a scale spaziali e temporali idonee a singole specie o gruppi di specie, gli ambiti di conservazione, come definiti nell'art. 2.
- 10 L'Allegato A del provvedimento finale, costituisce supporto per conoscere come la superficie dei piani di cui al comma 8 si distribuisce nella Rete Natura 2000.
- 11 Ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 24 del 2012, la Giunta Regionale individua gli enti incaricati della gestione dei siti della Rete Natura 2000, specificandone le rispettive funzioni<sup>3</sup>.
- 12 Come ribadito dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le misure del presente provvedimento, in ogni caso previa valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

#### **Art. 2 - Definizioni generali**

- 1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente provvedimento si intendono per:
- a) ambito di conservazione: porzione di territorio, con forma, dimensione e frammentazione variabili in ragione dei caratteri dell'habitat, delle esigenze ecologiche delle specie, delle minacce cui queste sono sottoposte e in coerenza con gli obiettivi di conservazione, nella quale si applicano le misure di conservazione;
  - b) divieti ed obblighi: misure regolamentari che acquisiscono efficacia cogente nei confronti dei piani, programmi, progetti e attività;
  - c) buone prassi: misure di conservazione coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

#### **Art. 3 - Criteri minimi uniformi**

- 1 Il Titolo II raccoglie i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione, come dettati dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007.

#### **Art. 4 - Quadro normativo esistente**

- 1 Ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 le misure di conservazione previste nei rispettivi decreti di designazione per le zone speciali di conservazione o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia ovvero delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti.
- 2 Il Titolo III raccoglie una selezione delle principali vigenti disposizioni legislative di cui al comma 1, raggruppandole per i seguenti ambiti di applicazione:
- a) Ambienti silvopastorali e montani:
    - i. selvicoltura e pascolo: Legge regionale n. 52 del 1978, decreto legislativo n. 227 del 2001, deliberazione della Giunta regionale n. 1319 del 2013, prescrizioni di massima e polizia forestale, approvate con deliberazione consiliare n. 83 del 18 dicembre 1980 e successivamente modificate con deliberazione consiliare n. 88 del 6 marzo 1986 e deliberazione consiliare n. 51 del 23 ottobre 2003;
    - ii. viabilità silvo-pastorale: Legge regionale n. 14 del 1992;

---

<sup>3</sup> Vedi nota 2

- iii. attività didattica ed escursionismo: Legge regionale n. 11 del 2013, Legge regionale n. 33 del 2002;
  - iv. prevenzione degli incendi boschivi: Legge regionale n. 6 del 1992.
- b) Ambienti acquatici:
- i. acque idonee alla vita dei pesci: decreto legislativo n. 152 del 2006;
  - ii. protezione delle acque sotterranee: decreto legislativo n. 30 del 2009;
  - iii. inquinamento provocato da sostanze pericolose: decreto legislativo n. 152 del 2006;
  - iv. utilizzo ed arginamento delle acque: regio decreto n. 1775 del 1933, decreto legislativo n. 152 del 2006;
  - v. mantenimento condizioni idromorfologiche: decreto legislativo n. 152 del 2006, deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 2006;
  - vi. aree di pertinenza dei corpi idrici: decreto legislativo n. 152 del 2006;
  - vii. codice della navigazione: regio decreto n. 327 del 1942;
  - viii. regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione: decreto del presidente della repubblica n. 328 del 1952;
  - ix. regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna: regolamento regionale n. 6 del 2002;
  - x. risorse idrobiologiche e della fauna ittica: Legge regionale n. 19 del 1998;
  - xi. misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed agricoltura: decreto legislativo n. 4 del 2012.
- c) Ambienti agricoli e urbani:
- i. acque reflue urbane: decreto legislativo n. 152 del 2006;
  - ii. zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006, deliberazione della Giunta regionale n. 2495 del 2006;
  - iii. utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue: decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 aprile 2006, deliberazione della Giunta regionale n. 2495 del 2006;
  - iv. condizionalità in agricoltura: regolamento UE n. 1306 del 2013, deliberazione della Giunta regionale n. 612 del 2015;
  - v. mantenimento di superfici agricole: decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, decreto del ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 2015, deliberazione della Giunta regionale n. 835 del 2015;
  - vi. prodotti fitosanitari: decreto legislativo n. 150 del 2012.
- d) Tutela della fauna e flora selvatiche e gestione venatoria:
- i. tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora: Legge regionale n. 53 del 1974;
  - ii. gestione venatoria: Legge n. 157 del 1992, Legge regionale n. 50 del 1993;
  - iii. conduzione di cani: ordinanza del Ministero della salute del 6 agosto 2013.
- e) Attività di cava e rifiuti:
- i. aree di potenziale escavazione e tutela dell'agricoltura: Legge regionale 44 del 1982;
  - ii. escavazione di materiali litoidi lungo gli alvei dei fiumi: Legge regionale n. 41 del 1988, deliberazione della Giunta regionale n. 999 del 2003, deliberazione della

Giunta regionale n. 918 del 2004, deliberazione della Giunta regionale n. 3163 del 2006;

- iii. ricomposizione ambientale: Legge regionale n. 44 del 1982;
- iv. autorizzazione e concessione: Legge regionale n. 44 del 1982;
- v. interventi nelle aree di cave abbandonate o dismesse: Legge regionale n. 44 del 1982.

*f)* Rifiuti:

- i. tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: Legge regionale n. 3 del 2000;
- ii. abbandono di rifiuti: decreto legislativo n. 152 del 2006.

- 3 Le norme riportate nel Titolo III o gli strumenti di regolamentazione e pianificazione da esse individuati, laddove non in contrasto con le misure di conservazione, concorrono al perseguimento degli obiettivi enunciati al comma 3 dell'articolo 1.
- 4 Il Titolo III ha un intento compilativo e non possiede efficacia novativa ed in caso di contrasto tra le norme ivi raccolte e le norme anteriori prevalgono quest'ultime.
- 5 Le autorità e gli enti competenti all'esecuzione delle norme inventariate nel Titolo III sono quelli stabiliti dalle norme vigenti.
- 6 Le norme emanate dagli enti gestori delle aree protette e quelle attuative degli strumenti urbanistici di cui alla Legge regionale n. 11 del 2004, qualora coerenti con gli obiettivi di cui al comma 3 dell'articolo 1, anche laddove non espressamente richiamate dal presente provvedimento, rientrano nel quadro normativo del Titolo III.

**Art. 5 - Misure di conservazione**

- 1 I Titoli IV, V e VI raccolgono le misure di conservazione e le distinguono in:
  - a) generali;
  - b) habitat;
  - c) specie vegetali e animali;
- 2 Le misure di conservazione al comma 1 lettera a) riguardano più habitat e più specie ed il contenuto di ciascun articolo ne definisce la natura di divieti, obblighi, buone prassi.
- 3 Le misure di conservazione al comma 1 cui ai punti b) c) e d) si distinguono in divieti, obblighi e buone prassi.

**Art. 6 - Misure di conservazione sito-specifiche**

- 1 L'allegato B, organizzato in schede, riporta, per ciascun (SIC)<sup>4</sup> della regione biogeografica continentale, le seguenti informazioni.
  - a) Parte generale:
    - i. codice del sito;
    - ii. denominazione del sito.
  - b) Parte speciale:
    - i. codice della specie o dell'habitat;
    - ii. nome della specie o dell'habitat;
    - iii. priorità ai sensi della direttiva CEE n. 43 del 1992;
    - iv. priorità ai sensi del PAF;

---

<sup>4</sup>I SIC, a seguito del provvedimento di designazione, sono da intendersi ZSC.

- v. tipologia di specie;
- vi. valutazione del sito/della specie;
- vii. misure di conservazione suddivise in divieti, obblighi, buone prassi.

2 Le misure di conservazione sito-specifiche fanno riferimento a quelle riportate nel presente provvedimento<sup>5</sup> e possono essere aggiornate o integrate sulla base dei risultati dei monitoraggi di cui all'articolo 7 e dei piani di gestione dei siti Natura 2000 di cui al comma 9 dell'art. 1.

#### **Art. 7 - Monitoraggio**

- 1 Il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario comprende:
- a) la costituzione di un supporto per le valutazioni degli impatti di piani e progetti che potrebbero avere effetti negativi sulle specie, sugli habitat e sulla Rete Natura 2000;
  - b) la valutazione sull'efficacia delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 nonché delle altre disposizioni delle Direttive Habitat e Uccelli;
  - c) la valutazione del contributo delle direttive ad una più ampia politica di conservazione della biodiversità;
  - d) l'orientamento per l'identificazione delle priorità nella politica della conservazione;
  - e) l'identificazione delle priorità per ulteriori monitoraggi;
  - f) il supporto per la valutazione sull'uso corretto degli schemi delle deroghe previsti dall'art. 12 della direttiva CEE n. 43 del 1992.
- 2 La Regione del Veneto ha approvato, in tema di monitoraggio, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale, che costituiscono, con le successive modificazioni e aggiornamenti, la disciplina per il monitoraggio della Rete Natura 2000, anche ai fini e agli effetti del presente provvedimento:
- a) deliberazione della giunta regionale n. 4426 del 2006, recante: «Approvazione e avvio programma per il monitoraggio dello stato di conservazione della flora e della fauna vertebrata della Rete Natura 2000»;
  - b) deliberazione della Giunta regionale n. 1066 del 2007, «Specifiche tecniche per la predisposizione di una banca dati per l'aggiornamento e per la conservazione dell'evoluzione storica degli aggiornamenti medesimi attraverso la compilazione di appositi metadati»;
  - c) deliberazione della Giunta regionale n. 2817 del 2009, recante: «Approvazione di un progetto per il monitoraggio degli habitat e degli habitat di specie dei siti della Rete Natura 2000 del Veneto».
- 3 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale hanno pubblicato nel gennaio 2014 le «Linee guida per le Regioni e Province Autonome in materia di monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario», come previsto dall'articolo 7 del decreto del presidente della Repubblica n. 357 del 1997.
- 4 Le linee guida di cui al comma 3 contengono indicazioni per l'impostazione di sistemi e programmi di monitoraggio regionali, in grado di produrre dati quanto più standardizzati e idonei per la compilazione dei futuri rapporti ai sensi dell'art. 17 della direttiva CEE n. 43 del 1992.

#### **Art. 8 - Sanzioni**

- 1 Per le violazioni delle misure contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni amministrative e penali conformemente alle normative in vigore<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup>La numerazione degli articoli corrispondenti sarà aggiornata nella versione definitiva del provvedimento, successivamente alla conclusione del processo di partecipazione.

<sup>6</sup> Si vedano, ad esempio, le violazioni alle prescrizioni di massima e di polizia forestale, che, per diverse fattispecie, possono essere ricondotte a quelle relative a violazioni dei divieti stabiliti dal presente provvedimento.

**Art. 9 - Modifiche alle misure di conservazione**

- 1 Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, eventuali modifiche alle misure di conservazione, che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, sono adottate dalla Giunta regionale e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

## TITOLO II. CRITERI MINIMI UNIFORMI

### Art. 10 - Divieti e obblighi

- 1 La bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, è vietata sulle superfici specificate ai punti seguenti:
  - a) superfici a seminativo, ai sensi dell'art. 2 comma a) del regolamento CE n. 1120 del 2009, ed escluse le superfici di cui al successivo punto b);
  - b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.
- 2 Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.
- 3 Sulle superfici a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi e non coltivate durante tutto l'anno, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, è obbligatorio garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dai piani di gestione dei siti Natura 2000 di cui al comma 9 dell'art. 1. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.
- 4 È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.
- 5 In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
  - a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
  - b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
  - c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 marzo 2002;
  - d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
  - e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
  - f) sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.
- 6 Sono altresì stabiliti i seguenti divieti:
  - a) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;
  - b) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province autonome con appositi provvedimenti;
  - c) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

- d) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- e) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, ciangioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento CE n. 1967 del 2006;
- f) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento CE n. 1967 del 2006;
- g) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

## TITOLO III. QUADRO NORMATIVO ESISTENTE

### Capo I. Ambienti silvopastorali

#### Sezione 1. Selvicoltura e pascolo

##### Art. 11 - Definizione di superficie boscata

- 1 Ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001, sono assimilati a bosco:
  - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
  - b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
  - c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.
- 2 Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001, per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.
- 3 Ai sensi del combinato disposto del comma 6 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001 e dell'art. 31 della Legge regionale n. 3 del 2013:
  - a) si considerano bosco: i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 2 (ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi).
  - b) Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.
  - c) Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufoie coltivate.
- 4 Il comma 3 dell'articolo 31 della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 dispone che la Giunta Regionale stabilisca le modalità di individuazione dei territori a bosco. Tali disposizioni sono state adottate con la deliberazione della Giunta regionale n. 1319 del 23 luglio 2013 che definisce le modalità tecniche di individuazione del bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse nonché le procedure amministrative da adottare per determinare il carattere di non boscosità delle superfici forestali escluse dalla definizione di bosco.

- 5 Ai sensi del comma 8 quater dell'art. 14 della Legge regionale n. 52 del 1978, i piani di gestione dei siti Natura 2000 e gli strumenti di pianificazione forestale che riguardano superfici interne ai siti Natura 2000 possono individuare valori parametrici di maggiore tutela rispetto alle soglie di cui al comma 5<sup>7</sup>.
- 6 Ai sensi del comma 8 quinquies dell'art. 14 della Legge regionale n. 52 del 1978, la definizione di bosco si applica anche ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 22 del 2004, che, in quanto tali, sono beni paesaggistici tutelati per Legge.

#### **Art. 12 - Taglio colturale**

- 1 In applicazione del comma 1, lettera a) dell'articolo 4 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, il taglio colturale rientra nell'attività silvana ed è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità, e tutelando l'assetto idrogeologico.
- 2 Ai sensi del comma 10 bis dell'art. 23 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al medesimo articolo sono da considerarsi tagli colturali ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se assunti in difformità alle modalità tecniche di attuazione di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

#### **Art. 13 - Riduzione di superficie boscata**

- 1 Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della Legge regionale n. 52 del 1978, qualsiasi riduzione della superficie boscata è vietata salvo espressa autorizzazione della giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure:
  - a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie<sup>8</sup>;
  - b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;
  - c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione;
- 2 Ai sensi dei commi 3, 6 e 6 bis dell'art. 15 della Legge regionale n. 52 del 1978:
  - a) per la realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli nonché per gli interventi di regimazione idraulica e per il recupero colturale di terreni agricoli abbandonati in territori classificati montani, l'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa in deroga all'adozione delle misure compensative di cui al comma 1;
  - b) il rilascio dell'autorizzazione alla riduzione di superficie boscata è subordinato al versamento di un deposito, a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi;
  - c) le garanzie previste al punto precedente non sono dovute nel caso di richiesta di riduzioni di superficie forestale inferiori ai 1.000 metri quadrati.

#### **Art. 14 - Costruzioni edilizie nei boschi**

- 1 Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della Legge regionale n. 52 del 1978, sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.

---

<sup>7</sup> Questa prerogativa si deve estendere anche alle formazioni forestali di origine artificiale realizzate in base al regolamento CE n. 1257 del 1999 ed in base ai relativi regolamenti precedenti, come disposto dal comma 8 quater dell'articolo 14 della legge regionale n. 52 del 1978.

<sup>8</sup> Questa norma, come del resto implicitamente sottolineato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4808 del 1997, per effetto delle dinamiche avvenute nel paesaggio agro-silvo-pastorale del territorio alpino dalla seconda metà del secolo scorso, è da ritenere di secondaria rilevanza ai fini della conservazione. In linea generale, inoltre, è improbabile che un bosco di recente impianto possa assolvere alle funzioni e possedere gli stessi caratteri dell'habitat della superficie boscata persa, a meno che questa non fosse essa stessa di recente impianto.

**Art. 15 - Estensione della validità delle prescrizioni di massima e polizia forestale a tutti i boschi**

- 1 Ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della Legge regionale n. 52 del 1978, anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e polizia forestale.

**Art. 16 - Attacchi da parassiti e virus**

- 1 Ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale n. 52 del 1978 e dell'art. 29 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, ai proprietari di boschi attaccati da parassiti e virus è fatto obbligo di informare l'amministrazione forestale regionale, prendendo le conseguenti iniziative per prevenirne la diffusione, attuando gli interventi ritenuti necessari dall'autorità forestale competente e permettendo l'esecuzione delle prescrizioni emanate dalla stessa autorità.

**Art. 17 - Piano di riassetto e di riordino forestale**

- 1 Ai sensi dell'art. 23 della Legge regionale n. 52 del 1978:
- tutti i boschi devono essere gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato;
  - i Comuni, o gli Enti parco, per le aree di propria competenza territoriale, predispongono piani di riordino forestale per le superfici silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei piani di cui al punto precedente;
  - i piani di riassetto e di riordino sostituiscono le prescrizioni di massima e polizia forestale;
  - le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio e del relativo verbale di assegno, previa martellata delle piante, approvato dall'autorità forestale competente per il territorio. Tale disposizione non si applica alle utilizzazioni di entità inferiore ai 100 metri cubi lordi di legname nei boschi d'alto fusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui, per le quali la Giunta regionale detta procedure semplificate.

**Art. 18 - Disciplinare tecnico-economico dei pascoli montani**

- 1 Ai sensi dell'art. 25 della Legge regionale n. 52 del 1978, i pascoli montani dei Comuni, degli Enti e Comunioni familiari, devono essere utilizzati in conformità di un disciplinare tecnico-economico, il cui schema viene approvato dalla Giunta regionale in base alle prescrizioni di massima e di polizia forestale<sup>9,10</sup>.

**Art. 19 - Conversioni di fustaie e di cedui**

- 1 Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001, è vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle Regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico.
- 2 Ai sensi dell'art. 1 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, è vietata, senza autorizzazione, la conversione di boschi di alto fusto in cedui e di cedui composti in cedui semplici, ad eccezione dei castagneti<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> La legge regionale n. 11 del 2001, all'art. 10, comma 7, delega tali compiti alle Unioni Montane, fatte salve le competenze regionali in materia di vincolo idrogeologico, l'istruttoria tecnico-economica degli interventi previsti dal presente articolo.

<sup>10</sup> Con la recente Legge regionale n. 40 del 2012, recante: "Norme in materia di unioni montane" la Regione mira a realizzare la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei Comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali.

<sup>11</sup> Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2734 del 24 dicembre 2012 sono state dettate le linee guida per l'individuazione degli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

**Art. 20 - Materiale forestale di moltiplicazione**

- 1 Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 791 del 2015, i materiali di base regionali per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, ai sensi del decreto legislativo n. 386 del 2003, sono costituiti da 160 popolamenti regionali e 8 popolamenti, già iscritti nel libro nazionale dei boschi da seme, e descritti negli elaborati relativi alla revisione del libro regionale dei boschi da seme, depositati presso la competente struttura regionale<sup>12</sup>.

**Art. 21 - Divieto di taglio a raso**

- 1 Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001 è vietato il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di assestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile. Sono fatti salvi gli interventi disposti dalle Regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di interesse pubblico.
- 2 L'art. 34 delle prescrizioni di massima e polizia forestale vieta il taglio a raso, ad eccezione:
  - a) delle fustaie di specie a rapido accrescimento;
  - b) dei boschi in particolari situazioni fitopatologiche, di rinnovazione e comunque per comprovate ragioni tecniche.

**Art. 22 - Epoca di esecuzione dei tagli nei cedui (art. 5 prescrizioni di massima e polizia forestale)**

- 1 Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue:
  - a) per le Province di Treviso e Verona:
    - i) fino ai 700 m di altitudine dal 1° ottobre al 15 marzo;
    - ii) sopra i 700 m di altitudine dal 1° ottobre al 1° aprile;
  - b) per la Provincia di Vicenza:
    - i) fino ai 700 m di altitudine dal 1° ottobre al 15 marzo;
    - ii) sopra i 700 m di altitudine dal 1° ottobre al 15 aprile;
  - c) per la Provincia di Belluno:
    - i) fino ai 1000 m di altitudine dal 1° ottobre al 15 aprile;
    - ii) sopra i 1000 m di altitudine dal 15 settembre al 30 aprile.
- 2 Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, l'autorità forestale competente per territorio può variare detti periodi.
- 3 I tagli di conversione dei cedui in alto fusto sono permessi in qualsiasi stagione.

**Art. 23 - Modalità di gestione dei cedui (artt. 41, 43, 44, 45, 49, 50 prescrizioni di massima e polizia forestale)**

- 1 Salvo quanto diversamente previsto dai piani di riassetto e di riordino forestale valgono le prescrizioni di cui ai commi seguenti.
- 2 È obbligatorio il rilascio di almeno 100 matricine per ettaro nei cedui, ad eccezione dei cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 30. Le matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati, e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano o no resistere all'isolamento, con preferenza, però, per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco. Le matricine vanno tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo. Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano, l'autorità forestale competente per territorio può imporre il rinvio del taglio delle matricine ad un turno successivo. Le matricine cadenti al taglio devono abbattersi soltanto contemporaneamente al ceduo.

---

<sup>12</sup> Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 14 maggio 2015 è stato approvato l'Elenco regionale dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione.

- 3 Nei boschi di ontano, robinia, nocciolo, pioppo e salice non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è tenuto a rinnovare le ceppaie morte ed esauste nella stagione adatta, successiva al taglio, mediante semina o piantagione anche con specie diverse secondo le modalità stabilite dall'autorità forestale competente per territorio.
- 4 Nei cedui composti è obbligatorio riservare un numero di matricine non inferiore a 140 per ettaro, di cui 80 dell'età del turno del ceduo e 60 ripartite fra le classi di età multipla del turno.
- 5 Nei boschi cedui puri il turno dei tagli, non può essere inferiore:
  - a) per il faggio ad anni 20;
  - b) per le querce, carpino e betulla ad anni 15;
  - c) per il castagno ad anni 12;
  - d) per l'ontano, nocciolo, robinia, pioppo e salice ad anni 6.
- 6 Per i cedui di faggio si dovranno conservare tutti i polloni aventi alla base fino a 3 cm di diametro (ale o tirasocchi). Ogni decisione in deroga alle prescrizioni sopracitate è demandata all'autorità forestale competente per territorio.
- 7 Nei boschi cedui misti sono da osservare i turni minimi previsti dal comma precedente per la specie predominante.
- 8 Nell'esecuzione del taglio nei boschi cedui obbligo della riceppatura o della tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti ed il taglio dei monconi nonché dei polloni intristiti.

#### **Art. 24 - Gestione delle fustaie**

- 1 Salvo quanto diversamente previsto dai piani di riassetto e di riordino forestale valgono le prescrizioni di cui ai seguenti commi.
- 2 In applicazione dell'art. 36 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, nelle fustaie disetanee e in quelle irregolari vige l'obbligo di un periodo di curazione non inferiore ad anni 12 e non superiore ad anni 30. L'utilizzazione comunque dovrà basarsi su criteri essenzialmente colturali, così da raggiungere in progressione, provvigioni, dopo il taglio, non inferiori a 180 metri cubi per ettaro; il tasso di utilizzazione non deve essere superiore al 25%.
- 3 In applicazione degli articoli 37 e 38 delle prescrizioni di massima e polizia forestale nelle fustaie coetanee:
  - a) è obbligatorio compiere i tagli di ripulitura e di sfollo non prima del decimo anno e non dopo il 25° anno dell'età del bosco e compierli in modo che le chiome delle piante che rimangono a dotazione del bosco restino a contatto fra loro.
  - b) è obbligatorio eseguire i diradamenti non prima che il bosco abbia raggiunto l'età di anni 30. L'utilizzazione dovrà interessare le piante dominate, le piante danneggiate o in condizioni in evidente deperimento, in modo comunque da evitare vuoti nella copertura delle chiome. Modalità diverse di utilizzazione potranno essere eseguite solo su particolare autorizzazione. L'intervallo di tempo tra un taglio di diradamento e quello immediatamente successivo non può essere inferiore ad anni 10. I tagli definitivi di sementazione e di sgombero dovranno essere praticati quando le caratteristiche strutturali del soprassuolo e del suolo sono tali da promuovere la rinnovazione e lo sviluppo delle stesse, secondo le modalità dettate dall'autorità forestale competente per territorio.

#### **Art. 25 - Boschi in situazioni speciali**

- 1 In applicazione dell'art. 7 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, nei boschi che assolvono alle funzioni di difesa di abitati, di strade e di altre opere di pubblico interesse, individuati come tali ai sensi dell'art. 16 delle Legge regionale n. 52 del 1978<sup>13</sup> e in quelli situati al limite della vegetazione arborea,

---

<sup>13</sup> Sono stati individuati 17 boschi, con specifici atti amministrativi, localizzati nei comuni di Affi, Garda, Negrar, Bosco Chiesanuova, Recoaro Terme, Arsiero, Tonezza del Cimone, Lastebasse, Valdastico (Fraz. Forni), Laghi, Posina, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, San Nazario, Valstagna, Cison del Grappa e Vittorio Veneto.

sulle cime o crinali, può praticarsi soltanto il taglio saltuario per una larghezza di 200 metri misurati secondo la pendenza a partire dal margine superiore del bosco.

#### **Art. 26 - Prescrizioni per i boschi soggetti a piano di riordino forestale**

- 1 La deliberazione della Giunta regionale n. 4808 del 1997 detta prescrizioni colturali generali e speciali.
- 2 Tra le prescrizioni standard generali di cui al comma precedente figura, fatte salve circostanze speciali ed eccezionali, stabilite dall'autorità forestale competente, una diversa epoca di esecuzione del taglio nei boschi cedui rispetto a quella di cui all'art. 23:
  - a) per le Province di Treviso e Verona: fino ai 700 metri di altitudine dal 1° ottobre al 31 marzo; sopra i 700 metri di altitudine dal 1° ottobre al 15 aprile;
  - b) per la Provincia di Vicenza: fino ai 700 metri di altitudine dal 1° ottobre al 31 marzo; sopra i 700 metri di altitudine dal 15 settembre al 30 aprile;
  - c) per la Provincia di Belluno: fino ai 700 m di altitudine dal 15 settembre al 15 aprile; sopra i 700 metri di altitudine dal 15 settembre al 30 aprile.
- 3 Le prescrizioni standard speciali riguardano la gestione di alcuni tipi forestali e sono riportate alle pagine 25 e 26 dell'All. B alla deliberazione della Giunta regionale n. 4808 del 1997.

#### **Art. 27 - Gestione del pascolo**

- 1 In applicazione dell'articolo 20 delle prescrizioni di massima e polizia forestale è vietato:
  - a) il pascolo del bestiame ovino e suino nei boschi cedui prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di metri 2, quello del bestiame bovino ed equino prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di metri 4;
  - b) il pascolo degli animali ovis e suini nelle fustaie coetanee prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di metri 3 e quello degli animali bovini ed equini di metri 4;
  - c) nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi e deperienti, il pascolo è comunque vietato sino a che gli stessi non si siano definitivamente affermati, ricostituiti e abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non subire danno per il morso del bestiame, a giudizio dell'autorità forestale competente per territorio;
  - d) per particolari esigenze di carattere selvicolturale il pascolo nei boschi può essere vietato o limitato dall'autorità forestale competente per territorio.
- 2 In applicazione dell'articolo 22 delle prescrizioni di massima e polizia forestale:
  - a) il pascolo delle capre è di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive;
  - b) su conforme proposta dell'autorità forestale competente per territorio, il pascolo delle capre può essere eccezionalmente autorizzato dalla medesima<sup>14</sup>, esclusi in ogni caso i boschi che assolvono alle funzioni di difesa di abitati, di strade e di altre opere di pubblico interesse, di cui all'art. 16 della Legge regionale n. 52 del 1978 ed i boschi in rinnovazione;
  - c) nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa, le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite;
  - d) colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali deve ottenere la licenza dal Sindaco, dalla quale deve risultare il numero delle capre e la indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il pascolo.

#### **Art. 28 - Autorizzazioni di taglio**

- 1 In applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 23 della Legge regionale n. 52 del 1978 e degli articoli 33 e 40 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, nelle fustaie pianificate:

---

<sup>14</sup> Il pascolo delle capre può servire, in alcuni casi, per contenere l'invasività di arbusti nelle formazioni di prateria calcarea in via di abbandono. Si veda da esempio: Dolek, M., & Geyer, A. (2002). Conserving biodiversity on calcareous grasslands in the Franconian Jura by grazing: a comprehensive approach. *Biological Conservation*, 104(3), 351-360.

- a) le utilizzazioni di entità inferiori ai 100 metri cubi sono subordinate alla compilazione di un'apposita dichiarazione di taglio per il quale vige la disposizione del silenzio-assenso. L'autorità forestale può eventualmente, entro il termine di sessanta giorni, qualora lo ritenga necessario ai fini della buona conservazione del bosco, consentire, limitare o vietare il taglio, prescrivendo le modalità di intervento.
  - b) le utilizzazioni di entità superiori ai 100 metri cubi sono subordinate alla predisposizione di un progetto di taglio redatto da un tecnico qualificato libero professionista o direttamente dall'autorità forestale competente per territorio nel caso di proprietà pubbliche. L'utilizzazione può essere eseguita solo a seguito della approvazione del progetto di taglio da parte dell'autorità forestale. Sulla base delle particolari caratteristiche selvicolturali dei boschi degradati, boschi d'alta quota comprese le mughete, per consentire modalità di taglio diverse da quelle previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, l'autorità forestale competente può richiedere la predisposizione di un progetto speciale di taglio redatto da un tecnico qualificato da approvarsi da parte del Servizio stesso.
- 2 In applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 40 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale nei cedui pianificati:
- a) le utilizzazioni di entità inferiori ai 2,5 ha sono subordinate alla compilazione di un'apposita dichiarazione di taglio, per la quale vige la disposizione del silenzio-assenso. L'autorità forestale può eventualmente, entro il termine di 60 giorni, qualora lo ritenga necessario ai fini della buona conservazione del bosco, consentire, limitare o vietare il taglio, prescrivendo le modalità di intervento. Trascorso il periodo di 60 giorni, dalla data di protocollo della dichiarazione, senza che siano state dettate da parte dell'autorità forestale competente le proprie determinazioni, il taglio può essere eseguito con le modalità dichiarate.
  - b) le utilizzazioni di entità superiori ai 2,5 ha sono subordinate alla predisposizione di un progetto di taglio redatto da un tecnico qualificato libero professionista o direttamente dall'autorità forestale competente per territorio nel caso di proprietà pubbliche. L'utilizzazione può essere eseguita solo a seguito della approvazione del progetto di taglio dall'autorità forestale. Sulla base delle particolari caratteristiche selvicolturali dei cedui degradati, dei cedui invecchiati o in particolare condizioni ambientali, l'autorità forestale può richiedere la predisposizione di un progetto speciale di taglio redatto da un tecnico qualificato da approvarsi da parte dell'autorità medesima.
- 3 Nel caso in cui i boschi, fustaie e cedui, non siano soggetti a nessun piano di gestione forestale, il progetto di taglio, normale o speciale, è preceduto da un'apposita richiesta di taglio redatta dal proprietario e trasmessa all'autorità forestale competente per territorio.

**Art. 29 - Trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura, dei terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione, mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati**

- 1 Ai sensi dell'art. 52 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, costituiscono mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati<sup>15</sup> e, per effetto del comma 5 dell'art. 15 della Legge regionale n. 52 del 1978, di tutti i boschi, gli interventi a seguito dei quali i suddetti terreni vengono permanentemente sottratti alla loro attuale destinazione, fatta eccezione per le opere a servizio delle attività agro-silvo-pastorali.
- 2 Ai sensi dell'art. 53 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione o quella che comunque comporti mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati, è subordinato all'autorizzazione dell'autorità forestale competente.
- 3 Ai sensi dell'art. 54 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico, la realizzazione di opere al servizio delle colture agro-silvo-pastorali è disciplinata in

---

<sup>15</sup> Vincolo idrogeologico.

base all'art. 20 del regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 della Legge regionale 13 settembre 1978 n 52.

**Art. 30 - Esbosco**

- 1 In applicazione degli articoli 10 e 11 delle prescrizioni di massima e polizia forestale, salvo quanto diversamente previsto dai piani di riassetto e di riordino forestale o dal progetto di taglio:
  - a) i prodotti del taglio e i prodotti forestali devono essere allestiti e sgomberati dai boschi il più prontamente possibile ed in modo da non danneggiare il soprassuolo e il novellame e la rinnovazione esistente;
  - b) l'esbosco dei prodotti deve avvenire utilizzando la rete viaria esistente: strade, sentieri, mulattiere o, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione, e comunque al di fuori delle normali vie di smacchio;
  - c) l'apertura o l'allargamento di strade, sentieri o mulattiere, di condotti, canali e per l'installazione di impianti a fune è subordinata al rilascio di autorizzazione.

**Art. 31 - Sradicamento di piante, taglio di arbusti e asportazione del terriccio**

- 1 In applicazione dell'articolo 2 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, piante e ceppaie non possono essere sradicate senza autorizzazione dell'autorità forestale competente, fatta eccezione per i pioppeti.
- 2 In applicazione dell'articolo 16 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale è vietato il taglio di qualsiasi specie di arbusti senza autorizzazione dell'autorità forestale competente.
- 3 In applicazione dell'art. 15 delle prescrizioni di massima e polizia forestale l'asportazione di terriccio è sempre vietata.

## Sezione 2. Viabilità silvo-pastorale

### Art. 32 - Definizione di strade silvo-pastorali

- 1 In applicazione dell'articolo 2 della Legge regionale n. 14 del 1992:
  - a) sono definite strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive;
  - b) sono escluse dalla definizione di cui sopra le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni;
  - c) sono assimilate alle strade forestali:
    - i. le piste forestali;
    - ii. le piste di esbosco;
    - iii. i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;
    - iv. i sentieri e le mulattiere;
    - v. i prati, i pratipascoli e i boschi.

### Art. 33 - Elenco delle strade silvo-pastorali

- 1 In applicazione del comma 1, art. 3 della Legge regionale n. 14 del 1992 le Unioni montane individuano e le Province individuano, per i territori di propria competenza e con le procedure del medesimo articolo, l'elenco delle strade silvo-pastorali soggette alla disciplina della Legge regionale medesima.

### Art. 34 - Divieto di circolazione

- 1 In applicazione del comma 1, art. 4 della Legge regionale n. 14 del 1992, è vietata la circolazione dei veicoli a motore nelle strade silvopastorali e nelle aree assimilate. È fatta eccezione per:
  - a) mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali,
  - b) mezzi di vigilanza e antincendio,
  - c) mezzi di assistenza sanitaria e veterinaria,
  - d) mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili,
  - e) mezzi di chi debba transitare per motivi professionali.
- 2 I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni anche a titolo oneroso su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, riportante gli estremi di identificazione del veicolo.
- 3 In applicazione dell'articolo 4 bis della Legge regionale n. 14 del 1992, i regolieri e gli appartenenti alle regole hanno diritto di circolazione anche con i veicoli a motore, ivi comprese le motoslitte, senza alcuna limitazione di confini e termini sulle strade silvo-pastorali tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, per raggiungere e percorrere l'intera proprietà regoliera.
- 4 In applicazione del comma 2, art. 4 della Legge regionale n. 14 del 1992, il divieto di circolazione non si applica ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti di contrassegno.
- 5 In applicazione del comma 7, art. 4 della Legge regionale n. 14 del 1992 nelle aree assimilate alle strade silvo-pastorali possono essere disposte limitazioni alla circolazione dei velocipedi con ordinanza del Sindaco, motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale.

### Art. 35 - Segnali di divieto

- 1 In applicazione del comma 3, art. 4 della Legge regionale n. 14 del 1992, il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di

transito, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.

- 2 Ai sensi dei commi 4 e 5, art. 4 della Legge regionale n. 14 del 1992, l'apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delle Unioni montane per i territori di competenza. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione è a carico del proprietario. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario.

#### **Art. 36 - Percorsi ciclo-escursionistici**

- 1 In applicazione del comma 6, art. 4 della Legge regionale n. 14 del 1992:
  - a) gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale possono individuare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, ad eccezione dei tracciati delle piste da sci e dei tracciati degli impianti di risalita, specifici percorsi ciclo-escursionistici;
  - b) i percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone.

#### **Art. 37 - Attività ricreative**

- 1 In applicazione dell'articolo 5 della Legge regionale n. 14 del 1992:
  - a) le Amministrazioni comunali individuano negli strumenti urbanistici le aree da destinare alla pratica degli sport fuoristrada;
  - b) le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autorizzate dalle Amministrazioni comunali, previo parere favorevole dell'autorità forestale competente per territorio.

#### **Art. 38 - Piano della viabilità silvo-pastorale**

- 1 In applicazione dell'articolo 6 della Legge regionale n. 14 del 1992:
  - a) le Unioni montane redigono il "Piano della viabilità silvo-pastorale", vincolante per i medesimi territori;
  - b) possono essere realizzate strade e piste nei limiti di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione forestale regionale. La realizzazione di strade per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi è consentita;
  - c) i progetti relativi all'apertura di nuove strade silvo-pastorali ed all'allargamento e sistemazione di quelle esistenti devono prevedere i necessari lavori per il recupero ambientale dell'area soggetta agli interventi.

### **Sezione 3. Attività didattica ed escursionismo**

#### **Art. 39 - Esercizio delle attività di guida, accompagnatore e animatore turistico e guida naturalistico-ambientale**

- 1 Ai sensi dell'art.83 della L.R. 33/2002 le Province esercitano le funzioni relative a:
  - a) indizione ed espletamento con cadenza biennale degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
  - b) tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, ivi comprese le articolazioni conseguenti alla individuazione di specifiche figure professionali operata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 82, comma 4, cui sono iscritti d'ufficio:
    - i. i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame;
    - ii. relativamente all'elenco degli accompagnatori turistici i cittadini di tutti gli Stati Membri della Unione Europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, previa domanda presentata alla Provincia nel cui ambito territoriale è ubicato il Comune di residenza o di domicilio;

iii. i cittadini di stati non appartenenti alla Unione europea, per i quali l'autorizzazione all'esercizio delle professioni turistiche è subordinata all'applicazione di quanto previsto nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

- c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;
  - d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;
  - e) promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche.
- 2 L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono definite nel relativo allegato.
- 3 Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel bollettino ufficiale della Regione.
- 4 Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno diritto ad ottenere l'abilitazione anche per la lingua straniera per la quale risultano abilitati in altra Provincia.

#### **Sezione 4. Prevenzione incendi**

##### **Art. 40 - Piano Antincendio Boschivo (Legge regionale n. 6 del 1992)**

- 1 Ai sensi della Legge regionale n. 6 del 1992:
- a) la Regione Veneto, nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, favorisce la protezione e conservazione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea, disciplinando gli interventi di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.
  - b) La Giunta regionale, avvalendosi del personale del Corpo Forestale dello Stato, d'intesa con il Corpo dei Vigili del Fuoco e sentite le Comunità montane, gli enti gestori dei Parchi e delle riserve e dell'Azienda Veneta per l'Innovazione del settore primario, predispone il Piano regionale antincendi boschivi, che viene approvato dal Consiglio regionale.
  - c) La Struttura regionale competente stabilisce i periodi di maggiore pericolosità d'incendio, informandone gli enti ed uffici interessati.
  - d) Nei suddetti periodi sono vietati in tutti i terreni boscati, cespugli e vegetazione spontanea, ed entro la distanza di cento metri, le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio; a tale fine si applicano le prescrizioni di massima e polizia forestale.
  - e) Le zone boscate i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio e devono mantenere, in linea di massima, il preesistente tipo di bosco.
  - f) È vietato il pascolo fino alla completa rinnovazione del bosco.
- 2 Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lett. n) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 nonché della Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, art. 56, in materia di combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali.

## Capo II. Ambienti acquatici

### Art. 41 - Acque idonee alla vita dei pesci

- 1 In applicazione dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Regione del Veneto effettua la designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:
  - a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di Parchi nazionali e riserve naturali dello stato, Parchi e riserve naturali regionali;
  - b) i laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della lettera a);
  - c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione delle zone umide nonché quelle comprese nelle oasi di protezione della fauna istituite dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi della Legge n. 157 del 1992;
  - d) le acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, abbiano un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in via di estinzione ovvero in quanto sede di ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

### Art. 42 - Acque sotterranee

- 1 Al fine di prevenire o di limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee e di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le Regioni assicurano che il programma di misure stabilito conformemente all'articolo 116 del medesimo decreto legislativo comprenda:
  - a) tutte le misure necessarie a prevenire scarichi ed immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze pericolose di cui articolo 74, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le Regioni individuano le sostanze pericolose tenendo conto, in particolare, di quelle appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti tra quelle dell'Allegato 8, alla Parte Terza, punti da 1 a 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  - b) tutte le misure necessarie per limitare gli scarichi e le immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze non considerate pericolose di cui al citato Allegato 8 del D.lgs. n. 152 del 2006 e di altri inquinanti non pericolosi, al fine di evitare un deterioramento ed una significativa e duratura tendenza all'aumento della concentrazione di inquinanti nelle acque sotterranee. Nell'individuazione delle misure si tiene conto delle migliori pratiche ambientali e delle migliori tecniche disponibili.

### Art. 43 - Inquinamento con sostanze pericolose

- 1 Ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini della tutela delle acque superficiali dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose, i corpi idrici significativi devono essere conformi agli standard di qualità riportati alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza.
- 2 Le misure di controllo per gli scarichi in fonti puntuali sono previste e disciplinate nell'ambito del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed in particolare nella sua parte terza, sezione II, titoli III e IV.
- 3 Nelle superfici agricole che rientrano nell'ambito di applicazione della norma n. 3 per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui all'allegato A alla deliberazione di giunta regionale n. 612 del 2015, è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee ed è fatto obbligo rispettare le misure di prevenzione della percolazione nel suolo stabilite dalle sostanze pericolose elencate

nell'allegato della direttiva CEE n. 68 del 1980 nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità.

#### **Art. 44 - Utilizzo ed arginamento delle acque**

- 1 Ai sensi dell'articolo 17 del Regio Decreto n. 1775 del 1933, non è ammessa la derivazione o l'utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente; uniche eccezioni ammesse in deroga sono gli usi domestici e la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.
- 2 Ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 152 del 2006, viene sancito l'obbligo di sottoporre le istanze di derivazione d'acqua pubblica al parere preventivo dell'Autorità di bacino in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto.
- 3 Ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 152 del 2006:
  - a) le Regioni e le Province autonome devono individuare, sulla base delle linee guida elaborate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché dei criteri elaborati dall'Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltrare alla Regione ed alle Autorità di bacino competenti.
  - b) le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto sul medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

#### **Art. 45 - Mantenimento delle condizioni idromorfologiche**

- 1 L'obbligo di rilascio, a valle delle captazioni idriche, del deflusso minimo vitale, discende dall'art. 12-bis del Regio Decreto n. 1775 del 1933, così come modificato dal decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale stabilisce che il provvedimento di concessione sia rilasciato solo se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, se è garantito il minimo deflusso vitale.
- 2 Il decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che tutte le derivazioni d'acqua comunque in atto siano regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici.
- 3 L'art. 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel novero delle misure per la tutela dei corpi idrici, prevede un'apposita disciplina per le attività di sghiaimento, sfangamento e spurgo degli invasi finalizzate a tutelare il corpo idrico recettore, l'ecosistema acquatico, le attività di pesca e le risorse idriche invase e rilasciate a valle dell'invaso.
- 4 In ottemperanza al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 giugno 2004, la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 2006 stabilisce quali sbarramenti debbano essere sottoposti agli obblighi del decreto ministeriale e quali norme siano da applicare; descrive le attività antropiche che influenzano la qualità delle acque durante le operazioni di sghiaimento e sfangamento; stabilisce modalità per il controllo prima, durante e dopo le operazioni di sghiaimento e sfangamento; prevede misure per la tutela delle acque invase e per il monitoraggio ambientale dei corpi idrici a monte e a valle dello sbarramento; fissa le concentrazioni che non possono essere superate durante le operazioni di sghiaimento e sfangamento per non arrecare danni al corpo recettore.

#### **Art. 46 - Piano di tutela delle acque (PTA)**

- 1 Ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il piano di tutela delle acque contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla

parte terza del medesimo decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

- 2 La Regione del Veneto ha approvato, con decreto del consiglio regionale n. 107 del 2009, il proprio piano di tutela delle acque, successivamente modificato, che contiene, in particolare:
  - a) gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
  - b) la regolamentazione degli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell'acqua per non compromettere l'entità del patrimonio idrico e consentirne l'uso, con priorità per l'utilizzo potabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale in alveo;
  - c) le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'autorità di bacino territorialmente competente, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del deflusso minimo vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

#### **Art. 47 - Derivazione di acque pubbliche**

- 1 Ai sensi dell'articolo 17 del Regio Decreto n. 1775 del 1933, come modificato dall'articolo 96 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è ammessa la derivazione o l'utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente, salvo quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 92 del citato decreto legislativo.
- 2 La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
- 3 Ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 152 del 2006, viene sancito l'obbligo di sottoporre le istanze di derivazione d'acqua pubblica al parere preventivo dell'autorità di bacino in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela delle acque, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
- 4 Ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 152 del 2006:
  - a) le Regioni e le Province autonome devono individuare, sulla base delle linee guida elaborate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché dei criteri elaborati dall'Autorità di bacino<sup>16</sup>, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti;
  - b) le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto sul medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

#### **Art. 48 - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici**

- 1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'articolo 17 del Piano di tutela delle acque definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione

---

<sup>16</sup> Per quanto riguarda il punto a), va anche evidenziato che l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, con deliberazione n. 3 del 15 dicembre 2008, ha provveduto ad adottare i prescritti criteri.

e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.

- 2 La disciplina di cui al comma 1 è finalizzata a:
  - a) mantenere o ripristinare la vegetazione perifluviale nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità;
  - b) conservare l'ambiente naturale;
  - c) consentire un'adeguata manutenzione e il monitoraggio dei corpi idrici.
- 3 Qualunque forma di utilizzo dei corpi idrici e della relativa fascia di cui al comma 1, deve avvenire in conformità a prioritari obiettivi di tutela della pubblica incolumità, garanzia della funzionalità dei corsi d'acqua e salvaguardia dal dissesto idraulico e geologico, dettati dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione di settore.
- 4 La copertura dei corsi d'acqua, nonché la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti e lo svolgimento di attività che possono compromettere la qualità del corpo idrico, all'interno della fascia di tutela, sono vietate, tranne che per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

### **Sezione 1. Navigazione e norme riguardanti le lagune**

#### **Art. 49 - Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado. Legge ordinaria del Parlamento del 5 marzo 1963, n. 366.**

- 1 Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 366/1963, oltre alle acque dolci, siano di fiume o di scolo, che entrano attualmente in laguna o per non essere mai state deviate da essa, o per esservi state condotte con apposite concessioni, è vietato introdurre altre, siano torbide o chiare, senza un'apposita concessione del Magistrato alle acque il quale sentito il parere del medico provinciale, e salva l'osservanza delle norme sulle derivazioni delle acque pubbliche, prescriverà gli oneri da imporre al concessionario nei riguardi igienici e idraulici, per rendere la concessione il più possibile innocua alla laguna. Lo scarico delle acque che attualmente si versano in laguna dovrà essere gradualmente sistemato nei riguardi idraulici ed igienici, sentito il parere del medico provinciale.
- 2 Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 366/1963 è vietato scaricare o disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possono inquinare o intorbidire le acque della laguna. Chi eserciti o intenda esercitare tali industrie è tenuto ad adottare idonei dispositivi di depurazione secondo le prescrizioni che saranno date dal Magistrato alle acque nell'atto di concessione, sentita l'autorità sanitaria. Per la concessione di scarichi di acque industriali nei canali di navigazione marittima, oltre il parere dell'autorità sanitaria, deve essere sentito il parere dell'autorità marittima.
- 3 Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 366/1963 è vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti. Salvo quanto disposto dall'art. 14, lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare, deve essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente capitaneria di porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti alle foci.
- 4 Ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 366/1963 è vietata la discarica in laguna delle acque di lavaggio delle petroliere. Il carico e lo scarico della zavorra delle navi e dei natanti e qualsiasi dispersione nella laguna di liquidi o di sostanze solide trasportati da navi o natanti devono essere autorizzati dall'Ufficio del genio civile o dalle capitanerie di porto per le zone di rispettiva competenza, su presentazione di apposita domanda nella quale deve essere indicata la località di prelevamento o di deposito delle materie.
- 5 Ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 366/1963, sono vietati i dissodamenti e le piantagioni di qualunque specie entro il perimetro lagunare, eccettuate le isole, senza il nulla-osta del Magistrato alle acque.

#### **Art. 50 - Codice della Navigazione. Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327**

- 1 Ai sensi dell'art. 71 del Codice della Navigazione, nei porti è vietato gettare materiali di qualsiasi specie. Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali è esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessità del traffico e della pesca.
- 2 Ai sensi dell'art. 76 comma 1 e 2 del Codice della Navigazione, se l'esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in conformità delle disposizioni impartite dal capo del compartimento. Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni impartite dalla predetta autorità, per ovviare all'intorbidamento delle acque prodotto dagli impianti o dai depositi.

**Art. 51 - Estrazione e raccolta di arena ed altri materiali in canali navigabili. D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.**

- 1 Ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 328, Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, redige apposite tabelle, da pubblicarsi nell'albo dell'ufficio del compartimento, indicanti i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali sono vietate, e i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta possono essere fatte previa la concessione di cui all'articolo seguente.
- 2 Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 15 Febbraio 1952 n. 328, le concessioni per la estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali vengono fatte con licenza conforme al modello stabilito dal Ministero dei trasporti e della navigazione nella quale sono determinati:
  - a) la località nella quale l'estrazione o la raccolta è consentita;
  - b) la quantità del materiale da estrarre o da raccogliere;
  - c) il periodo di tempo entro il quale l'estrazione o la raccolta deve avvenire;
  - d) le modalità che il concessionario deve seguire nell'operare l'estrazione o la raccolta;
  - e) il canone e le modalità di pagamento.
- 3 Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali, quando importino la costruzione di opere e impianti di difficile rimozione, sono fatte con atto di concessione a norma del secondo comma dell'articolo 36 del codice.
- 4 Prima di iniziare l'estrazione e la raccolta il concessionario deve denunciare alla guardia di finanza, gli estremi della concessione ottenuta.

**Art. 52 - Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave. D.Lgs. del 24 giugno 2003, n. 182.**

- 1 Ai sensi dell'art 7 comma 1 2 del D.lgs. 182 del 24/06/2003 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico":
  - a) Il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. Detta disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari.
  - b) In deroga alle disposizioni di cui al precedente punto, la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere adempiuto alle disposizioni di cui allo stesso comma 1, previa autorizzazione dell'Autorità marittima, che avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del porto, ove presenti, accerti, sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 6 e dell'Allegato III, che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento. L'Autorità competente, qualora ritenga che nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non sia conosciuto e sussista il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiederà alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.

**Art. 53 - Regolamento della Segnaletica e delle Vie di Navigazione Interna. Regolamento regionale 20 dicembre 2002, n. 6.**

- 1 Ai sensi dell'art. 62 "Navigazione in prossimità delle rive, con esclusione di fiumi e canali" del suddetto Regolamento si richiama al comma 1 che, ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, le unità nautiche a motore non possono:
  - a) circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante quelle manovre essi devono scegliere la via più breve;
  - b) circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne.
- 2 E' considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d'acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d'acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell'acqua.
- 3 Il comma 1 lettera a non si applica:
  - a) alle unità nautiche a propulsione elettrica;
  - b) alle unità nautiche dei pescatori professionisti al lavoro.
- 4 E' vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, ninfee). Di regola, occorre tenere, da queste una distanza di almeno 25 m.
- 5 L'Ispettorato di Porto territorialmente competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:
  - a) le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige;
  - b) non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti.

**Art. 54 - Specifiche per la laguna di Venezia e gronda lagunare**

- 1 Ai sensi delle Ordinanze del Ministero delle Infrastrutture Magistrato alle Acque di Venezia n. 93/2007 e n. 16/2008 all'art. 3 è vietata la navigazione in zone a basso fondale, o comunque al di fuori dei canali navigabili individuati dalla presenza di segnalamenti sia universali che localmente riconosciuti ovvero delimitati da sponde naturali (argini o barene) comunque compresi nell'elenco di cui ai successivi articoli n. 13, 14, 15, 16 e 17, a tutte le unità in navigazione con propulsione meccanica fatti salvi i casi specificati nei successivi articoli n. 19 e 20.
- 2 Ai sensi dell'art. 5, in prossimità di isole, difese di sponda e barene, la velocità dovrà essere ridotta in modo tale da evitare possibili danni ed erosioni a causa del moto ondoso adottando il limite generico di 7 (sette) chilometri orari ove non vengano espressamente stabiliti dai successivi articoli dei limiti diversi.
- 3 Ai sensi dell'art. 7, sono vietate l'alterazione e la manomissione delle barene (terreni lagunari a bassa giacitura che ospitano vegetazione tipica delle aree salmastre) sia naturali che artificiali poste in essere mediante: ormeggio e/o ancoraggio coinvolgente le strutture di presidio e protezione delle barene; ormeggio in aderenza al ciglio di sponda a mezzo di paline, punteruoli e altri attrezzi similari (ancore, corpi morti, remi, pagaie, etc.); infissione delle paline di sostegno di reti da pesca tipo tresse e/o seragie lungo i cigli spondali; operazioni di alaggio e varo di unità nautiche; attività di campeggio di qualunque natura
- 4 Nella laguna di Venezia sono mappati i limiti di velocità vigenti nei canali lagunari ai sensi dell'ordinanza del Magistrato alle Acque n.93/2007 e successive modifiche, in vigore dal 1 gennaio 2008. Il limite massimo consentito è 20 km/h. E' fatto obbligo comunque di osservare i limiti di velocità indicati sulla apposita segnaletica posta sul territorio facendo riferimento a quanto descritto nel titolo II° art. da 13 a 17
- 5 Al titolo III "Aree blu e bassi fondali" ai sensi dell'art. 18, nell'ambito della Laguna di Venezia vengono individuate delle "Aree Blu" evidenziate con apposito reticolo allo scopo di elevare il grado di

tutela e salvaguardia a favore di alcuni pregiatissimi ambiti lagunari caratterizzati dalla presenza di strutture morfologiche naturali di fondamentale importanza per la conservazione di un equilibrato regime idraulico lagunare.

- 6 Ai sensi dell'art. 19, per bassi fondali si intendono gli specchi acquei lagunari caratterizzati da profondità di poche decine di centimetri e comunque esterni ai canali e alle canalette navigabili della Laguna di Venezia, così come individuati negli articoli n. 13, 14, 15, 16 e 17.
- 7 Ai sensi dell'art. 20, fermi restando i limiti massimi di velocità stabiliti dalla Ordinanza, nei canali e nelle canalette navigabili compresi nelle aree blu della Laguna di Venezia, la navigazione è consentita alle seguenti unità:
- a) unità impiegate in servizi di pronto intervento, di pronto soccorso e di polizia;
  - b) unità a remi;
  - c) unità a vela, compatibilmente con i limiti di pescaggio, anche se procedenti con la propulsione meccanica del motore ausiliario, escluse le unità a motore con vele ausiliarie c.d. "Motorsailers";
  - d) unità a motore, aventi larghezza massima fuori tutto non superiore a metri 2,30 (metri due e centimetri trenta), fatta eccezione per le unità in navigazione nelle canalette di Lugo, Cornio, Lova e Cavaizza, la cui larghezza massima fuori tutto non potrà superare metri 1,80 (metri uno e centimetri ottanta);
  - e) unità a motore tipiche e tradizionali della laguna di Venezia corrispondenti alle seguenti tipologie: bragosso, bragagna, trabaccolo, peata, burchio, burchiella, sanpiero, topo, topa, batelo a pisso, batela, cofano, sandolo, patanella, caorlina, batelon;
  - f) unità a motore utilizzate ed autorizzate per la pesca professionale di specie ittiche lagunari, nei soli periodi e tempi in cui il prelievo delle stesse è regolamentato da specifiche disposizioni dell'autorità competente;
  - g) unità a motore da diporto denominate house boats.
- 8 I titolari delle unità di cui ai punti n. c), d), e) ed g), se intendono utilizzare le medesime per attività commerciali, devono essere muniti di autorizzazione del Magistrato alle Acque.
- 9 Ai sensi dell'art. 23, nell'ambito dei bassi fondali esterni alle aree blu, allo scopo di garantire la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza della navigazione, fermo restando il limite massimo di 7 (sette) chilometri orari, è consentita la navigazione alle seguenti unità:
- a) unità impiegate in servizi di pronto intervento, di pronto soccorso e di polizia;
  - b) alle unità a remi;
  - c) unità a vela, anche se procedenti con la propulsione meccanica del motore ausiliario, purché di potenza non superiore a 15 (quindici) HP, escluse le unità a motore con vele ausiliarie c.d. "Motorsailers";
  - d) unità a motore tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia di cui al punto 5 art. 18 della presente Ordinanza, dotate di motore avente potenza non superiore a 15 (quindici) HP;
  - e) unità a motore, per la cui conduzione non è richiesta la patente nautica, condotte da titolari di licenza in corso di validità per la pesca e/o la caccia sportiva, nella Laguna di Venezia, nell'esclusivo esercizio delle predette attività negli specchi d'acqua interessati;
  - f) unità a motore utilizzate ed autorizzate per la pesca professionale di specie ittiche lagunari, nei soli periodi e tempi in cui il prelievo delle stesse è regolamentato da specifiche disposizioni dell'autorità competente.

## Sezione 2. Risorse idrobiologiche e della fauna ittica

### Art. 55 - Protezione del patrimonio ittico

- 1 Ai sensi del comma 1, art. 4 della Legge regionale n. 19 del 1998 la gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale, uniformandosi alle indicazioni contenute nei regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province sulla base degli indirizzi di coordinamento forniti dal regolamento quadro regionale e nelle Carte ittiche provinciali.
- 2 Ai sensi dell'art. 22, le concessioni a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Provincia previa acquisizione del parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo. Le modalità di rilascio di tali concessioni sono previste dai regolamenti provinciali che devono prevedere la riduzione di ogni impatto paesaggistico sull'ambiente fluviale, fisico-chimico e di alterazione degli alvei.
- 3 Ai sensi dell'art. 23 comma 1, negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, ivi comprese quelle relative ai regolamenti provinciali.
- 4 Gli scarichi degli impianti di acquacoltura devono osservare i parametri di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale.
- 5 Nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l'esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni.
- 6 L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14.
- 7 L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Provincia ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dai regolamenti provinciali. All'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la Provincia può altresì autorizzare l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 in bacini all'uopo predisposti.
- 8 Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone.

#### **Art. 56 - Protezione del patrimonio ittico marittimo**

- 1 Ai sensi dell'art 1 del decreto del presidente della Repubblica n.1639 del 02 ottobre 1968, recante "regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n.963, concernente la disciplina della pesca marittima", il regolamento si applica alla pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo poste fuori dalle attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in materia di pesca. Nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra, le presenti disposizioni si applicano a partire dalla congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.
- 2 Ai sensi dell'art 87 del medesimo regolamento, si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza, stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri. Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata:
  - a) storione (*Acipenser s.p.p.*) cm 60
  - b) storione lodano (*Huso Huso*) cm 100
  - c) anguilla (*Anguilla Anguilla*) cm 25
  - d) spigola (*Dicentrarchus labrax*) cm 20
  - e) sgombro (*Scomber s.p.p.*) cm 15
  - f) palamita (*Sarda Sarda*) cm 25
  - g) tonno (*Thannus Thynnus*) cm 70
  - h) alalonga (*Thannus Alalunga*) cm 40
  - i) tonnetto (*Euthynnus alletteratus*) cm 30

- |    |   |        |
|----|---|--------|
| j) | pesce spada ( <i>Xiphias gladius</i> )                | cm 140 |
| k) | triglia ( <i>Mullus sp.</i> )                         | cm 9   |
| l) | sogliola ( <i>Solea vulgaris</i> )                    | cm 15  |
| m) | merluzzo o nasello ( <i>Merluccius merluccius</i> )   | cm 11  |
| n) | cefalo ( <i>Mugil sp.</i> )                           | cm 20  |
| o) | cernia ( <i>Ephinephelus e Polyorian americanum</i> ) | cm 45  |
| p) | orata ( <i>Sparus auratus</i> )                       | cm 20  |
| q) | go ( <i>Gobios ophiocephalus</i> )                    | cm 12  |
| r) | passera pianuzza ( <i>Platichthys flesus</i> )        | cm 15  |
- 3 Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non più del 10 per cento di quelle indicate al comma precedente.
- 4 Ai sensi dell'art 88, si considerano crostacei allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti:
- |    |                                       |       |
|----|---------------------------------------|-------|
| a) | aragosta ( <i>Palinurus elephas</i> ) | cm 30 |
| b) | astice ( <i>Homarus gammarus</i> )    | cm 30 |
| c) | scampo ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) | cm 7  |
- 5 Ai sensi dell'art 89, si considerano molluschi bivalvi (*Lamellibranchi*) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:
- |    |  |        |
|----|--|--------|
| a) | ostrica ( <i>Ostrea sp.</i> )                          | cm 6   |
| b) | mitilo ( <i>Mitilus sp.</i> )                          | cm 5   |
| c) | vongola ( <i>Venus gallina e Venerupis sp.</i> )       | cm 2,5 |
| d) | tartufo di mare ( <i>Venus verrucosa</i> )             | cm 2,5 |
| e) | cannello o cannicchio ( <i>Solen sp. e Ensis sp.</i> ) | cm 8   |
| f) | datteri di mare ( <i>Lithophaga Lithopaga</i> )        | cm 5   |
| g) | capasanta ( <i>Pecten jacobaeus</i> )                  | cm 10  |
| h) | tellina ( <i>Donax trunculus</i> )                     | cm 2   |
- 6 Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli che precedono, eventualmente catturati, debbono essere rigettati in mare. Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato è tollerata la presenza di non più del 10% calcolato in peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti articoli 87, 88 e 89. Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di astice di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l'addome (art.91).
- 7 Per la tutela della montata del novellame verso le acque interne, il Ministro per la Marina Mercantile può vietare o limitare l'esercizio della pesca in zone di mare poste a distanza inferiore ai 200 metri tanto avanti che lateralmente il luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini di acqua salsa o salmastra nei quali viene esercitata la piscicoltura e la molluschicoltura. Chi vi ha interesse è tenuto a porre le segnalazioni di divieto (art.92).
- 8 Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura degli organismi marini, sia pelagici che bentonici, effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca (art.94).
- 9 Ai sensi dell'art.98, il Ministro per la Marina Mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che, sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.

- 10 E' vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 200 metri della congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini (art. 105).
- 11 E' vietato l'impiego di reti di circuizione munite di chiusura azionata meccanicamente, di tipo "cianciolo" e simili, nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa (art.107).
- 12 L'uso di fonti luminose per l'impiego di reti da circuizione è vietato nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a 30 metri entro tre miglia marine dalla costa. Il capo del compartimento, al fine della tutela delle risorse biologiche del mare, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire ogni altra disposizione circa la località di esercizio, i periodi di tempo e i tipi degli strumenti pescherecci per la pesca con fonti luminose nelle acque del compartimento (art.108).
- 13 Ai sensi dell'art.110 ter, è, fatto divieto di utilizzare coperture del sacco o comunque dispositivi di montaggio e di armamento atti ad ostruire o chiudere le maglie o di avere per effetto la riduzione della selettività del sacco. E' consentito l'uso di foderoni di protezione o di altro materiale fissato unicamente al di sotto del sacco per attenuare o prevenire i danni derivanti alla rete dall'abrasione del fondo marino. E' consentito l'uso di doppi sacchi, a condizione che la apertura delle maglie dei sacchi esterni risulti almeno tre volte quella delle maglie del sacco della rete e che la loro larghezza stirata corrisponda ad un valore compreso tra i 100 e 150 per cento della larghezza stirata del sacco interno.
- 14 E' vietato l'uso di reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra (art.111)
- 15 La pesca dell'aragosta (*Palinurus elephas-P. vulgaris*) è vietata dal 1° gennaio al 30 aprile. La pesca dell'astice (*Homarus gammarus-H. vulgaris*) è parimenti vietata dal 1° gennaio al 30 aprile (art.132).

#### **Art. 57 - Regolamento quadro regionale e regolamenti Provinciali per la pesca**

- 1 Ai sensi del comma 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della Legge regionale n. 19 del 1998 la Regione del Veneto:
  - a) al fine di assicurare l'unitarietà amministrativa, esercita le funzioni regolamentari, di indirizzo e di coordinamento in materia di pesca, di acquacoltura e di gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico, anche mediante l'ausilio dei competenti enti tecnici, scientifici e della ricerca e altresì avvalendosi degli strumenti di consultazione previsti dalle vigenti disposizioni regionali e nazionali per la pesca professionale e dilettantistico-sportiva. Per le esclusive finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto del Veneto, un regolamento quadro regionale per la pesca e per l'acquacoltura. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, in accordo con le Province territorialmente competenti, promuove intese con le Regioni cointeressate.
- 2 Ai sensi del comma 1 e 2, dell'articolo 7, della Legge regionale n. 19 del 1998:
  - a) il regolamento quadro adottato dalla Giunta regionale finalizzato a fornire indirizzi di coordinamento per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne della regione, contiene indicazioni di ordine generale in materia di:
    - i. forme e modalità di coltivazione delle acque;
    - ii. criteri di redazione delle carte ittiche provinciali;
    - iii. tipi di pesca, strumenti e esche consentite, nonché limitazioni di cattura;
    - iv. periodi di divieto di pesca e dimensioni minime dei pesci;
    - v. specie ittiche di cui è consentita la semina;
    - vi. misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;

- vii. disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le operazioni di ripopolamento;
  - viii. programmazione delle attività di contenimento delle specie aliene invasive, anche attraverso metodologie di pesca collettiva o subacquea autorizzata, anche nelle zone con limitazione di pesca (no kill, riposo biologico e selettiva).
- b) La Provincia può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale e dell'ecosistema delle acque confinanti.

#### **Art. 58 - Carta ittica**

- 1 Ai sensi dell'articolo 5 della Legge regionale n. 19 del 1998, al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, ciascuna Provincia predispone nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la propria Carta ittica articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l'ecosistema
- 2 La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, contiene:
  - a) le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento;
  - b) l'elenco delle specie autoctone di cui è consentita l'immissione, di quelle a rischio di rarefazione a livello regionale, le azioni di salvaguardia e, nelle zone A (salmonicola), B (ciprinicola) e nei fiumi e foci di fiumi delle zone C (salmastra), l'individuazione dei corpi idrici che le contengono o che potenzialmente potrebbero contenerle. Per tali corpi idrici, o in parti di essi, devono essere indicati i provvedimenti di salvaguardia;
  - c) l'elenco delle specie ittiche alloctone invasive già presenti sul territorio regionale di cui è proibita l'introduzione, la reintroduzione e la reimmissione in acqua dopo la cattura e le conseguenti metodologie di riduzione o eradicazione;
  - d) l'elenco delle specie alloctone di importanza sportiva, individuando e destinando acque vocate alla loro tutela. In tali acque è possibile fissare lunghezze massime di cattura.
- 3 Al fine della salvaguardia e dell'incremento del patrimonio acquatico, le Province possono istituire zone di divieto di pesca con riferimento sia alla pesca dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale. Tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta ittica provinciale.

#### **Art. 59 - Censimento delle acque**

- 1 Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 6 della Legge regionale n. 19 del 1998, allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, le Province individuano le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni. Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni.

#### **Art. 60 - Piani di miglioramento della pesca**

- 1 Ai sensi dell'articolo 8 della Legge regionale n. 19 del 1998:
  - a) la Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna stessa;

- b) i piani di miglioramento possono prevedere l'autorizzazione all'immissione, da effettuarsi esclusivamente in forma sperimentale e controllata in acque appositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;
  - c) Il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell'ambito del periodo di attuazione del piano medesimo.
  - d) la Giunta regionale stabilisce, sentite le Province, gli obiettivi annuali e pluriennali per le zone ciprinicole (B) e salmastre (C), al fine dell'attuazione di interventi di riqualificazione ittica, per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento e alla rivitalizzazione di singoli corpi idrici o parte di essi. Tali azioni, che potranno avere anche carattere sperimentale, possono essere attuate anche in sinergia con associazioni o federazioni di gestione della pesca dilettantistico sportiva.
- 2 Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della Legge regionale n. 19 del 1998:
- a) per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla Provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché il rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

#### **Art. 61 - Scale di risalita**

- 1 Ai sensi del comma 1, art. 11 ter della Legge regionale n. 19 del 1998 i concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto anche esistente che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di risalita.
- 2 Gli elaborati progettuali relativi devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di risalita la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere. I concessionari di opere idroelettriche e di derivazioni idriche sono tenuti al rispetto dell'obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale.

#### **Art. 62 - Divieti ed obblighi sulla pesca**

- 1 Ai sensi dell'articolo 12 della Legge regionale n. 19 del 1998:
- a) sono proibite la pesca con materiale esplosivo, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.
  - b) è vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla Legge.
  - c) è vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.
  - d) nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.
  - e) è vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della Provincia salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 5 bis.
  - f) è fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari.
  - g) è vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento Provinciale.
  - h) è fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.
  - i) nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) sono proibiti il trasporto e la detenzione sul luogo di pesca e l'uso come esca di pesce vivo.

- j) nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di ogni animale vertebrato come esca.
- k) eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l'uso, come esca, di sole specie autoctone.

#### **Art. 63 - Lunghezze minime di cattura**

- 1 L'articolo 13 della Legge regionale n. 19 del 1998 definisce lunghezze minime per esercitare la pesca per determinate specie, tra le quali quelle iscritte nell'All. II della Direttiva Habitat:
  - a) trota di lago *Salmo trutta trutta*: cm 30;
  - b) trota marmorata *Salmo trutta marmoratus*: cm 30;
  - c) trota fario *Salmo trutta trutta*: cm 22;
  - d) temolo *Thymallus thymallus*: cm 30;
  - e) salmerino alpino *Salvelinus alpinus*: cm 22;
  - f) pesce persico *Perca fluviatilis*: cm 20;
  - g) pesce persico *Perca fluviatilis*, nei laghi e bacini lacustri: cm 12;
  - h) tinca *Tinca tinca*: cm 25;
  - i) carpa *Cyprinus carpio*: cm 30;
  - j) barbo *Barbus plebejus*, cavedano *Leuciscus cephalus*, savetta *Chondrostorna soetta*, pigo *Rutilus pigus*: cm 20;
  - k) luccio *Esox lucius*: cm 40;
  - l) gambero di fiume *Austropotarnobius pallipes italicus*: cm 10;
  - m) anguilla *Anguilla anguilla*: cm 40.
- 2 Al fine di tutelare la fauna acquatica, le Province hanno facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci di cui al comma precedente.

#### **Art. 64 - Periodi di proibizione della pesca**

- 1 L'articolo 14 della Legge regionale n. 19 del 1998, per salvaguardare e tutelare le epoche di riproduzione ittica, vieta l'esercizio della pesca in determinati periodi e per determinate specie, tra le quali quelle iscritte nell'All. II della Direttiva Habitat:
  - a) Salmonidi, esclusa la trota iridea, dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
  - b) Temolo, dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
  - c) Persico reale, dal 1° aprile al 31 maggio;
  - d) Tinca, dal 15 maggio al 30 giugno;
  - e) Carpa, dal 15 maggio al 30 giugno;
  - f) Luccio, dal 1° gennaio al 31 marzo;
  - g) Gambero di fiume, dal 1° ottobre al 30 giugno;
  - h) Storione *arcipenser naccarii*, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

#### **Art. 65 - Vigilanza**

- 1 Ai sensi del comma 1, art. 15 della Legge regionale n. 19 del 1998 le Province assicurano la vigilanza sulle acque dei rispettivi territori di competenza e coordinano anche l'attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate.

#### **Art. 66 - Norme di salvaguardia**

1 Ai sensi dell'articolo 16 della Legge regionale n. 19 del 1998:

- a) la Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l'esercizio della pesca per periodi e località determinati, anche su richiesta dei titolari di concessioni di diritto di pesca.
- b) La Provincia sospende il rilascio di nuove licenze di pesca professionale in zona B fino alla ridefinizione delle Carte ittiche provinciali ai sensi della lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 7.
- c) Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.
- d) Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva, deve darne avviso alla Provincia e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell'evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal regolamento provinciale, secondo le norme di carattere generale impartite dalla Provincia medesima, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Lo stesso deve inoltre presentare alla Provincia il piano dell'intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire. Alle relative operazioni provvedono le Province, anche con l'uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato.
- e) Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalle Province o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente Legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l'intervento.
- f) Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla Provincia competente per territorio.

**Art. 67 - Contravvenzioni ai sensi dell'art 7 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4. Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96.**

1 Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

- a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;
- b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;
- c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore;
- d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplosive, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
- e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalità di cui alla lettera d);
- f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati;
- g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

- h)* sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
  - i)* sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso.
- 2 In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare.
- 3 I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
- 4 Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) 1967/06.

**Art. 68 - Illeciti amministrativi ai sensi dell'art 10 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4. Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96.**

- 1 Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
- a)* effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di validità;
  - b)* pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;
  - c)* detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;
  - d)* pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
  - e)* pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa comunitaria e nazionale;
  - f)* effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa nazionale e comunitaria;
  - g)* pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
  - h)* pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione;
  - i)* detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
  - j)* manomettere, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
  - k)* navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale;
  - l)* falsificare o occultare la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca;

- m)* violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
  - n)* violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
  - o)* effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
  - p)* utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
  - q)* occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
  - r)* intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
- 2 I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
- 3 Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/06.

### Capo III. Ambienti agricoli e urbani

#### Art. 69 - Acque reflue urbane

- 1 In applicazione dell'articolo 23, comma 1 del Piano Tutela Acque della Regione Veneto (PTA), tutti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2000 abitanti equivalenti (AE) devono essere provvisti di un trattamento secondario o di un trattamento equivalente, eventualmente integrato da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio.
- 2 Su tutti gli impianti di depurazione di cui al comma precedente, è obbligatorio installare un sistema di disinfezione, che deve essere attivato in ragione delle acque, quali punti di prelievo di acque per uso potabile o irriguo, zone di balneazione, secondo le prescrizioni dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e in relazione ai periodi di effettivo utilizzo delle acque. Sono comunque ammesse eventuali disposizioni specifiche da applicare per particolari tratti di bacino idrografico o per singole situazioni locali.
- 3 Ai sensi dell'articolo 25 del PTA gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile sia direttamente che attraverso bacini scolanti, e gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano direttamente in area sensibile sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per azoto e fosforo; tuttavia, come già disposto dall'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva CEE n. 271 del 1991, i limiti di emissione per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, indipendentemente dalla dimensione dell'agglomerato servito, che recapitano in area sensibile direttamente o attraverso il bacino scolante, è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.
- 4 Ai sensi dell'art. 30 del PTA è vietato di norma lo scarico sul suolo, ad eccezione dei casi specificatamente indicati.
- 5 Ai sensi dell'art. 31 del PTA è vietato di norma lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. In deroga al divieto, la Provincia, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda dalla quale sono state prelevate, delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave e delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico, purché siano restituite in condizioni di qualità non peggiori rispetto al prelievo. La Provincia può autorizzare altresì, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento della falda acquifera.
- 6 Ai sensi dell'art. 12 del Piano di tutela delle acque (PTA) sono aree sensibili nella regione biogeografica continentale:
  - a) le acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa, misurati lungo il corso d'acqua stesso;
  - b) i corpi idrici ricadenti all'interno del Delta del Po, così come delimitato dai suoi limiti idrografici;
  - c) la Laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all'interno del bacino scolante ad essa afferente, area individuata con il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000", la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
  - d) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2

febbraio 1971”, ossia il Vincheto di Cellarda in Comune di Feltre (BL) e la valle di Averno in Comune di Campagna Lupia (VE);

- e) i laghi naturali di seguito elencati: lago di Lago (TV), lago di Santa Maria (TV), Lago di Garda (VR), lago del Frassino (VR), lago di Fimon (VI) ed i corsi d’acqua immissari per un tratto di 10 Km dal punto di immissione misurati lungo il corso d’acqua stesso;
- f) il fiume Mincio.

7 Ai sensi dell'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue devono essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. Viene inoltre previsto che i fanghi debbano essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulta appropriato.

#### **Art. 70 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola**

- 1 Ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006, recepito con la deliberazione della Giunta regionale n. 2495 del 2006, sono regolamentate le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue aziendali, sia per le zone vulnerabili che per le rimanenti aree della regione biogeografica continentale del Veneto non designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola.
- 2 Il programma d'azione per le zone designate vulnerabili ai nitrati del Veneto, approvato in applicazione dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 1999, contiene le disposizioni più restrittive concernenti la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica ai sensi di quanto stabilito dalla direttiva CEE n. 676 del 1991. Nella regione biogeografica continentale, in conformità all'articolo 13 delle “Norme tecniche di attuazione” del Piano di Tutela delle acque, è designato vulnerabile l'intero territorio dei Comuni delle Province di Verona e Vicenza tributarie del bacino del Garda e del Mincio, il Bacino Scolante in laguna di Venezia, l'area dei 100 Comuni dell'alta pianura veneta di ricarica degli acquiferi, nonché l'intera Provincia di Rovigo ed il Comune di Cavarzere (VE). Sono regolamentati in tutto il territorio vulnerabile gli adempimenti delle aziende agrozootecniche in termini di obblighi amministrativi, di stoccaggio degli effluenti palabili e non palabili, di rispetto dei massimali di azoto zootecnico utilizzabile per unità di superficie, nonché i divieti spaziali e temporali prescritti per l'utilizzazione agronomica di qualsiasi tipo di fertilizzante contenente azoto sia di origine organica che chimica.
- 3 L'articolo 4, comma 10, del Secondo programma d'Azione di cui al comma 2, impone nelle zone designate Vulnerabili il divieto dell'utilizzo dei letami e dei materiali assimilati limitatamente ai seguenti habitat di interesse comunitario: 6110\*, 6170, 6210\* e 6230\*, 7140, 7230, 7210\* e 7220\*.

#### **Art. 71 - Divieto di utilizzazione agronomica dei letami**

- 1 Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006<sup>17</sup>, recepito nell'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 2495 del 2006, l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
  - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
  - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
  - c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le aree ove siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale e le aree recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
  - d) nelle zone di tutela assoluta costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi, fatte salve le disposizioni

---

<sup>17</sup> Il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, che lo sostituisce integralmente. Tutti i riferimenti al citato decreto ministeriale del 7 aprile 2006, se compatibili, si intendono fatti al decreto del 25 febbraio 2016.

dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente alle zone di rispetto;

- e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- f) su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua.

- 2 Ai sensi del comma 2 dell'Allegato di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 1 lettera e) non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali.
- 3 Ai sensi del comma 3 dell'Allegato A di cui al comma 1, l'utilizzo dei letami è vietato in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

#### **Art. 72 - Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami<sup>18</sup>**

- 1 Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 aprile 2006, recepito nell'articolo 5 dell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 2495 del 2006, l'utilizzo dei liquami, oltre che nel caso di utilizzazione dei letami, relativamente ai provvedimenti di divieto o prescrizioni in ordine alla prevenzione di malattie, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
  - a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera f);
  - b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
  - c) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
  - d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
  - e) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti dai competenti strumenti di pianificazione, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
  - f) su colture foraggere nelle tre o due settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
  - g) fatte salve eventuali interdizioni dovute ai casi specificati al comma 3 dell'articolo 62, l'utilizzo dei liquami è vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 febbraio.
- 2 I limiti massimi di pendenza di cui alla lettera a) del comma 1, in presenza di sistemazioni idraulico agrarie, possono essere incrementati fino al 20-30%, rispettando le tecniche di spandimento, i criteri generali e i sistemi di distribuzione di cui al comma 6 dell'articolo 5 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2495 del 2006.

#### **Art. 73 - Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue**

- 1 I divieti di cui al comma 1 dell'articolo 63 si applicano, per effetto dell'articolo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2495 del 2006, anche all'utilizzo agronomico delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole, silvicole e zootecniche di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

---

<sup>18</sup> Ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami; qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui alle acque reflue provenienti dalle aziende agricole, silvicole e zootecniche.

- 2 Per l'utilizzo agronomico delle acque reflue di cui al comma 2, il limite massimo di pendenza alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 è del 15%.

#### **Art. 74 - Regime di condizionalità in agricoltura**

- 1 Oltre ai criteri di gestione obbligatoria e alle buone condizioni agronomiche e ambientali espressamente citate nel presente provvedimento, il rispetto di tutte le altre norme di tutela della biodiversità previste dal regime di condizionalità in agricoltura di cui al regolamento UE n. 1306 del 2013 e al vigente decreto ministeriale n. 3536/2016 e al recepimento normativo regionale, qualora non in contrasto con le misure di conservazione di cui ai Titoli IV, V e VI, concorrono al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 dell'art. 1.
- 2 Il regime di cui al comma 1 si intende modificato, anche ai sensi del presente provvedimento, qualora intervengano variazioni ai regolamenti comunitari, ai decreti ministeriali di riferimento ed alla conseguente disciplina regionale di recepimento in materia di condizionalità.

#### **Art. 75 - Fertilizzazione e fasce inerbite dei corpi idrici**

- 1 Ai sensi della norma BCAA 1 di Condizionalità di cui al Reg. 1306/2013, che deve essere rispettata nelle aziende soggette al regime di condizionalità in agricoltura, attualmente recepita dalla deliberazione della giunta regionale n. 612 del 2015:
- a) è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'articolo 22 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 aprile; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'articolo 23 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 aprile 2006.
  - b) il divieto di cui alla lettera a) vige sia per le zone designate vulnerabili ai nitrati, sia per le zone ordinarie, non vulnerabili. Le eventuali deiezioni di animali al pascolo o bradi in prossimità dei corsi d'acqua non costituiscono violazione del presente impegno;
  - c) nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione;
  - d) sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto c), è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

#### **Art. 76 - Mantenimento di una superficie agricola**

- 1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, le superfici sono considerate mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.
- 2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 2015, fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, l'attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:
- a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;

- b) limitare la diffusione delle infestanti;
  - c) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
  - d) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.
- 3 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale n. 1420 del 2015, fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, e quanto previsto al comma 1 del presente articolo, i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639 del 2014 e di quelle sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese le superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, "Pascoli magri", sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.
- 4 Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale n. 1420 del 2015, le Regioni possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita al comma 3 e un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, di cui al comma 3, e per anno, dandone comunicazione, con le modalità previste nell'articolo 13 del presente decreto, all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306 del 2013. In assenza dei provvedimenti delle Regioni, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.<sup>19</sup>
- 5 La Giunta regionale, con deliberazione n. 835 del 2015, ha stabilito, in applicazione del comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1420 del 2015, che il carico di bestiame per unità di superficie, espresso in unità bestiame adulto per ettaro (UBA/ha), che deve essere assicurato per il periodo di pascolamento al fine dell'assolvimento dell'attività agricola di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) del Consiglio e del Parlamento del 13 dicembre 2013 n. 1307, sulle superfici condotte a pascolo ubicate al di sopra dei 600 m in zona montana, delimitata ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto, è pari a 0,2 UBA per ettaro.

#### **Art. 77 - Pratiche importanti per la conservazione degli habitat di interesse comunitario**

- 1 L'articolo 7, lettera b) del regolamento (UE) n. 639 del 2014, individua, tra le pratiche locali tradizionali idonee all'individuazione dei prati permanenti, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307 del 2013, le pratiche importanti per la conservazione degli habitat elencati nell'Allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e dei biotopi e habitat di cui alla direttiva CE n. 147 del 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

---

<sup>19</sup> Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. La Regione può stabilire che, oltre alle superfici a prato permanente, siano prese in considerazione, ai fini del calcolo del carico, definendone le relative modalità, anche altre superfici aziendali utilizzate per il pascolo ovvero la produzione di foraggi, dandone comunicazione, con le modalità previste nell'articolo 13 del presente decreto, all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Nel caso in cui il Comune di ubicazione dei pascoli di cui al comma 3 non coincida con il Comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici. Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in Comuni non limitrofi al Comune di ubicazione dell'allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

- 2 Ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 1420 del 2015, le Regioni trasmettono, nei termini stabiliti dall'articolo 13 dello citato decreto, all'organismo di coordinamento - Agea- di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306 del 2013, secondo le modalità dallo stesso definite, i criteri agricoli di mantenimento ed i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale a cui sono applicati.

#### **Art. 78 - Attività agricola minima**

- 1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale del 18 novembre 2014, le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.
- 2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 1420 del 2015:
- a) fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, nei casi in cui le superfici di cui al comma 1 soggiacciono a particolari vincoli ambientali, in termini di pendenza, altimetria e ridotta produttività che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento, il pascolo su tali superfici è effettuato, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.
  - b) In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.
  - c) Le Regioni, dandone comunicazione, entro il termine di cui all'articolo 13 del presente decreto, all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, - Agea- del regolamento (UE) n. 1306 del 2013, possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita al comma 2 e, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno. In assenza dei provvedimenti delle Regioni, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda. Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di prato permanente è eseguito con le modalità descritte nell'articolo 2, commi 4 e 5.
  - d) In assenza di provvedimenti della Regione, che possono essere riferiti anche a specifiche aree, le superfici di cui ai commi 1 e al punto a) del comma 2 sono riferite ai prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a 1800 m.
  - e) Le superfici di cui al punto a) sono quelle con una pendenza maggiore al trenta per cento.
  - f) La Regione può individuare ulteriori superfici aventi le caratteristiche di cui ai commi 1 e al punto a) del comma 2 nonché le superfici naturalmente mantenute sulle quali è consentito che l'attività agricola sia svolta ad anni alterni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, comunicando i relativi estremi catastali all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306 del 2013.

#### **Art. 79 - Prodotti fitosanitari in agricoltura**

- 1 In Veneto sono applicate tutte le discipline che definiscono la regolamentazione per l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento CEE n. 1107 del 2009. È inoltre applicato il decreto legislativo n. 150 del 2012 che recepisce la direttiva CE n. 128 del 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'uso sostenibile dei pesticidi<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Gradualmente si renderà esecutivo il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2014 "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

- 2 La deliberazione della Giunta regionale n. 2136 del 2014 ha approvato le disposizioni per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la formazione e le relative prescrizioni.

**Art. 80 - Produzione di energia da fonti rinnovabili**

- 1 Ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ed ai sensi della delibera del Consiglio regionale n.5 del 31 gennaio 2013 si considerano non idonei all'installazione di impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati a terra, in ragione della loro particolare sensibilità e/o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali e paesaggistiche, i siti e le aree, come analizzati e riportati nell'Allegato A della delibera del Consiglio regionale, e di seguito sinteticamente elencati:
- a) Siti inseriti nella lista mondiale dell'UNESCO;
  - b) Zone di particolare interesse paesaggistico, ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio;
  - c) Zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
  - d) Rete Natura 2000;
  - e) Aree naturali protette a diversi livelli, istituite ai sensi della L. n. 349/1991 e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;
  - f) Aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, DOC, DOCG, produzioni tradizionali), art. 12, comma 7, D. Lgs. n. 387/2003.

## Capo IV. Tutela della fauna e della flora selvatica

### Sezione 1. Tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora

#### Art. 81 - Tutela delle specie animali

- 1 Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a) del decreto del presidente della Repubblica n. 357 del 1997, è fatto divieto di:
  - a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
  - b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
  - c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
  - d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
- 2 Per le specie di cui al comma precedente, è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- 3 I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

#### Art. 82 - Cattura di anfiabi

- 1 In applicazione dell'articolo 5 della Legge regionale n. 53 del 1974 è vietata durante tutto l'anno nel territorio regionale la cattura di uova e girini di tutte le specie di Anfibi. La cattura di tutte le specie del genere *Rana* L. (rana) è consentita dal 1° maggio al 1° marzo. Nei suddetti periodi la cattura di rane adulte è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona e per genere, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo. È comunque vietata in tutto il periodo dell'anno la cattura di rane durante la notte, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

#### Art. 83 - Specie protette

- 1 In applicazione dell'articolo 6 della Legge regionale n. 53 del 1974 sono considerate protette tutte le specie di muschi, di licheni, di erbe e di arbusti che hanno diffusione naturale e spontanea in tutti i territori classificati montani o in territori classificati comprensori di bonifica montana o comunque sottoposti al vincolo idrogeologico della regione.

#### Art. 84 - Divieto di raccolta per la flora

- 1 Ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale n. 53 del 1974 è vietata la raccolta delle seguenti specie di piante o di parti di esse:
  - a) *Fam. Santalaceae*
    - i. *Osyris Alba* L.
    - ii. *Fam. Carophyllaceae*
    - iii. *Gypsophila papillosa* Porta
    - iv. *gen. Dianthus* L.
  - b) *Fam. Nymphaeaceae*
    - i. *Nymphaea Alba* L.
    - ii. *Nuphar Lutea* (L.) Sibth & Sm
  - c) *Fam. Ranunculaceae*
    - i. *Helleborus Niger* L.

- ii. *Callianthemum kernerarum* Freyn
- iii. *Anemone narcissiflora* L.
- iv. *Anemone sylvestris* L.
- v. *Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre
- vi. *Pulsatilla montana* (Hoppe) Reichenb
- vii. *Clematis alpina* (L.) Miller
- viii. gen. *Aquilegia* L.
- d) Fam. *Paeoniaceae*
  - i. gen. *Paeonia* L.
- e) Fam. *Droseraceae*
  - i. gen. *Drosera* L.
- f) Fam. *Saxifragaceae*
  - i. gen. *Saxifraga* L.
- g) Fam. *Rosaceae*
  - i. *Potentilla nitida* L.
- h) Fam. *Leguminosae*
  - i. *Spartium junceum* L.
- i) Fam. *Geraniaceae*
  - i. *Geranium argenteum* L.
- j) Fam. *Rutaceae*
  - i. *Haplophyllum patavinum* (L.) G. Don fil.
  - ii. *Dictamnus albus* L.
- k) Fam. *Anacardiaceae*
  - i. *Pistacia terebinthus* L.
- l) Fam. *Aquifoliaceae*
  - i. *Ilex aquifolium* L.
- m) Fam. *Thymeleaceae*
  - i. gen. *Daphne* L.
- n) Fam. *Cistaceae*
  - i. gen. *Cistus* L.
- o) Fam. *Trapaceae*
  - i. *Trapa natans* L.
- p) Fam. *Ericaceae*
  - i. *Erica arborea* L.
  - ii. *Rhodothamnus chamaecistus* (L.) Reichenb
  - iii. *Arbustus unedo* L.
- q) Fam. *Primulaceae*
  - i. *Primula spectabilis* Tratt.
  - ii. *Primula auricula* L.
  - iii. *Cortusa matthioli* L.
- r) Fam. *Oleaceae*

- i. *Phyllyrea latifolia* L.
- s) Fam. *Gentianaceae*
  - i. gen. *Gentiana* L.
- t) Fam. *Apocynaceae*
  - i. *Trachomitum venetum* (L.) Woodson
- u) Fam. *Boraginaceae*
  - I. *Moltkia suffruticosa* (L.) Brand
  - II. *Omphalodes verna* Moench
- v) Fam. *Labiates*
  - i. *Teucrium scorodonia* L.
  - i. *Teucrium flavum* L.
- w) Fam. *Scrophulariaceae*
  - i. gen. *Digitalis* L.
  - ii. gen. *Pederota* L.
  - iii. gen. *Pedicularis* L.
- x) Fam. *Campanulaceae*
  - i. *Campanula erinus* L.
  - ii. *Campanula alpina* Jacq.
  - iii. *Campanula petraea* L.
  - iv. *Campanula cervicaria* L.
  - v. *Campanula thyrsoides* L.
  - vi. *Campanula morettiana* Reichenb.
  - vii. *Campanula rainerii* Perpent
  - viii. *Physoplexis comosa* (L.) Schur
- y) Fam. *Asteraceae* (*Compositae*)
  - i. *Leontopodium alpinum* (L.) Cass
  - ii. gen. *Achillea* L. esclusa *A. millefolium* L.
  - iii. *Artemisia genipi* Weber
  - iv. *Artemisia laxa* Fritsch
  - v. *Artemisia nitida* Bert.
  - vi. *Rhaponticum scariosum* Lam.
  - vii. *Echinops ritro* L. var. *australis* Ten.
- z) Fam. *Liliaceae*
  - i. *Asphodelus fistulosus* L.
  - ii. gen. *Lilium* L.
  - iii. *Paradisea liliastrum* (L.) Bertol.
  - iv. *Hemerocallis lilio-asphodelus* L.
- aa) Fam. *Iridaceae*
  - i. *Iris cengialti* Ambrosi
  - ii. *Iris sibirica* L.
  - iii. *Iris graminea* L.

iv. *Gladiolus palustris* Crantz

v. *Gladiolus imbricantus* L.

bb) Fam. Typhaceae

i. *Thypha minima* Hoppe

cc) Fam. Orchidaceae

i. tutte le specie

2 È altresì vietata la raccolta delle seguenti specie quando sono allo stato arbustivo:

a) *Pinus cembra* L.

b) gen. *Betula*

c) gen. *Sorbus*

d) gen. *Quercus*

e) gen. *Laburnum*

f) *Taxus baccata* L.

3 L'elenco di cui ai commi precedenti può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

4 Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva CEE n. 43 del 1992, con riferimento a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b, della stessa direttiva, è vietato:

a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;

b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

#### **Art. 85 - Raccolta per usi familiari e a carattere commerciale**

1 Ai sensi dell'articolo 7 bis della Legge regionale n. 53 del 1974:

a) al fine di favorire l'offerta di prodotti naturali, sono ammesse la raccolta per usi familiari e la raccolta a carattere commerciale delle specie della flora spontanea diverse da quelle elencate al comma precedente;

b) la raccolta per l'utilizzo commerciale è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi;

c) la raccolta per usi familiari di specie della flora spontanea allo stato fresco il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali di raccolta e di trasformazione di prodotti alimentari è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi;

d) nei territori che insistono su siti della Rete Natura 2000 le attività di raccolta si conformano alla disciplina prevista dalle misure di conservazione e dai piani di gestione.

#### **Art. 86 - Divieto di danneggiamento, estirpazione e asportazione di piante**

1 Ai sensi dell'articolo 8 della Legge regionale n. 53 del 1974 per ognuna delle specie della flora spontanea, diverse da quelle elencate all'articolo 7 della stessa Legge è consentita, nel territorio regionale, la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di un chilogrammo di asparagi selvatici, di muschi e di licheni allo stato fresco e di sei assi floreali (steli fioriferi). Nessuna limitazione è posta al proprietario ed al coltivatore diretto, proprietario o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e quelle infestanti in terreni coltivati, nonché per quelle sfalciate per la fienagione. Sono

tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l'estirpazione o l'asportazione della pianta o di altra parte di essa.

#### **Art. 87 - Raccolta di piante protette**

- 1 Ai sensi dell'articolo 9 della Legge regionale n. 53 del 1974, l'autorità forestale competente per territorio autorizza la raccolta di piante protette, o di parte di esse, ivi comprese quelle elencate all'articolo 7 della L.R. n. 53/74, soltanto ed esclusivamente per scopi scientifici e didattici, fatto salvo il benessere del proprietario del fondo.
- 2 La richiesta di autorizzazione deve specificare lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione. L'autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.

#### **Art. 88 - Commercio**

- 1 Ai sensi dell'articolo 9 della Legge regionale n. 53 del 1974 è vietato commerciare nel territorio regionale le piante spontanee o parti di esse, ad eccezione di quelle che provengono da colture effettuate in giardino e in stabilimenti o serre, accompagnate da certificato di provenienza redatto dal produttore.

### **Sezione 2. Gestione venatoria**

#### **Art. 89 - Protezione particolare**

- 1 Ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 157 del 1992 sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
  - a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);
  - b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes e falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedicephalus*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampanere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*);
  - c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

#### **Art. 90 - Misure necessarie per tutte le specie di uccelli**

- 1 Ai sensi del comma 1 bis, articolo 1 della Legge n. 157 del 1992 lo Stato, le Regioni e le Province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva CE n. 147 del 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.

- 2 Ai sensi del comma 1, articolo 1 della Legge regionale n. 50 del 1993, la Regione del Veneto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge n. 157 del 1992, delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, tutela la fauna selvatica in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali e disciplina il prelievo venatorio, in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e da non arrecare danno alle produzioni agricole.

#### **Art. 91 - Zone di protezione nelle rotte migratorie**

- 1 Ai sensi del comma 3, articolo 1 della Legge regionale n. 50 del 1993, sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)<sup>21</sup>, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi.

#### **Art. 92 - Commissioni per la pianificazione faunistico-venatoria**

- 1 Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge regionale n. 50 del 1993, per lo svolgimento delle funzioni relative ai piani faunistico-venatori, ai programmi d'intervento ed alle iniziative di coordinamento e di controllo, la Regione si avvale della consulenza della Commissione faunistico-venatoria regionale.
- 2 Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della Legge regionale n. 50 del 1993, nell'esercizio delle proprie funzioni, ogni Provincia si avvale della consulenza della Commissione faunistico-venatoria.

#### **Art. 93 - Divieto di uccellazione**

- 1 Ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale n. 50 del 1993:
- a) sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
  - b) il Presidente della Giunta regionale, su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), può autorizzare gli istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi e uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

#### **Art. 94 - Relazione annuale sul passo migratorio e sulle catture**

- 1 Ai sensi del comma 12, articolo 4 della Legge regionale n. 50 del 1993, entro il 30 aprile di ogni anno la Regione predispose una relazione sull'applicazione della Legge medesima, sulle osservazioni del passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate, da inviarsi, tramite il Ministero competente alla Commissione delle Comunità Europee.

#### **Art. 95 - Centro Provinciale di prima accoglienza per fauna selvatica in difficoltà**

- 1 Ai sensi del comma 1, articolo 5 della Legge regionale n. 50 del 1993, chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione alla Provincia competente per territorio entro 24 ore, la quale decide gli interventi necessari.
- 2 A tal fine secondo il comma 1, articolo 5 della Legge regionale n. 50 del 1993 è istituito da ciascuna Provincia il centro Provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà, con compiti specifici.

#### **Art. 96 - Piani faunistico-venatori**

- 1 Ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 della Legge regionale n. 50 del 1993, il regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale prevede in particolare l'indice di densità venatoria minima e

---

<sup>21</sup> Oggi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), da intendere in questo modo qui e nel proseguo del testo.

massima per gli Ambiti territoriali di caccia, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3, articolo 14 della Legge n. 157 del 1992.

- 2 Ai sensi del comma 1, articolo 9 della Legge regionale n. 50 del 1993 le Province, sulla base dei criteri di cui al comma 11, articolo 10 della Legge n. 157 del 1992, predispongono piani faunistico-venatori provinciali. Ai sensi del comma 2, articolo 9 della Legge regionale n. 50/1993, i piani faunistici provinciali comprendono:
  - a) le oasi di protezione, in cui è precluso l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi del comma 3, articolo 10 della L.R. 50/1993;
  - b) le zone di ripopolamento e cattura, in cui è precluso l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi del comma 3, articolo 11 della Legge regionale n. 50 del 1993;
  - c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
  - d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
  - e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
  - f) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;
  - g) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio, a norma del comma 4, articolo 23 della Legge n. 157 del 1992; nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori delle oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;
  - h) programmi di immissione di fauna selvatica.
- 3 Ai sensi del comma 3, articolo 9 della Legge regionale n. 50 del 1993 le Province, in sede di pianificazione sono delegate a determinare l'indice di densità venatoria per i Comprensori, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4, articolo 14 della Legge n. 157 del 1992.
- 4 Ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della Legge regionale n. 50 del 1993, al fine di proteggere la caratteristica fauna, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, le Province svolgono le funzioni tecnico-amministrative inerenti l'attività venatoria sulla base di apposito regolamento che deve tra l'altro prevedere:
  - a) le modalità di iscrizione dei cacciatori ai Comprensori alpini;
  - b) l'impiego dei cani da caccia;
  - c) le modalità dell'esercizio di caccia, basato su rigorosi criteri di salvaguardia, su piani di abbattimento formulati a livello di comprensorio di gestione a seconda della specie;
  - d) l'individuazione di bacini faunistici, al fine dell'adozione, da parte della Giunta provinciale, di particolari misure di salvaguardia di tutte le specie della tipica fauna alpina;
  - e) l'indicazione di densità minime delle specie cacciabili della selvaggina stanziate, al di sotto delle quali non può essere effettuato alcun prelievo venatorio;
  - f) le modalità per la redazione ed attuazione dei piani di prelievo selettivo e di assestamento faunistico;
  - g) le modalità di organizzazione di mostre e trofei di ungulati abbattuti finalizzate anche alla valutazione dello stato delle popolazioni animali.
- 5 Ai sensi del comma 1, art. 12 della Legge regionale n. 50 del 1993, qualora ricorrano eccezionali e particolari necessità ambientali, le Province sono delegate ad istituire coattivamente oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, con particolare riguardo ai territori interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna.

- 6 La Legge regionale del 05 gennaio 2007 n.1 presenta il quadro di sintesi delle misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza (All. D, D.G.R. n. 2463 del 04/08/2009).
- 7 Vengono riportate schematicamente le sintesi delle misure di attenuazione che sono state disposte al fine di rendere non significativi gli impatti del piano faunistico venatorio regionale (2007-2012) sulle specie ed habitat dei Siti Natura 2000 del Veneto. Tali misure sono articolate per siti della Rete Natura 2000 o per gruppi di essi.

#### **Art. 97 - Esercizio dell'attività venatoria**

- 1 Ai sensi del comma 1, art. 12 della Legge n. 157 del 1992, l'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti.
- 2 Ai sensi del comma 8, art. 12 della Legge n. 157 del 1992, l'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria.
- 3 Ai sensi del comma 12, art. 12 della Legge n. 157 del 1992, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza.
- 4 Ai sensi del comma 3, art. 13 della Legge n. 157 del 1992, i bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

#### **Art. 98 - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria**

- 1 Ai sensi del comma 1, art. 18 della Legge n. 157 del 1992, ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
  - a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*), merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre Comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);
  - b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penepole*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);
  - c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);
  - d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).

- 2 Ai sensi del comma 2, articolo 18 della Legge n. 157 del 1992 i termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.
- 3 Ai sensi del comma 1 bis, articolo 18 della Legge n. 157 del 1992 l'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:
  - a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
  - b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.
- 4 Ai sensi del comma 5, art. 18 della Legge n. 157 del 1992 il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le Regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso fermo restando quanto definito nel comma 6, art. 18 della L. n. 157/92.
- 5 Ai sensi del comma 7, art. 18 della Legge n. 157 del 1992 la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
- 6 Ai sensi del comma 7, art. 18 della Legge n. 157 del 1992 non è consentita la posta alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino (*Gallinago gallinago*).

#### **Art. 99 - Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE**

- 1 Le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe al regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 5 della direttiva CEE n. 147 del 2009 e alle prescrizioni sulla caccia, cattura o uccisione di cui all'art. 8 della medesima direttiva, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 19 bis della Legge n. 157 del 1992.

#### **Art. 100 - Introduzione di fauna selvatica dall'estero**

- 1 Ai sensi del comma 1, art. 20 bis della Legge n. 157 del 1992 l'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

#### **Art. 101 - Divieti**

- 1 Ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 157 del 1992:
  - a) è vietato l'esercizio venatorio nei Parchi nazionali, nei Parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di Parchi e riserve naturali;
  - b) è vietato l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
  - c) è vietato cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
  - d) è vietato prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti per scopi di ricerca, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte;
  - e) è vietato distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente Legge;
  - f) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette;

usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre.

#### **Art. 102 - Abilitazione**

- 1 Ai sensi del comma 2, art. 22 della Legge n. 157 del 1992:
  - a) il primo rilascio della licenza avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di Provincia.
  - b) la commissione è composta da almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
  - c) le Regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono comprendere nozioni di zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili.

#### **Art. 103 - Progetti di valorizzazione del territorio e miglioramenti ambientali**

- 1 Ai sensi dell'art. 39 della Legge regionale n. 50 del 1993, i proventi della tassa sulle concessioni regionali sono destinati per la quota dell'80% alle Province che li dovranno destinare alla realizzazione degli interventi a esse attribuiti dalla medesima Legge. Il rimanente 20% è destinato alla Regione con l'obiettivo, tra l'altro, di:
  - a) adottare le misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto alla conservazione degli equilibri naturali;
  - b) attuare studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adottare opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore;
  - c) istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna zone di protezione, con riferimento particolare e prioritario alle specie elencate nell'Allegato I della direttiva CE n. 147 del 2009.
- 2 Il Comitato direttivo degli ambiti territoriali di caccia promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione degli incentivi anche finanziari ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:
  - a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio;
  - b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli;
  - c) il ripristino di zone umide e di fossati;
  - d) la differenziazione delle colture;
  - e) la messa a dimora di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
  - f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
  - g) la tabellazione, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento, la pasturazione invernale degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

#### **Art. 104 - Risarcimenti**

- 1 Ai sensi del comma 1, art. 28 della Legge regionale n. 50 del 1993, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.
- 2 La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle modalità previste dal regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale.

#### **Art. 105 - Vigilanza venatoria**

- 1 Ai sensi del comma 1, art. 27 della Legge n. 157 del 1992 la vigilanza è affidata:

- a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni;
  - b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali;
  - c) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a Parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
- 2 Ai sensi del comma 1, art. 28 della Legge n. 157 del 1992 i soggetti preposti alla vigilanza venatoria possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l'esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
- 3 Ai sensi dell'art. 34 della Legge regionale n. 50 del 1993:
- a) la vigilanza venatoria è delegata alle Province;
  - b) le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente, possono presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.

#### **Art. 106 - Conduzione di cani**

- 1 In applicazione dell'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013:
- a) il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso;
  - b) ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
    - i. utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a m 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni;
    - ii. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
    - iii. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
    - iv. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
    - v. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
- 2 Gli obblighi previsti dal precedente articolo non si applicano ai cani da pastore o da caccia nell'esercizio del servizio di guardia al bestiame e di assistenza all'attività venatoria.

## Capo V. Attività di cava

### Art. 107 - Aree di potenziale escavazione e tutela dell'agricoltura

- 1 Ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale n. 44 del 1982 costituiscono aree di potenziale escavazione le parti del territorio comunale definite zona e ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, dallo strumento urbanistico generale approvato e non escluse dall'attività di cava ai sensi della presente Legge. La parte di territorio comunale interessata dall'attività di cava non può essere in alcun caso superiore alle seguenti percentuali della superficie totale della zona e del Comune:
  - a) 3 % nel caso di cave di ghiaia e sabbia;
  - b) 5 % nel caso di argilla;
  - c) 4% nel caso di compresenza dei suddetti materiali.
- 2 Ai fini dell'osservanza del comma precedente si computa la superficie delle cave in atto, di quelle abbandonate e di quelle dismesse, senza che sia stata attuata la prevista ricomposizione ambientale.

### Art. 108 - Escavazione di materiali litoidi lungo gli alvei dei fiumi

- 1 Le autorizzazioni e/o concessioni, rilasciate dalle autorità idrauliche competenti in conformità alla Legge regionale n. 41 del 1988, ed alle successive deliberazioni della Giunta Regionale, surrogano i provvedimenti autorizzativi previsti dalla Legge quadro sulle attività estrattive, n. 44 del 1982, consentendo che l'esercizio di questa particolare attività di estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua sia teso ad assicurare la funzionalità idraulica della rete idrografica regionale<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Si riporta, per completezza, un estratto della deliberazione della Giunta regionale n. 776 del 2010. «Com'è noto, tra le funzioni trasferite alle Regioni ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 112/998, rientrano anche le attività afferenti la polizia idraulica, da intendersi, ai sensi del R.D. 523/1904, Capo VII, come l'insieme delle attività di vigilanza e di tipo autorizzativo/concessorio che compete all'Amministrazione Pubblica preposta alla tutela dei corsi d'acqua (Autorità Idraulica) finalizzato alla salvaguardia del buon regime delle acque ed alla tutela dell'incolumità pubblica. Infatti, ai sensi degli artt. 93 e seguenti del menzionato R.D. 523/1904, vige il principio generale del divieto di svolgere qualsiasi attività, o di realizzare qualsiasi manufatto, che possa produrre danno alle opere idrauliche, aumentare le condizioni di rischio idraulico, rendere più disagiati o impedire le attività di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria ed intervento di emergenza da parte dell'autorità idraulica e di tutti gli altri eventuali soggetti comunque competenti, tanto, fatto salvo specifica autorizzazione da parte dell'Autorità. Nell'ambito della "polizia idraulica" particolare importanza rivestono gli interventi di estrazione di sabbia, ghiaia ed altro materiale inerte dall'alveo dei fiumi e dei laghi nonché dalle zone golenali. Tale tipologia di opere può rappresentare un'operazione indispensabile al fine di garantire la regolarità del deflusso e necessaria per evitare il verificarsi di straripamenti e alluvioni. E', pertanto, compito della P.A. disporre la realizzazione, per evidenti finalità di pubblico interesse. Nel passato, peraltro, atteso che i materiali accumulatisi hanno, solitamente, un valore commerciale (più o meno elevato a seconda della qualità dello stesso), era prassi consolidata e ammessa dalla normativa in materia, che, previa apposita istanza, fosse consentita l'estrazione a soggetti privati interessati allo sfruttamento del materiale a scopo di lucro, non solo nei casi in cui l'intervento fosse fondamentale per garantire il buon regime del corso d'acqua, ma anche laddove lo stesso, fosse ininfluente e comunque non dannoso sotto l'aspetto idraulico. Attualmente, invece, a seguito delle disposizioni impartite dalla Giunta Regionale con proprie deliberazioni, gli interventi estrattivi di cui trattasi sono consentiti esclusivamente nella misura necessaria al mantenimento della funzionalità idraulica. L'estrazione di materiale inerte dall'alveo e da golene di corsi d'acqua è consentita previo rilascio di due tipologie di provvedimento amministrativo, come di seguito indicato: a) concessione, sulla scorta di un progetto o un programma dell'Amministrazione stessa, quando si tratti di estrazione di materiale da area demaniale, da rilasciarsi alle condizioni di cui alla D.G.R. 918 del 6 aprile 2004 oltre che, ovviamente, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 97, comma 1, lett. m) del R.D. 523/1904. La concessione è affidata attraverso asta pubblica o gara ufficiosa ed è soggetta al pagamento di un canone; b) autorizzazione, quando si tratti di estrazione di materiale da area di proprietà privata (ad es. isole, golene, ecc) necessaria, ovvero utile, per il buon regime del corso d'acqua ed entro limiti atti a garantire, per l'appunto, il regolare deflusso. L'autorizzazione non è soggetta a canone. D'altra parte, data la commerciabilità del materiale in questione, può accadere che il privato abbia interesse allo sfruttamento di un bene di

**Art. 109 - Ricomposizione ambientale**

- 1 Ai sensi degli articoli 15 e 18 della Legge regionale n. 44 del 1982, l'autorizzazione è subordinata all'individuazione delle modalità di ricomposizione ambientale e ripristino.
- 2 La ricomposizione ambientale deve prevedere:
  - a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione dei terreni atta a evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
  - b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale, preesistente, eventualmente insieme con altro con le stesse caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento;
  - c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse.
- 3 Per esigenze di carattere socio-economico il progetto di ricomposizione ambientale può, tuttavia, prevedere:
  - a) un assetto finale dei luoghi che comporti usi produttivi agricoli anche diversi da quelli di cui al secondo comma;
  - b) destinazioni d'uso compatibili con la zona e agricola;
  - c) destinazioni d'uso non agricole purché ciò sia previsto da strumenti urbanistici o da piani di sistemazione idrogeologica, ambientale, ecologica e faunistico-venatori.

**Art. 110 - Autorizzazione e concessione**

- 1 Ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale n. 44 del 1982, i lavori di coltivazione possono riguardare sia giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici, sia giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione.
- 2 La coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici è subordinata ad autorizzazione. La coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a concessione. L'autorizzazione e la concessione non sono cedibili senza nulla osta del presidente della Provincia.
- 3 Qualora l'autorizzazione o la concessione riguardino l'apertura di nuove cave nell'ambito o in vista delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497<sup>23</sup> ovvero in prossimità delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dello stesso articolo, l'autorità competente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica dell'intrapreso lavoro, valgano a evitare pregiudizio alle cose e ai luoghi protetti dalla legge citata.

**Art. 111 - Interventi nelle aree di cave abbandonate o dismesse**

- 1 Ai fini della Legge regionale n. 44 del 1982 si intendono abbandonate le cave in cui l'attività è venuta meno prima dell'entrata in vigore dell'abrogata Legge regionale n. 36 del 1975, si intendono dismesse quelle in cui l'attività è venuta meno dopo l'entrata in vigore della medesima legge.

---

sua proprietà e che questo coincida, di fatto, con l'interesse pubblico: è il caso delle autorizzazioni appartenenti alla fattispecie in esame».

<sup>23</sup> I principi della legge n. 1497 del 1939, abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono stati integrati nella legge n. 431 del 1985 e, successivamente, nell'attuale codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004).

- 2 Ai sensi dell'articolo 34 della Legge regionale n. 44 del 1982, la Regione promuove la ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate, mediante la concessione di contributi.
- 3 In casi particolari l'intervento della Regione di cui al comma precedente può riferirsi anche a cave dismesse, fermi restando gli obblighi già assunti dagli imprenditori.

## Capo VI. Rifiuti

### Art. 112 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi<sup>24</sup>

1 Ai sensi degli articoli 46 e 47 della Legge regionale n. 3 del 2000:

- a) il fondo regionale corrispondente ad una quota non inferiore al 20% del gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle Province, è impiegato per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati, oltre che per interventi d'iniziativa della Regione, per il perseguimento, tra gli altri, dei seguenti obiettivi:
  - i. costruzione di impianti per il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, nonché di impianti afferenti il ciclo integrato delle acque;
  - ii. realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati e aree degradate ivi comprese le opere di mitigazione ambientale;
  - iii. istituzione di un fondo di rotazione per la progettazione di impianti di cui al punto i) e la redazione di progetti di bonifica ambientale di cui al punto ii);
  - iv. istituzione e manutenzione delle aree naturali protette<sup>25</sup>;
- b) la Giunta regionale predispone annualmente un programma per la concessione dei contributi di cui al punto precedente.

### Art. 113 - Abbandono di rifiuti

1 Ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 152 del 2006:

- a) l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
- b) è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

---

<sup>24</sup> Da valutare la possibilità di riunire in un unico capo i fondi regionali la cui destinazione, in quanto indirizzata alla tutela della biodiversità, come in questo caso, può essere primariamente riservata al sostegno delle misure di conservazione del presente provvedimento.

<sup>25</sup> Da destinare prioritariamente al sostegno alle misure di conservazione di cui al presente provvedimento.

## TITOLO IV. MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

### Art. 114 - Integrazioni minime previste per i piani di gestione dei siti Natura 2000

- 1 I piani di cui al comma 8 dell'art. 1, integrano i loro contenuti, al fine di qualificarsi come piani di gestione dei siti Natura 2000 ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 24 del 2012 e laddove già non previsto dalla normativa vigente, con i seguenti:
- a) quadro conoscitivo aggiornato delle specie e della superficie degli habitat di interesse comunitario;
  - b) piano per la realizzazione di passaggi sicuri per gli anfibi;
  - c) modalità di taglio della vegetazione acquatica e ripariale lungo i fossati della rete idrica secondaria in funzione dello sviluppo delle specie oggetto del presente regolamento;
  - d) piano degli interventi selvicolturali conforme alle prescrizioni del presente provvedimento che contempli le azioni che evitano il potenziale disturbo della riproduzione;
  - e) carta dei tipi di pascolo di cui all'art. 148 e successivi;
  - f) regolamentazione del pascolo, compreso il pascolo in bosco, e definizione dei rapporti con le attività di sfalcio, con particolare riferimento alle specie: *Caprimulgus europaeus*, *Crex Crex*; *Burhinus edicnemus*;
  - g) piano per il rilascio della necromassa legnosa nel bosco;
  - h) piano per il rilascio di grandi alberi a favore degli habitat della fauna saproxilica e delle specie di uccelli di interesse comunitario;
  - i) verifica della compatibilità della rete ciclo-escursionistica e dei tracciati delle escursioni estive e invernali più frequentate con gli obiettivi del presente provvedimento e adozione, qualora necessario, di prescrizioni per ridurre l'intensità con la quale si manifestano i fattori di disturbo e gli effetti negativi sulle specie o sugli habitat;
  - j) ogni altra regolamentazione richiamata dalle misure di conservazione del presente provvedimento, se pertinente in ragione degli habitat e delle specie presenti e dei fattori che ne possono determinare, rispettivamente, il degrado o significative perturbazioni.
  - k) La predisposizione dei contenuti di cui ai punti da c) a h) del comma precedente, è da riservare, qualora presenti, ai piani di cui al punto c), comma 8 dell'art. 1.
  - l) I tipi forestali di cui all'articolo 125 e i tipi di pascolo di cui all'articolo 149 costituiscono unità di descrizione del territorio da utilizzare, nei piani di cui al comma 8 dell'articolo 1 quali fattori per valutare l'idoneità dell'habitat e la selezione operata dalle specie, ogni qual volta sia pertinente in ragione delle esigenze ecologiche delle stesse, rispetto ai quali individuare idonee misure di gestione coerenti con le misure di conservazione del presente provvedimento.

### Art. 115 - Impianti eolici

- 1 E' vietata La realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito, in relazione agli obiettivi di conservazione dello stesso, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw.

### Art. 116 - Discariche e impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti

- 1 La realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti, è vietato.

### Art. 117 - Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue

- 1 L'utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue di cui all'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è vietato.

**Art. 118 - Irrorazione area di fitofarmaci**

- 1 La deroga al divieto di irrorazione aerea di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2012 non è ammessa.

**Art. 119 - Specie esotiche invasive**

- 1 La Giunta Regionale pubblica una lista delle specie esotiche invasive, anche con riferimento al Regolamento (UE) n. 1143 del 2014, il cui impianto o l'allevamento sono vietati.

**Art. 120 - Escursionismo**

- 1 Il CAI, le unioni montane, gli enti gestori e gli altri soggetti competenti, provvedono, se necessario, a limitare o interdire l'accesso in sentieri che non fossero compatibili con le misure del presente provvedimento e a informarne, nei limiti e nei modi di loro competenza, gli escursionisti e gli alpinisti.

**Art. 121 - Formazione e informazione**

- 1 L'autorità regionale competente per la gestione della Rete Natura 2000 avvia un programma di informazione e formazione presso le strutture pubbliche direttamente coinvolte nell'applicazione del presente provvedimento e per i portatori di interesse, usufruendo, dove possibile, dei fondi di finanziamento a queste attività dedicati, che sia volto a erogare corsi di aggiornamento sulle caratteristiche, l'ecologia e la distribuzione degli habitat e delle specie e delle minacce cui essi sono sottoposti, nonché sulla gestione compatibile o necessaria alla loro conservazione.

**Art. 122 - Elementi del paesaggio utili alle specie**

- 1 Come previsto all'art. 10 Dir. Habitat, laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la Rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

**Art. 123 - Impatto contro infrastrutture**

- 1 L'autorità regionale competente per la gestione di Rete Natura 2000 in collaborazione con gli uffici competenti avvia la realizzazione di una banca dati relativa agli episodi di impatto delle specie con le principali reti aeree (teleferiche, cavi elettrici, impianti di risalita), recinzioni, traffico veicolare e ferroviario al fine di individuare idonee soluzioni nei punti critici individuati.

**TITOLO V. MISURE DI CONSERVAZIONE PER HABITAT****CAPO I. Habitat forestali****Sezione 1. Misure generali****Art. 124 - Lista degli habitat forestali iscritti nell'allegato I della direttiva CEE n. 43 del 1992.**

- 1 Gli habitat forestali della regione biogeografica continentale sono:
  - a) 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*
  - b) 9180\* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*
  - c) 91E0\* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
  - d) 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)
  - e) 91H0\* Boschi pannonicici di *Quercus pubescens*
  - f) 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)
  - g) 9260 Boschi di *Castanea sativa*
  - h) 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
  - i) 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

**Art. 125 - Selvicoltura necessaria alla conservazione**

- 1 Nella gestione del ceduo e della fustaia:
  - a) è fatto obbligo seguire le prescrizioni standard speciali contenute nelle norme per la redazione dei piani di riordino forestale di cui all'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 4808 del 1997;
  - b) costituiscono criteri generali per la gestione e la pianificazione, i limiti degli indicatori biometrici e gli accorgimenti colturali relativi alle interazioni con la macrofauna, nonché gli standard di equilibrio cronologico-strutturale riportati nel manuale «Biodiversità e indicatori nei tipi forestali del Veneto»<sup>26</sup>.
- 2 Costituiscono strumenti per la classificazione delle superfici sulle quali applicare il comma precedente:
  - a) il campo "TIPO", riportante il tipo forestale, di cui al dato territoriale «Perimetrazione delle aree boscate del Veneto», identificatore del file: c0605011\_CategForestali, reperibile sul geoportale regionale (<http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/>);
  - b) la carta degli habitat della Rete Natura 2000 approvata con successive deliberazioni della Giunta regionale, reperibile sul portale regionale (<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/i-siti-del-veneto>).
- 3 Oltre al rispetto delle indicazioni tecniche di cui al comma 1, valgono, per determinati habitat, i divieti, gli obblighi e le buone prassi di cui al presente provvedimento.
- 4 Eventuali deroghe alle indicazioni tecniche di cui al comma 1 devono essere giustificate ai sensi della normativa vigente.

<sup>26</sup> Il manuale è stato pubblicato dalla Regione del Veneto ed è reperibile al sito internet: [www.regione.veneto.it/static/www/agricoltura-e-foreste/Biodiv.pdf](http://www.regione.veneto.it/static/www/agricoltura-e-foreste/Biodiv.pdf)

5 La selvicoltura condotta nel rispetto delle norme previste dal presente articolo è misura di conservazione necessaria e, in quanto tale gode dei regimi di aiuto e dei benefici previsti dalla normativa vigente per le azioni svolte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

#### **Art. 126 - Rimboschimenti e sottopiantagioni**

1 Negli imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni è fatto obbligo di:

- a) utilizzare materiale di moltiplicazione ottenuto in coerenza con la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 386 del 2003, della deliberazione della Giunta regionale n. 3263 del 2004 e del decreto legislativo n. 214 del 2005 e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale;
- b) adottare tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.

#### **Art. 127 - Utilizzazioni forestali**

1 Le utilizzazioni forestali devono uniformarsi ai seguenti criteri integrativi o correttivi rispetto alle norme vigenti:

- a) qualora il terreno presenti scarsa portanza, sia intrinseca, sia perché temporaneamente bagnato:
  - i. i carichi vanno ridotti o i lavori sospesi;
  - ii. la pressione dei pneumatici va controllata, a seconda del carico e della portanza del terreno, in modo da ridurre gli effetti di compattazione;
  - iii. l'uso di semicingoli va privilegiato;
  - iv. i residui delle utilizzazioni (ramaglia e cimali) possono essere utilizzati sulle piste di transito per ridurre la pressione sul suolo.
- b) i tracciati di esbosco vanno messi a riposo successivamente alle utilizzazioni e devono essere previsti sistemi di allontanamento delle acque meteoriche e di riduzione del rischio di erosione, in modo da evitare che i tracciati diventino vie di ruscellamento superficiale;
- c) è fatto obbligo adottare l'abbattimento direzionato e un'assortimentazione adeguata ai sistemi di concentramento ed esbosco ed al soprassuolo;
- d) ogni volta sia tecnicamente possibile, vanno privilegiati i seguenti sistemi di esbosco:
  - i) esbosco con avvallamento obbligato mediante risine;
  - ii) esbosco con gru a cavo.

2 Il piano di gestione forestale deve provvedere ad una preventiva programmazione delle piste di strascico principali e tracciare preventivamente le piste di strascico secondarie al fine di non coinvolgere gli habitat di cui al comma successivo. Qualora questo non sia possibile, per ragioni di emergenza o incolumità pubblica, per le caratteristiche dei popolamenti, o nelle more della revisione del piano di gestione forestale, la programmazione deve essere svolta a cura del proprietario.

3 La programmazione di cui al comma precedente deve impedire che siano direttamente coinvolti i seguenti habitat:

- a) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
- b) 7210 \* Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*;
- c) 7220 \* Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (*Cratoneurion*).

4 I residui legnosi di lavorazione potranno essere rilasciati in bosco accumulandoli in determinate aree in cui non siano di ostacolo alla rinnovazione e comunque con modalità quali-quantitative da prevenire danni di natura fitosanitaria o da incendi. Tali residui non andranno accumulati in corrispondenza di pozze, torbiere o altre zone umide.

5 È buona prassi l'uso di olii di derivazione vegetale nelle motoseghe.

6 È buona prassi munire le macchine di catalizzatori ed alimentarle con benzine sintetiche.

7 Le utilizzazioni forestali condotte, pianificate e programmate secondo quanto previsto dal presente articolo sono necessarie alla realizzazione delle misure di conservazione di cui al comma 4 dell'art. 124

e godono dei regimi di aiuto e dei benefici previsti dalla normativa vigente per le azioni svolte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

#### **Art. 128 - Carattere di non boscosità**

- 1 La regione promuove la realizzazione di un'analisi geografica che accerti se, e in quali casi, al carattere di non boscosità ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale n. 3 del 2013, corrisponde una mancata presenza di habitat forestali di interesse comunitario, ovvero sussistono le condizioni per una modifica della cartografia degli habitat ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1066 del 2007.

#### **Art. 129 - Necromassa in bosco**

- 1 I piani di gestione forestale individuano porzioni di bosco nelle quali perseguire il rilascio di un adeguato quantitativo di legno morto<sup>27</sup>, sulla base dei seguenti criteri generali:
  - a) ottenere un quantitativo di legno morto di circa 20-30 m<sup>3</sup> per ettaro<sup>28</sup>, applicando variazioni di tale quantità in base alla presenza di aree di accumulo, alle peculiarità dei tipi forestali, della forma di governo e delle classi cronologiche e privilegiando quelle maggiormente interessate da specie legate alla presenza di legno morto;
  - b) il quantitativo di cui al punto a) dovrà essere raggiunto, per quanto possibile, distribuendolo in modo equilibrato tra i tronconi, i tronchi e le ceppaie, e tra diversi stadi di marcescenza;
  - c) nelle faggete governate ad alto fusto, è da preferirsi il raggiungimento della quota di necromassa di cui al punto a) privilegiando quella in piedi;
  - d) nei cedui la quota di cui al punto a) può essere ridotta a 10-15 m<sup>3</sup> per ettaro.
- 2 Nei cedui, per la tipologia stessa delle utilizzazioni, si potranno prevedere unità di misura diverse, come la densità di matricine stramature da rilasciare, così come nelle fustaie si potranno prevedere unità di misura basate sulla densità di piante da rilasciare, come di seguito specificato:
  - a) rilascio a terra di 2-3 alberi per ettaro, con diametro uguale o superiore a quello medio del soprassuolo;
  - b) rilascio in piedi di almeno 4-5 alberi per ettaro morti, o deperienti, con cavità e con diametro uguale o superiore a quello medio del soprassuolo.
- 3 Le indicazioni di cui ai commi precedenti troveranno applicazione compatibilmente con le esigenze fitosanitarie e di prevenzione degli incendi.
- 4 Negli impianti artificiali di abete rosso, a causa della loro particolare sensibilità agli attacchi di agenti patogeni è da evitare il rilascio di piante morenti, schiantate o sradicate.
- 5 Se non specificato diversamente, con riferimento agli invertebrati saproxilici, la quantità di necromassa disponibile va garantita in pari proporzione sotto forma di piante a terra e in piedi: queste andranno scelte fra quelle di grosse dimensioni, con buon grado di isolamento e quindi di esposizione alla radiazione solare.
- 6 Il rilascio della necromassa potrà seguire una distribuzione spaziale accorpata in isole di invecchiamento, ovvero superfici destinate all'invecchiamento indefinito degli individui arborei, o distribuendo sul territorio un numero di tronchi o tronconi utile a raggiungere la soglia definita

---

<sup>27</sup> Con il termine di legno morto si intende in questo provvedimento quella parte della necromassa legnosa che, nella letteratura internazionale, è nota col nome di coarse woody debris (CWD). Il CWD corrisponde al volume, solitamente espresso in m<sup>3</sup> per ettaro, dei tronconi (altezza  $\geq$  1.30 m) con diametro a petto d'uomo (1.30 m di altezza)  $\geq$  10 cm, delle ceppaie marcescenti (altezza < 1.30 m e diametro a 50 cm di altezza  $\geq$  10 cm) e dei tronchi a terra (diametro massimo  $\geq$  10 cm). Per dettagli sul CWD e sugli stadi di marcescenza si veda la seguente pubblicazione: Marshall, P.L., Davis, G., LeMay, W.M., 2000. Using line intersect sampling for coarse woody debris. Research Section, Vancouver Forest Region, Vancouver (Canada).

<sup>28</sup> Il valore di riferimento potrà essere corretto sulla base di evidenze scientifiche nuove o specifiche per singoli habitat.

attestandosi su un valore minimo pari ad una pianta habitat ad ettaro per favorire gli invertebrati con scarsa motilità.

#### **Art. 130 - Pascolo in bosco**

- 1 Il pascolo in bosco può essere autorizzato, purché i carichi di bestiame non siano superiori a 0,3 UBA per ettaro, fatte salve indicazioni diverse per singoli habitat o ambiti di conservazione per specie.

#### **Art. 131 - Robinieti**

- 1 Entro una fascia di rispetto di 20 m da habitat di interesse comunitario, esclusi i prati regolarmente falciati, la ceduzione della robinia (*Robinia pseudoacacia*) è vietata.
- 2 Nei robinieti sono buone prassi:
  - a) la conversione dei cedui ad alto fusto;
  - b) le sottopiantagioni con latifoglie tolleranti l'ombra in fase giovanile.
- 3 Nelle fustaie con partecipazione di robinia è preferibile allevare gli individui di robinia nel piano dominante e lasciarli invecchiare.
- 4 Nei boschi adiacenti a robinieti, specialmente se cedui, è buona prassi prevedere la creazione di bande di rispetto nelle quali non effettuare alcun intervento ed eseguire, in tempi diversi, gli interventi a carico della robinia rispetto a quelli sulla specie prevalente.
- 5 Nei cedui puri di robinia il turno dei tagli deve essere di almeno 12 anni, con rilascio di tutti gli individui arborei con diametro a 1,30 m di altezza maggiore o uguale di 30 cm fino ad età di 4 volte il turno. Ove sono presenti specie diverse dalla robinia, all'atto della ceduzione vanno rilasciati fino a 100 soggetti per ettaro selezionati, prioritariamente, fra le seguenti specie: acero (*Acer sp.*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), ontano bianco (*Alnus incana*), ontano nero (*Alnus glutinosa*), faggio (*Fagus sylvatica*), frassino (*Fraxinus excelsior*), cerro (*Quercus cerris*), leccio (*Quercus ilex*), farnia (*Quercus robur*), ciavardello (*Sorbus torminalis*) e ciliegio selvatico (*Prunus avium*).
- 6 Nei cedui misti di robinia il turno dei tagli deve essere di almeno 12 anni, con rilascio di circa 100 soggetti ben conformati per ettaro, compresi quelli con diametro a 1,30 m da terra maggiore di 35 cm fino all'età di 4 volte il turno, appartenenti, prioritariamente, alle specie citate al comma 2.
- 7 Nei cedui misti di robinieti con castagno è fatto obbligo rilasciare tutte le specie diverse dalla robinia e dal nocciolo (*Corylus avellana*), a meno che non si tratti di piante stramature ed eseguire tagli fitosanitari, se necessari, e qualora le piante rilasciate siano a concreto rischio di schianto. Il castagno può essere ceduoato con rilascio di almeno 30 matricine per ettaro.

#### **Art. 132 - Alberi monumentali**

- 1 La Regione promuove la tutela e la salvaguardia degli alberi, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale così come previsto all'art. 7, Legge n. 10 del 14 gennaio 2013.

### **Sezione 2. Divieti**

#### **Art. 133 - 91E0\* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*), 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba***

- 1 Divieto di realizzare attività o progetti che comportino l'alterazione duratura e permanente del regime idrico è vietata.
- 2 Divieto di attività di scavo o riporto di materiali, o comunque di alterazione delle naturali condizioni del terreno.

**Art. 134 - 91E0\* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba***

- 1 Divieto di taglio degli esemplari arborei maturi o senescenti, fatte salve le esigenze legate alla riduzione del rischio idraulico.

**Art. 135 - 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli***

- 1 Divieto di prelievo idrico che comporti l'abbassamento della falda legato all'aumento del prelievo idrico.

**Art. 136 - 9180\* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion***

- 1 I tagli colturali non devono essere condotti riducendo la copertura delle chiome a meno del 50%.
- 2 La trasformazione ad altra qualità di coltura è vietata, fatta eccezione per le opere a servizio delle attività agro-silvo-pastorali, conformemente alla definizione di cui all'art. 52 delle prescrizioni di massima e polizia forestale.
- 3 L'esbosco non deve essere condotto in condizioni di terreno scarsamente portante.
- 4 Fanno eccezione ai commi precedenti i boschi che dovessero possedere il carattere di non boscosità di cui all'art. 31 della Legge regionale n. 3 del 2013.
- 5 Nei boschi di forra gli interventi selvicolturali sono ammessi solo qualora siano prevalenti conifere o faggio, con l'obiettivo di favorire le latifoglie nobili caratteristiche.

**Sezione 3. Obblighi****Art. 137 - 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*, 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*), 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)**

- 1 Favorire la presenza di aliquote di legno morto e di alberi con cavità.

**Art. 138 - 91E0\* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*), 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*.**

- 1 Le autorizzazioni di taglio sono subordinate alla presentazione di un progetto speciale di taglio, come richiamato all'articolo 28.

**Art. 139 - 91H0\* Boschi pannonicici di *Quercus pubescens***

- 1 Negli orno-ostrieti con leccio governati a ceduo il turno dei tagli non può essere inferiore ad anni 20 con rilascio di almeno 200 matricine per ettaro.

**Art. 140 - 9260 Boschi di *Castanea sativa***

- 1 I piani di gestione forestale valutano lo stato fitosanitario e, qualora necessario, prevedono la realizzazione di interventi fitosanitari.

**Art. 141 - 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia***

- 1 A seconda delle fasi di sviluppo dei popolamenti e del loro stato fitosanitario, eseguire periodici diradamenti o ricorrere alla sottopiantagione di specie arboree tipiche.
- 2 Pratiche selvicolturali volte alla prevenzione degli incendi.
- 3 Utilizzo di materiali forestali di propagazione di esclusiva provenienza locale nel caso di interventi di rinaturalizzazione.

**Sezione 4. Buone prassi****Art. 142 - 91H0 \*Boschi pannonici di *Quercus pubescens* e 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia***

- 1 Favorire, negli ordinari interventi selvicolturali, le querce e le altre specie minoritarie.
- 2 Mantenimento delle radure all'interno dell'habitat con controllo della ricolonizzazione forestale.
- 3 Controllo e monitoraggio della presenza di specie esotiche invasive.
- 4 Monitoraggio dello stato fitosanitario.

**Art. 143 - 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*) e 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)**

- 1 Nell'habitat 91L0 favorire con la gestione la diffusione di carpino bianco e di latifoglie nobili, ove presenti, contrastando l'espansione di abete rosso e specie esotiche invasive (robinia, ailanto ecc.).
- 2 Nelle aree più favorevoli alla presenza di querce incentivazione al loro attecchimento e diffusione.
- 3 Nelle aree più fertili e favorevoli alla presenza di querce graduale conversione al ceduo composto o alla fustaia.

**Art. 144 - 91E0 \* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) e 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*), 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*.**

- 1 Realizzazione di interventi che favoriscono la ricostituzione dell'habitat in aree dove questo è assente o molto degradato mediante riqualificazione e ampliamento delle porzioni esistenti e riduzione della frammentazione, la conservazione del legno morto e l'attuazione di interventi che favoriscano le latifoglie igrofile.
- 2 Creazione di aree di rispetto (buffer zone) sia al fine di favorire sia una possibile espansione naturale, sia al fine di limitare la pressione delle attività antropiche.
- 3 Contenimento della diffusione di specie esotiche invasive.

**Art. 145 - 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli***

- 1 Effettuazione di sottopiantagioni in ambiti di pianura, conversione in alto fusto in ambito collinare con rilascio di farnia e delle altre specie tipiche del piano arboreo dei carpineti.
- 2 Creazione di aree di rispetto (buffer zone) sia al fine di favorire sia una possibile espansione naturale, sia al fine di limitare la pressione delle attività antropiche.
- 3 Controllo del livello di falda.
- 4 Realizzazione e mantenimento zone umide.
- 5 Realizzazione di corridoi ecologici (siepi, filari, nuovi boschi) al fine di limitare gli effetti di una eventuale perturbazione.

**Art. 146 - 9180 \*Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion***

- 1 Graduale conversione in bosco d'alto fusto delle porzioni a ceduo.
- 2 Contenimento della diffusione di specie esotiche invasive.

**Art. 147 - 9260 Boschi di *Castanea sativa***

- 1 Ripristino delle fustaie di castagno e dei castagneti da frutto.

## CAPO II. Ambienti aperti e grotte

### Sezione 1. Misure generali

#### Art. 148 - Habitat degli ambienti aperti e grotte iscritti nell'allegato I della direttiva CEE n. 43 del 1992

- 1 Gli habitat degli ambienti aperti della regione biogeografica continentale sono:
  - a) 6110\* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alyso-sedion albi*
  - b) 6210\* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco – Brometalia*) (\* notevole fioritura di orchidee)
  - c) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)
  - d) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)
  - e) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*
  - f) 6430 Bordure planiziali montane e alpine di megaforbie idrofile
  - g) 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
  - h) 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
  - i) 8240\* Pavimenti calcarei
  - j) 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

#### Art. 149 - Definizioni per gli ambienti aperti

- 1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di questo provvedimento e della conservazione degli habitat degli ambienti aperti si intendono per:
  - a) tipi di pascolo: i centouno tipi descritti nel manuale «Tratti essenziali della tipologia veneta dei pascoli di monte e dintorni»<sup>29</sup>, raggruppati in dieci categorie;
  - b) carta dei tipi di pascolo: una cartografia digitale, le cui specifiche tecniche saranno stabilite con apposito provvedimento, che perimetra i tipi di cui al punto precedente, eventualmente raggruppabili per esigenze cartografiche, descrivendone la modalità attuale di gestione utilizzando, almeno, la classificazione seguente: prato, pascolo, prato-pascolo;
  - c) stazionamento del bestiame o delle greggi: concentrazione del bestiame o delle greggi, su piccole superfici e per periodi prolungati, con densità superiori a quelle idonee a conservare i caratteri fisici e fitocenotici dell'habitat, indipendentemente dalla determinazione del carico.

#### Art. 150 - Pascolo

- 1 Nella determinazione del carico, dei criteri di utilizzazione dei pascoli e degli interventi di miglioramento di cui al disciplinare tecnico-economico per l'utilizzo dei pascoli, vanno seguiti, quali criteri generali, i limiti massimi di carichi consigliati, i periodi di utilizzazione, e le linee guida per la gestione dei tipi di pascolo riportate nel manuale di cui all'art. 149.
- 2 All'articolo 5, limitatamente ai pascoli interamente o parzialmente compresi nel perimetro delle ZSC, «Criteri di utilizzazione dei pascoli» di cui al disciplinare tecnico-economico per l'utilizzo dei pascoli montani è aggiunto il seguente punto: «è buona prassi evitare lo stazionamento del bestiame nei tipi di pascolo ove questo può determinare la degradazione dei caratteri fitocenotici dell'habitat».
- 3 I tipi di pascolo di cui al comma precedente sono i seguenti:
  - a) brometo primitivo;

---

<sup>29</sup> Il manuale è stato pubblicato dalla Regione del Veneto ed è reperibile al sito internet [http://www.regione.veneto.it/static/www/agricoltura-e-foreste/Tipologie\\_pascoli.pdf](http://www.regione.veneto.it/static/www/agricoltura-e-foreste/Tipologie_pascoli.pdf)

- b) molinieto a umidità alternante;
  - c) molinieto;
  - d) torbiera bassa soligena basifila;
  - e) torbiera bassa soligena acidofila;
  - f) torbiera di transizione (topogena);
  - g) torbiera alta (ombrotrofica) a sfagni;
  - h) tricoforeto;
  - i) erioforeto (perilacustra *E. scheuchzeri*);
  - j) erioforeto (a *E. angustifolium*);
  - k) cenosi pioniere delle alluvioni dei torrenti glaciali;
  - l) cenosi dei bordi dei ruscelli a *Carex frigida*;
  - m) cenosi briofitiche delle sorgenti.
- 4 Costituiscono strumenti per la classificazione delle superfici sulle quali applicare le indicazioni del manuale di cui all'art. 148:
- a) la carta degli habitat della Rete Natura 2000 approvata con successive deliberazioni della Giunta regionale, reperibile sul portale regionale (<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/i-siti-del-veneto>);
  - b) la carta dei tipi di pascolo di cui all'art. 149.
- 5 Costituiscono strumenti per la individuazione delle superfici sulle quali applicare le indicazioni di cui ai commi 2, 3 e 5, oltre alla carta degli habitat di cui al comma precedente, i piani di gestione forestale o eventuale altra documentazione realizzata con una risoluzione sufficiente per distinguere i tipi di pascolo. Qualora non siano disponibili tali strumenti, saranno predisposti analoghi strumenti in sede di concessione-contratto delle malghe.
- 6 Oltre al rispetto delle indicazioni tecniche di cui al comma precedente, valgono, per determinati habitat, i divieti, gli obblighi e le buone prassi di cui al presente provvedimento.
- 7 Le superfici a pascolo delle malghe sono utilizzate integralmente indirizzando gli animali in funzione della maturazione dell'erba.
- 8 E' buona prassi controllare la flora infestante nei prati e nei pascoli mediante sfalcio da eseguirsi prima della fioritura e da ripetere per tutta la durata dell'alpeggio.
- 9 Non è ammessa la pratica del debbio, ad esclusione dei casi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione. È sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali.
- 10 L'autorità responsabile della concessione delle malghe, coopera con l'Ente gestore al fine di monitorare lo stato di abbandono delle attività di pascolo.
- 11 Il pascolo condotto, pianificato e programmato secondo quanto previsto dal presente articolo, è un'attività necessaria al mantenimento degli habitat di ambiente aperto e, in quanto tale gode dei regimi di aiuto e dei benefici previsti dalla normativa vigente per le azioni svolte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000

#### **Art. 151 - Muretti a secco**

- 1 E' buona prassi provvedere alla manutenzione e il ripristino dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra sono favoriti.

#### **Art. 152 - Imboschimenti e rimboschimenti**

- 1 Gli imboschimenti e i rimboschimenti sono vietati, fatte salve esigenze di incolumità pubblica ovvero di stabilità idrogeologica.

**Sezione 2. Divieti e obblighi****Art. 153 - Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione**

1 È vietato il mutamento permanente di destinazione e la trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione:

- a) nell'habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\* stupenda fioritura di orchidee);
- b) nelle aree, ricadenti nei seguenti habitat, che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale:
  - i. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*);
  - ii. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*);
- c) nelle aree dei seguenti habitat che la carta dei tipi di pascolo indica come gestite a prato:
  - i. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*);
  - ii. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*);
  - iii. 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*).

**Art. 154 - Limiti all'esercizio del pascolo e allo stazionamento del bestiame**

1 Il pascolo nell'habitat 8240 \*Pavimenti calcarei è vietato.

- a) Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo<sup>30</sup> dei seguenti habitat:
  - i. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*).
  - ii. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*).
  - iii. 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*).
  - iv. 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*.

2 Nel caso di pascolo ovino per gli habitat di cui al comma precedente, fatta eccezione per il 6410, i luoghi di stazionamento notturno del gregge devono essere preventivamente individuati. Per evitare lo sviluppo di flora nitrofila sono da preferire gli stessi luoghi per più anni.

**Art. 155 - Transito di mezzi meccanici**

1 Il transito di mezzi meccanici è vietato in presenza di suolo scarsamente portante negli habitat:

- a) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
- b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile.
- c) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*.

---

<sup>30</sup> Da ricavare dalla carta dei tipi di pascolo.

**Art. 156 - Regimazione idrica**

- 1 Divieto di realizzazione di attività di drenaggio nell'habitat 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*) e nell'habitat 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion, anche all'interno del bacino di alimentazione, in contrasto con la conservazione dell'habitat. Sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione.
- 2 È vietata l'alterazione dei regimi idrici che possano influenzare negativamente sulla conservazione dell'habitat 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile.
- 3 Per l'habitat 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico:
  - a) divieto di captazioni idriche, bonifiche, drenaggi, canalizzazione intubamenti e in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda;
  - b) divieto di riduzione delle portate nella fascia di pertinenza dell'habitat in modo da garantire la naturale dinamica evolutiva.

**Art. 157 - Attività estrattive ed escavazione**

- 1 E' vietata l'estrazione di ghiaia nell'habitat 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*).
- 2 Sono vietate le attività di escavazione che possano incidere sulla vegetazione glareicola nei seguenti habitat:
  - a) 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica;
  - b) 8240 \*Pavimenti calcarei.

**Art. 158 - 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico**

- 1 L'accesso è vietato in assenza di opportuna regolamentazione.
- 2 L'Ente gestore potrà interdire l'accesso a determinate cavità, sia temporaneamente che definitivamente.
- 3 Le spedizioni esplorative hanno l'obbligo di:
  - a) richiedere all'Ente gestore l'autorizzazione;
  - b) consegnare all'Ente gestore del Sito, entro tre mesi dall'ultimazione della spedizione, un resoconto delle attività svolte. Entro un anno dall'ultimazione della spedizione vanno forniti anche i rilievi eseguiti;
  - c) obbligo di inviare copia o riferimenti di eventuali pubblicazioni inerenti l'attività all'Ente gestore.
- 4 In tutti gli ambienti ipogei o tratti di essi, interessati dalla presenza di chiroterri, è fatto divieto di utilizzare dispositivi di illuminazione ad acetilene e torce elettriche con lampadine di potenza superiore a 2 watt e di intensità luminosa superiore a 1 cd (candela). È altresì vietato puntare il fascio di luce direttamente sui chiroterri, e arrecare disturbi agli stessi.
- 5 Non danneggiare o asportare concrezioni, abbandonare rifiuti, disturbare, catturare o uccidere ogni tipo di organismo cavernicolo e distruggere o raccogliere ogni forma vegetale presente all'imboccatura della cavità.
- 6 La raccolta di campioni di rocce, acque, reperti, flora e fauna ipogea è consentita solo previa autorizzazione dell'Ente gestore, per comprovata reale motivazione scientifica;
- 7 L'Ente gestore provvede a porre una cancellata che chiuda l'accesso alle grotte alle quali limita e/o interdice l'accesso. La cancellata deve essere idonea a non limitare il volo di chiroterri.

**Art. 159 - Tutela integrale**

- 1 Nei casi di seguito elencati è fatto obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che non ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione del presente provvedimento:
  - a) habitat 6110 \*Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*;

- b) habitat 8240 \*Pavimenti calcarei.

### Sezione 3. Buone prassi

#### Art. 160 - Fertilizzazione

- 1 E' buona prassi non fare uso agronomico di fertilizzanti ivi compresi gli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, nei seguenti habitat:
- a) 6110 \*Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*;
  - b) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\*stupenda fioritura di orchidee);
  - c) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*);
  - d) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
  - e) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile.

#### Art. 161 - Stazionamento del bestiame

- 1 È buona prassi evitare lo stazionamento del bestiame nei seguenti habitat:
- a) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
  - b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile;
  - c) 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
  - d) 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*);
  - e) nelle aree gestite a prato dei seguenti habitat:
    - i. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*);
    - ii. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*);
    - iii. 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*).
- 2 Negli habitat di cui al comma precedente, lettera a), è ammesso un moderato pascolamento precoce o tardivo, purché non causi degrado o alterazione della cotica erbosa.

#### Art. 162 - 6110 \*Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*

- 1 Controllo della ricolonizzazione forestale e arbustiva.
- 2 Cartellonistica informativa ai fini di sensibilizzare i turisti, oltre a sistemi di interdizione Leggeri (es. recinzioni in legno).

#### Art. 163 - Sfalcio

- 1 Le attività di sfalcio sono regolamentate nello spazio e nel tempo in funzione delle specie animali e vegetali da proteggere, evitando sfalci precoci e articolandone lo svolgimento in epoche alternate sulle diverse parcelle negli habitat:
- a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\*stupenda fioritura di orchidee)
  - b) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)
  - c) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)
  - d) 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- 2 Negli habitat prativi di cui al comma precedente è ammesso un moderato pascolamento precoce o tardivo, purché non causi degrado o alterazione della cotica erbosa.

**Art. 164 - 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\*stupenda fioritura di orchidee) e 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)**

- 1 Controllo dello sviluppo di specie infestanti.
- 2 Interventi di ripristino degli habitat, che includano il taglio delle specie arboree e arbustive (da rilasciarne alcune per finalità faunistiche), l'esbosco integrale della biomassa ottenuta, l'utilizzo di sementi di specie erbacee tipiche dell'habitat (anche tramite l'impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree interessate dall'habitat) per il ripristino della cotica erbosa, ove necessario.
- 3 Interventi di recupero della cotica erbosa danneggiato dai cinghiali con risemine di specie autoctone (anche tramite l'impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree interessate dall'habitat).
- 4 Sfalcio regolare tradizionale tardivo (alla massima fioritura) nelle aree gestite a prato.
- 5 Ripresa dello sfalcio nelle porzioni più fertili, nelle aree gestite a pascolo o prateria naturale.
- 6 Negli habitat 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\*stupenda fioritura di orchidee) e 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*) sono buone prassi:
  - a) il contenimento delle formazioni arboreo-arbustive (spesso costituite da specie esotiche invasive) in avanzata verso gli ambienti prativi o le situazioni arido-rupestri mediante decespugliamento con asportazione della biomassa;
  - b) lo sfalcio regolare tradizionale tardivo, individuando nelle situazioni più sensibili le parcelle da sottoporre ad uno sfalcio biennale o a rotazione, eventuale decespugliamento manuale o, compatibilmente con le esigenze dell'habitat, meccanico;
  - c) la ricostituzione della cotica erbosa nelle aree degradate.

**Art. 165 - 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)**

- 1 Monitoraggio e regolazione del livello delle acque, intervenendo periodicamente sugli eventuali dreni e sui fossi di scolo, mantenendo i canali di scolo con bassa profondità (fino a 30 cm) e verificando adeguatamente gli interventi che possono modificare i livelli della falda o diminuirne localmente gli influssi.
- 2 Interventi di ripristino degli habitat, che includano il taglio delle specie arboree e arbustive (da rilasciarne alcune per finalità faunistiche), l'esbosco integrale della biomassa ottenuta, l'utilizzo di sementi di specie erbacee tipiche dell'habitat (anche tramite l'impiego di fiorume ottenuto dallo sfalcio delle aree interessate dall'habitat) per il ripristino della cotica erbosa, ove necessario.
- 3 Controllo dello sviluppo di specie infestanti o invasive (es. cannuccia di palude).
- 4 Nelle aree gestite a prato, sfalcio regolare tradizionale tardivo da eseguirsi annualmente o almeno ogni due anni.
- 5 Nelle aree gestite a pascolo o prateria naturale ripresa dello sfalcio nelle porzioni abbandonate.
- 6 Sfalcio biennale, a fine stagione vegetativa, con raccolta e allontanamento della biomassa.
- 7 Mantenimento delle pratiche agricole tradizionali, con divieto di realizzazione degli sfalci nei periodi di nidificazione dell'avifauna e obbligo di sfalcio regolare tardivo con asportazione della biomassa di risulta, sfavorendo l'utilizzo di mezzi meccanici che possono causare la compattazione del suolo.

**Art. 166 - 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile**

- 1 Controllo della ricolonizzazione forestale nelle aree in fase di rimboschimento naturale.
- 2 Controllo dello sviluppo di specie infestanti o invasive (es. cannuccia di palude).
- 3 Incentivazione dello sfalcio biennale, a fine stagione vegetativa, con asportazione della biomassa, nei casi in cui l'habitat sia situato in corrispondenza di zone umide.

**Art. 167 - 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)**

1 Sono buone prassi:

- a) il mantenimento di una struttura adatta per la fauna attraverso le pratiche tradizionali di sfalcio dei prati conservando la struttura a mosaico di settori falciati e non falciati;
- b) il contenimento delle formazioni arboreo-arbustive (spesso costituite da specie esotiche invasive) in avanzata verso gli ambienti prativi mediante decespugliamento con asportazione della biomassa;
- c) le falciature regolari, non troppo tardive, e con livelli di concimazioni non elevate.
- d) l'evitare la trasformazione a pascolo intensivo o altre tipologie agricole intensive e limitazione degli apporti di fertilizzanti;
- e) la concimazione con letame maturo anziché con liquame.

**Art. 168 - 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica**

1 Avviare, d'intesa con il CAI o con altri soggetti competenti, azioni di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle associazioni sportive e dei club alpini relativamente alla vulnerabilità di questo habitat all'arrampicata sportiva.

**Art. 169 - 8240 \*Pavimenti calcarei**

1 Controllo della vegetazione arborea circostante i pavimenti calcarei, al fine di mantenere le condizioni ottimali di esposizione a luce, calore, precipitazioni.

**Art. 170 - 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico**

- 1 Redazione e sottoscrizione di un codice deontologico per gli iscritti alle associazioni speleologiche.
- 2 La presenza dell'habitat va aggiornata sulla base del catasto delle grotte di cui alla Legge regionale n. 54 del 1980 e del regolamento regionale n. 1 del 1981.

### CAPO III. Zone umide

#### Sezione 1. Misure generali

##### Art. 171 - Habitat delle zone umide iscritti nell'allegato I della direttiva CEE n. 43 del 1992

- 1 Gli habitat delle zone umide afferenti alla regione biogeografica continentale sono:
  - a) 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
  - b) 1130 Estuari
  - c) 1310 Vegetazione pioniera a *Salicornia* e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose
  - d) 1320 Prati di *Spartina* (*Spatinion maritimae*)
  - e) 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea
  - f) 1150\* Lagune costiere
  - g) 1170 Scogliere
  - h) 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
  - i) 1410 Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)
  - j) 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)
  - k) 1510\* Steppe salate mediterranee (*Limonietaia*)
  - l) 3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*
  - m) 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*
  - n) 7210\* Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*
  - o) 7220\* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)
  - p) 7230 Torbiere basse alcaline

##### Art. 172 - Gestione della vegetazione delle zone umide

- 1 Le epoche e le tecniche degli interventi di controllo o di gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, seguono criteri eventualmente specificati con apposita regolamentazione in modo che il taglio, lo sfalcio, la trinciatura, l'incendio, il diserbo chimico e le lavorazioni superficiali del terreno non siano effettuati dal 1° marzo al 31 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione del soggetto affidatario della gestione della ZSC, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione dell'avifauna.

#### Sezione 2. Divieti

##### Art. 173 - 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

- 1 Divieto di molluschicoltura e della raccolta di molluschi e di dragaggio con particolare riferimento, non esclusivo, alle praterie a *Zostera*.

##### Art. 174 - 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

- 1 Divieto di realizzare operazioni di pulizia con mezzi meccanici.

##### Art. 175 - 1310 Vegetazione pioniera a *Salicornia* e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose, 1320 Prati di *Spartina* (*Spatinion maritimae*), 1410 Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*), 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)

- 1 Divieto di alterazione della morfologia e del regime idraulico in uno stato non favorevole alla conservazione ed al mantenimento della naturale funzionalità ecologica dell'habitat.
- 2 Divieto di pesca (molluschicoltura e raccolta di molluschi).

**Art. 176 - 1170 Scogliere**

- 1 Divieto di esercizio della pesca professionale e sportiva
- 2 Sono vietate le attività che possono compromettere le caratteristiche dell'ambiente quali:
  - a) cattura, raccolta, danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali ed animali;
  - b) alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua;
  - c) introduzione di armi, esplosivi, e di qualsiasi altro mezzo distruttivo e di cattura, nonché di sostanze tossiche ed inquinanti;
  - d) pesca subacquea;
  - e) l'ancoraggio, tranne nel caso di imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza, soccorso o di appoggio ai programmi di ricerca scientifica.

**Art. 177 - 3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea* e 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition***

- 1 Divieto delle attività di bonifica e di drenaggio.
- 2 Divieto di stazionamento di bestiame nelle aree contermini all'habitat.
- 3 Divieto di realizzazione di nuovi bacini idroelettrici.
- 4 Divieto di alterazione del regime idrogeologico.

**Art. 178 - 7210\* Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae* e 7230 Torbiere basse alcaline**

- 1 Divieto di dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotica vegetale e la composizione floristica dell'habitat fatti salvi gli interventi di riqualificazione stessa dell'habitat.
- 2 Divieto di rimboschimento.
- 3 Divieto di realizzare attività di rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 30 metri.
- 4 Divieto di accesso con mezzi meccanici fatto salve le esigenze di gestione e/o riqualificazione dell'habitat.
- 5 Divieto di realizzazione di attività di drenaggio, anche all'interno del bacino di alimentazione, o modifica del regime idrico in contrasto con la conservazione dell'habitat. Sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione.
- 6 Divieto di nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
- 7 Divieto di uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri.
- 8 Divieto di realizzazione di qualunque intervento potenzialmente causa di eutrofizzazione dell'habitat.
- 9 Divieto di realizzazione di nuova sentieristica ad eccezione di eventuali accessi tramite passerelle.
- 10 Divieto di estrazione della torba.
- 11 Divieto di apertura di nuove strade, piste forestali, o la costruzione di manufatti, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 50 metri, ove venga intercettato il reticolo idrografico che alimenta l'habitat.

**Art. 179 - 7220\* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)**

- 1 Divieto di captazione e danneggiamento delle sorgenti necessarie per la permanenza dell'habitat e di nuovi interventi che possano modificare gli andamenti della falda che interessano l'habitat.
- 2 Divieto di realizzazione delle attività che possano modificare le qualità chimico-fisiche delle acque affluenti nell'habitat.
- 3 Divieto di uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri.
- 4 Divieto di realizzazione di nuovi sentieri, attività estrattive nelle stazioni di presenza dell'habitat.

### Sezione 3. Obblighi

#### Art. 180 - 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

- 1 Disciplina e contenimento dei flussi turistici e della pressione antropica attraverso la creazione di vie preferenziali di accesso alle spiagge e di percorsi ben definiti e chiaramente delimitati attraverso anche l'uso di sistemi di interdizione leggeri (es. recinti in legno).

#### Art. 181 - 3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea* e 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*

- 1 Le attività agricole vanno condotte riducendo od eliminando l'uso degli erbicidi ed evitando un eccessivo di nutrienti.
- 2 Le attività di gestione dei livelli delle acque devono essere condotte finalizzandole a garantire il funzionamento dell'ecosistema acquatico.
- 3 Nell'habitat 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea* il carico turistico deve essere regolamentato nel caso in cui arrechi effetti significativi negativi sulla conservazione dell'habitat.
- 4 Nell'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition* costituiscono obblighi:
  - a) nel caso in cui sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat, va evitato l'intervento sull'intera superficie della zona umida, interessandone solo una parte e, solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, si può operare sulla restante parte. In alternativa, va prevista la messa a dimora di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati;
  - b) attuazione di una gestione idraulica ottimale, con particolare riferimento ai livelli idrici, finalizzata al mantenimento degli habitat e delle specie per evitare l'avanzamento delle elofite e, limitatamente al periodo di nidificazione, per evitare la perdita delle covate di avifauna acquatica.

#### Art. 182 - 7210 \*Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*, 7230 Torbiere basse alcaline

- 1 In presenza di specie floristiche rare adeguamento della rete sentieristica con passerelle o deviazioni di sentieri.
- 2 Regolamentazione dei carichi di pascolo evitando sempre il sovrapascolamento ed eventuale sua interdizione nelle aree a maggior valenza floristico-vegetazionale.
- 3 Evitare repentine ed eccessive aperture della compagine arborea al fine di non innescare processi di inaridimento.
- 4 È necessario evitare l'interramento o la riduzione del volume d'invaso connesso all'aumento eccessivo della necromassa che si deposita con elevate coperture delle vegetazione.

#### Sezione 4. Buone prassi

**Art. 183 - 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina, 1130 Estuari, 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea, 1150\* Lagune costiere, 1510\* Steppe salate mediterranee (*Limnietalia*)**

- 1 Monitoraggio delle attività industriali, del traffico di natanti, del carico turistico e dell'abbandono dei rifiuti della pesca nelle aree di pertinenza degli habitat.
- 2 Analisi del grado di frammentazione degli habitat.
- 3 Protezione indiretta dal moto ondoso e dall'erosione attraverso la conservazione di altri habitat protetti, ad esempio barene, la cui presenza contribuisce a dissipare il moto ondoso, a ridurre il fetch ed a favorire naturali fenomeni di sedimentazione.
- 4 Ripristino e consolidamento dell'habitat 1150\* attraverso il trapianto di fanerogame sommerse.

**Art. 184 - 1170 Scogliere**

- 1 Diffusione e divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia dell'habitat.
- 2 Realizzazione di programmi studio e di ricerca al fine di una maggiore conoscenza dell'habitat.
- 3 Promozione di uno sviluppo socio-economico e turistico compatibile con la rilevanza naturalistica.
- 4 Valutazione dell'impatto sulla biodiversità dei rifiuti costituiti da attrezzi da pesca abbandonati sui fondali.
- 5 Promozione di misure concrete per la prevenzione e mitigazione dell'abbandono/perdita in mare degli attrezzi da pesca.

**Art. 185 - 1310 Vegetazione pioniera a *Salicornia* e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose, 1320 Prati di *Spartina* (*Spatinion maritimae*), 1410 Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*), 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)**

- 1 Analisi del grado di frammentazione degli habitat.
- 2 Monitoraggio continuativo dell'erosione costiera, anche attraverso il coinvolgimento di cittadini e portatori d'interesse, per intervenire prontamente con azioni di manutenzione a basso impatto ambientale, secondo un'ottica di prevenzione dell'erosione
- 3 Favorire interventi di manutenzione dei canali e degli habitat alofili mediante tecniche compatibili con la conservazione della biodiversità e della naturale funzionalità ecologica degli habitat, ad esempio interventi di protezione delle sponde realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica tali da minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico in fase di cantiere (ad es. tramite l'utilizzo di imbarcazioni e mezzi meccanici leggeri, evitando di intervenire nei periodi di riproduzione dell'avifauna) ed in fase di funzionamento a regime dell'intervento (preferendo materiali naturali, biodegradabili e locali a materiali rigidi, alloctoni e che artificializzano l'habitat ad es. interrompendone la continuità ecologica con gli specchi d'acqua antistanti, alterandone le quote caratteristiche rispetto al medio mare o riducendone la naturale plasticità morfologica).
- 4 Monitoraggio del traffico di natanti e del carico turistico nelle aree di pertinenza dell'habitat.
- 5 Interventi di educazione dei diportisti per comunicare l'importanza per l'ambiente del rispetto dei limiti di velocità con le imbarcazioni e, comunque, l'importanza di adottare pratiche di navigazione virtuose in prossimità degli habitat (ad esempio, rallentare anche se si è già al di sotto dei limiti di velocità, se ci si rende conto che le onde generate dall'imbarcazione danneggiano gli habitat o disturbano gli animali).

**Art. 186 - 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine**

- 1 Monitoraggio dei fattori di disturbo nelle zone di interesse ornitologico durante il periodo primaverile ed estivo e del flusso turistico.
- 2 Attività di sensibilizzazione ed informazione delle amministrazioni locali deputate alla gestione degli arenili.

- 3 Attività di sensibilizzazione, informazione e formazione di turisti e gestori stabilimenti balneari.
- 4 Controllo ed eradicazione delle specie esotiche invasive.

**Art. 187 - 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*, 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*.**

- 1 Monitoraggio delle condizioni idrogeologiche e degli assetti geomorfologici dell'habitat e individuazione degli interventi necessari a ridurre l'interramento attraverso la limitazione dei processi di eutrofizzazione e di sedimentazione e mediante attività di rinaturalizzazione.
- 2 Monitoraggio, controllo ed eventuale eradicazione delle specie di fauna e flora esotiche.
- 3 Mantenimento e realizzazione di fasce tempone/margini non coltivati a copertura erbacea o arbustiva lungo l'habitat.
- 4 Monitoraggio della batracofauna e della fauna invertebrata.

**Art. 188 - 7210 \*Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*, 7230 Torbiere basse alcaline**

- 1 Posa in opera di delimitazioni (staccionate, etc.) o manutenzioni alle esistenti.
- 2 Controllo della ricolonizzazione arboreo-arbustiva nelle situazioni in cui questa può compromettere la permanenza delle comunità vegetali tipiche degli habitat.
- 3 Monitoraggio dei processi dinamici in atto nel paesaggio vegetale della torbiera in particolare rispetto a ricolonizzazioni arbustive o arboree e alla presenza di eventuali specie esotiche.
- 4 Realizzazione di piccole zone con acqua libera idonee a ospitare anfibi e specie pioniere.
- 5 Favorire il mantenimento di un buon livello di falda.
- 6 Eliminare lo scolo di acque ricche di sali in prossimità di strade.
- 7 Controllo della cannuccia di palude.
- 8 Nell'habitat 7230 Torbiere basse alcaline sono buone prassi:
  - a) lo sfalcio regolare tardivo (agosto-settembre), eseguito almeno ogni due anni, a mano o con decespugliatore ed entro un raggio di 200 m. I residui devono essere rimossi e conferiti in aree esterne all'area di intervento che non coinvolgano l'habitat;
  - b) favorire le attività di sfalcio, rispetto al pascolamento.

**Art. 189 - 7220 Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (*Cratoneurion*)**

- 1 Realizzazione di studi botanici e fitosociologici sulle differenti associazioni vegetali che caratterizzano l'habitat.
- 2 Inventario georeferenziato delle sorgenti vitali per la permanenza dell'habitat.

## CAPO IV. Ambienti fluviali

### Sezione 1. Misure generali

#### Art. 190 - Habitat degli ambienti fluviali iscritti nell'allegato I della direttiva CEE n. 43 del 1992

- 1 Gli habitat degli ambienti fluviali sono:
  - a) 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
  - b) 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*
  - c) 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*
  - d) 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri p.p.* e *Bidention p.p.*
2. La fascia di rispetto di cui all'articolo 115 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come recepito dall'articolo 17 del PTA, è fissata, al di fuori dei centri edificati, in 20 metri.
- 3 Le misure di conservazione di cui al presente capo integrano la disciplina di cui al comma 2 dell'art. 48.
- 4 Le autorità competenti al rilascio, rinnovo o adeguamento dei provvedimenti che autorizzano la regimazione del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, quelli di derivazione d'acqua e quelli di inalveazione e rettifica dei corsi d'acqua adottano, tra gli elementi di giudizio circa la convenienza di adottare il provvedimento, le misure di conservazione di cui al presente capo<sup>31</sup>.

#### Art. 191 - Gestione della vegetazione ripariale

- 1 Gli interventi di taglio delle vegetazione ripariale, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, vanno preferibilmente effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, ad eccezione di interventi per il rischio idrogeologico.
- 2 E' buona prassi gestire periodicamente gli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso.

### Sezione 2. Divieti

#### Art. 192 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*, 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri p.p.* e *Bidention p.p.*

- 1 Divieto di rettificazione del corso d'acqua e di escavazione nelle aree interessate dagli habitat, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture.
- 2 Divieto di nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza. Non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

---

<sup>31</sup> Si veda anche la legge regionale n. 41 del 1988 recante «Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale».

- 3 Divieto di transito sui greti e di guado con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifico assenso disposto dal soggetto gestore.
- 4 Divieto di stazionamento di greggi.
- 5 Negli habitat 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea e 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*, sono vietati:
  - a) la riduzione delle portate per captazioni idroelettriche, usi ittogenici, o altro, nella fascia di pertinenza idraulica del corso d'acqua interessata dagli habitat, per consentire la naturale dinamica di evoluzione;
  - b) l'artificializzazione delle sponde, le attività di estrazione di sabbie e ghiaie, ad eccezione della gestione del rischio idrogeologico.
- 6 Nell'habitat 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri p.p.* e *Bidention p.p.* l'artificializzazione e rettificazione dell'asta fluviale, ad eccezione degli interventi per la gestione del rischio idrogeologico, sono vietati.

**Art. 193 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculon fluitantis* e *Callitricho-Batrachion***

- 1 Le seguenti attività sono vietate:
  - a) alterazione del regime idrico naturale causando periodi prolungati di prosciugamento;
  - b) realizzazione di opere di presa e di emungimenti;
  - c) pascolo entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
  - d) rettificazione del corso d'acqua e di creazione di sbarramenti definitivi, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idraulico e idrogeologico;
  - e) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti<sup>32</sup>, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, è vietato;
  - f) scarico degli effluenti di nuovi impianti di depurazione.

**Sezione 3. Obblighi**

**Art. 194 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*, 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri p.p.* e *Bidention p.p.***

- 1 La permanenza e il transito degli animali al pascolo e di greggi transumanti deve essere ridotta al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali e, se necessario per evitare conseguenze negative sul grado di conservazione dell'habitat, interdetta e regolamentata.

**Art. 195 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculon fluitantis* e *Callitricho-Batrachion***

- 1 Allontanamento degli effluenti degli impianti di depurazione e risanamento dell'habitat.

**Sezione 4. Buone prassi**

**Art. 196 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*, 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri p.p.* e *Bidention p.p.***

- 1 Controllo delle specie esotiche invasive.

---

<sup>32</sup> Si veda la definizione di "fertilizzante" adottata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010.

**Art. 197 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachion***

- 1 Potenziamento o eventuale realizzazione di fasce di vegetazione con effetto tampone rispetto alle aree agricole contermini all'habitat.
- 2 Monitoraggio, controllo ed eventuale eradicazione delle specie di fauna e flora esotiche invasive.
- 3 Taglio della vegetazione spondale operare alternativamente sulle due sponde riservando almeno un quarto della copertura ombreggiante.
- 4 Ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento.
- 5 Mantenimento e realizzazione di fasce tempone/margini non coltivati a copertura erbacea o arbustiva lungo l'habitat.
- 6 Incremento attraverso il ripristino vegetazionale della superficie ascrivibile all'habitat.

**CAPO V. Dune****Sezione 1. Misure generali****Art. 198 - Habitat dunali iscritti nell'allegato I della direttiva CEE n. 43 del 1992**

- 1 Gli habitat dunali sono:
  - a) 2110 Dune mobili embrionali
  - b) 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche")
  - c) 2130\* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")
  - d) 2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*
  - f) 2230 Dune con prati dei *Malcomietalia*
  - g) 2250\* Dune costiere con *Juniperus spp.*
  - h) 2270\* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

**Sezione 2. Divieti****Art. 199 - 2110 Dune mobili embrionali, 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche"), 2130\* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie"), 2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*, 2250\* Dune costiere con *Juniperus spp.*, 2270\* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster***

- 1 E' vietato l'asporto di materiali e comunque l'alterazione dei profili delle dune, incluse le prime ondulazioni costituenti dune in formazione ed il sistema delle depressioni retrodunali.
- 2 Divieto dell'uso di specie esotiche a scopo consolidante.
- 3 E' vietato l'accesso con mezzi motorizzati, tranne per i casi di tutela della pubblica incolumità e di protezione civile, per operazioni di miglioramento o di ripristino ambientale.

**Sezione 3. Obblighi****Art. 200 - 2110 Dune mobili embrionali, 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche"), 2130\* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie"), 2230 Dune con prati dei *Malcomietalia*, 2250\* Dune costiere con *Juniperus spp.*, 2270\* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster***

- 1 Disciplina e contenimento dei flussi turistici e della pressione antropica attraverso la creazione di vie preferenziali di accesso alle spiagge e di percorsi ben definiti e chiaramente delimitati attraverso anche l'uso di sistemi di interdizione leggeri (es. recinti in legno).
- 2 Negli interventi di ripristino degli habitat obbligo di utilizzare specie autoctone.

**Art. 201 - 2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides* e 2250\* Dune costiere con *Juniperus spp.***

- 1 Progressiva eliminazione della copertura a *Pinus sp.* nei contesti più vocati al ripristino dell'arbusteto.

#### **Sezione 4. Buone prassi**

**Art. 202 - 2270\* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster***

- 1 Interventi per la gestione attiva della pineta in ragione della struttura e della composizione dei popolamenti.

**Art. 203 - 2110 Dune mobili embrionali, 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche"), 2130\* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie"), 2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*, , 2250\* Dune costiere con *Juniperus spp.*, 2270\* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster***

- 1 Monitoraggio della zonazione dunale.
- 2 Monitoraggio dei fattori di disturbo nelle zone di interesse ornitologico durante il periodo primaverile ed estivo e del flusso turistico.
- 3 Monitoraggio fitosanitario delle pinete dunali.
- 4 Attività di sensibilizzazione ed informazione delle amministrazioni locali deputate alla gestione degli arenili.
- 5 Attività di sensibilizzazione, informazione e formazione di turisti e gestori stabilimenti balneari.
- 6 Controllo ed eradicazione delle specie esotiche invasive.

**TITOLO VI. MISURE DI CONSERVAZIONE PER LE SPECIE****CAPO I. Misure di conservazione per le specie vegetali****Sezione 1. Misure generali****Art. 204 - Lista delle specie vegetali iscritte nell'allegato II della direttiva Habitat**

1 Le specie vegetali della regione biogeografica continentale del Veneto, iscritte nell'allegato II della direttiva CEE n. 43 del 1992, sono:

- a) *Euphrasia marchesettii*
- b) *Gladiolus palustris*
- c) *Himantoglossum adriaticum*
- d) *Kosteletzkya pentacarpos*
- e) *Marsilea quadrifolia*
- f) *Salicornia veneta*
- g) *Saxifraga berica*
- h) *Stipa Veneta*

**Art. 205 - Vivaistica**

1 Il centro vivaistico di Veneto Agricoltura costituisce sorgente di materiale di propagazione per la ricostituzione di habitat e habitat di specie, nonché per la ricostituzione di popolazioni di specie vegetali di cui all'allegato II della direttiva CEE n. 43 del 1992 e per la conservazione ex situ delle stesse.

**Sezione 2. Divieti****Art. 206 - Ambito di conservazione per *Salicornia veneta***

1 Divieto di apertura di percorsi che possono danneggiare le zone marginali ed erbose della barena, nelle stazioni in cui è presente la specie.

**Art. 207 - Ambito di conservazione per *Euphrasia marchesettii*, *Kosteletzkya pentacarpos*, *Marsilea quadrifolia***

- 1 Divieto di drenaggio e di attività che possono innescare processi di eutrofizzazione nei pressi delle stazioni entro un raggio di 100 metri.
- 2 Divieto di passaggio con mezzi meccanici in prossimità delle stazioni, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 della L.R. 14/92.
- 3 Divieto di realizzare percorsi didattici in prossimità delle stazioni.

**Art. 208 - Ambito di conservazione per *Gladiolus palustris*, *Stipa Veneta***

- 1 Lo stazionamento delle greggi è vietato.
- 2 L'uso agronomico di fertilizzanti, di liquami e di acque reflue è vietato.

**Art. 209 - Ambito di conservazione per *Himantoglossum adriaticum***

1 L'uso agronomico di fertilizzanti, di liquami e di acque reflue è vietato.

**Sezione 3. Obblighi****Art. 210 - Ambito di conservazione per *Kosteletzkya pentacarpos***

- 1 Mantenimento delle stazioni di presenza della specie garantendo il grado di apertura del cotico erboso rispetto a *Juncus spp.* e riducendo la presenza di *Phragmites australis*.

**Art. 211 - Ambito di conservazione per *Salicornia veneta***

- 1 Realizzazione di un piano di protezione e intervento in caso di sversamento accidentale di sostanze oleose o altri inquinanti.

**Art. 212 - Ambito di conservazione per *Stipa Veneta***

- 1 Realizzazione di interventi di contrasto dell'inarbustimento nelle stazioni di presenza della specie.

**Art. 213 - Ambito di conservazione per *Gladiolus palustris***

- 1 Definire una regolare frequenza di sfalci al fine della conservazione della specie, secondo i principi validi per la conservazione dell'habitat 6410.
- 2 Nelle aree gestite a prato, sfalcio successivo alla fioritura della specie.
- 3 Valgono le misure di conservazione per i seguenti habitat:
  - a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\* stupende fioriture di orchidee);
  - b) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*);
  - c) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*).

**Art. 214 - Ambito di conservazione per *Himantoglossum adriaticum***

- 1 Valgono le misure previste per i seguenti habitat, con particolare riferimento all'obbligo di gestione estensiva del prato e del pascolo:
  - a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\* stupende fioriture di orchidee);
  - b) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*).
- 2 Sfalci dell'habitat in cui è presente la specie successivo alla fruttificazione.
- 3 Conservazione dell'habitat di crescita con divieto di lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica erbosa.

**Sezione 4. Buone prassi****Art. 215 - Ambito di conservazione per *Stipa Veneta***

- 1 Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazioni.

**Art. 216 - Ambito di conservazione per *Gladiolus palustris***

- 1 Assicurare regolari falciature (tardive) in prati magri non concimati.
- 2 Sfalci almeno biennale in presenza della specie.
- 3 Monitoraggio periodico delle stazioni.

**Art. 217 - Ambito di conservazione per *Himantoglossum adriaticum***

- 1 Monitoraggio periodico delle stazioni.

**Art. 218 - Ambito di conservazione per *Euphrasia marchesettii*, *Kosteletzkya pentacarpos*, *Marsilea quadrifolia***

- 1 Monitoraggio del grado di frammentazione e di inarbustimento delle stazioni.
- 2 Monitoraggio dell'eutrofizzazione e delle variazioni del livello delle acque.
- 3 Studio delle competizioni interspecifiche con le specie elofite.

## CAPO II. Misure di conservazione per anfibi e rettili

### Sezione 1. Misure generali

#### Art. 219 - Lista delle specie

- 1 Gli anfibi e i rettili della regione biogeografica continentale sono di seguito elencati:
  - a) *Bombina variegata*
  - b) *Caretta caretta*
  - c) *Emys orbicularis*
  - d) *Pelobates fuscus insubricus*
  - e) *Rana latastei*
  - f) *Testudo hermanni*
  - g) *Triturus carnifex*

#### Art. 220 - Immissione

- 1 È fatto divieto di immissione di ittiofauna, di anatidi e di testuggini palustri esotiche nei siti di riproduzione degli anfibi.

#### Art. 221 - Erbicidi

- 1 L'utilizzo di erbicidi è vietato entro una distanza di 30 m dai siti di riproduzione.

#### Art. 222 - Regimazione

- 1 La canalizzazione e la regimazione dei corsi d'acqua che alimentano le pozze sono vietate.

### Sezione 2. Divieti

#### Art. 223 - Ambito di conservazione per *Caretta caretta*

- 1 Divieto di raccolta di individui vivi rinvenuti sulle spiagge, ad esclusione di personale autorizzato al monitoraggio della specie.

#### Art. 224 - Ambito di conservazione per *Pelobates fuscus insubricus*

- 1 Divieto di apertura di nuovi sentieri.
- 2 Divieto di transito al di fuori dei sentieri segnalati.

#### Art. 225 - Ambito di conservazione per *Bombina variegata*, *Emys orbicularis*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*

- 1 Divieto di raccolta di individui, ovature e larve.
- 2 Divieto di introduzione di individui provenienti da altri siti (ad esclusione di progetti di reintroduzione autorizzati dalle autorità competenti).

#### Art. 226 - Ambito di conservazione per *Testudo hermanni*

- 1 Divieto di raccolta di individui.
- 2 Divieto di introduzione e/o liberazione di individui provenienti da altri siti

### Sezione 3. Obblighi

#### Art. 227 - Ambito di conservazione per *Caretta caretta*

- 1 Adozione di misure per evitare la cattura accidentale nelle reti da pesca e per evitare l'impatto con le eliche di natanti.

**Art. 228 - Ambito di conservazione per *Emys orbicularis***

- 1 Regolazione degli apporti di acqua dolce nelle valli da pesca.

**Art. 229 - Ambito di conservazione per *Bombina variegata*, *Emys orbicularis*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Rana latastei*, *Testudo hermanni*, *Triturus carnifex***

- 1 Obbligo di programmare l'esecuzione degli interventi di manutenzione della rete idrica secondaria e di taglio della vegetazione acquatica in periodo autunnale e/o invernale, per consentire lo svolgimento delle fasi riproduttive, di deposizione e di sviluppo larvale delle specie.

**Sezione 4. Buone prassi**

**Art. 230 - Ambito di conservazione per *Bombina variegata***

- 1 Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all'alimentazione.
- 2 Negli interventi di riqualificazione privilegiare piccole pozze, effimere e ben soleggiate.
- 3 Promuovere studi per individuare popolazioni prioritarie per la conservazione della variabilità genetica.
- 4 Negli interventi di gestione ordinaria della rete idrica secondaria mantenere superfici umide effimere, prive di fauna ittica.
- 5 Negli interventi di gestione forestale mantenere un'idonea presenza di sottobosco quale microhabitat utile al mantenimento degli individui in fase terrestre.

**Art. 231 - Ambito di conservazione per *Rana latastei***

- 1 Promozione di attività che contribuiscano alla conservazione della variabilità genetica delle popolazioni marginali.
- 2 Negli interventi di gestione forestale mantenere un'idonea presenza di sottobosco quale microhabitat utile al mantenimento degli individui in fase terrestre.
- 3 Realizzazione di tunnel-sottopassaggi faunistici con barriere guida per favorire l'attraversamento delle arterie stradali.
- 4 Chiusura di strade comunali e secondarie nelle ore serali e notturne nei periodi di migrazione della specie.

**Art. 232 - Ambito di conservazione per *Emys orbicularis***

- 1 Svolgimento di indagini per valutare l'entità dei possibili impatti su *Emys orbicularis*.
- 2 Verifica della reale distribuzione di *Trachemys scripta* e delle possibili interazioni con *Emys orbicularis* ed elaborazione di eventuali programmi di eradicazione.

**Art. 233 - Ambito di conservazione per *Testudo hermanni***

- 1 Azioni di monitoraggio per le specie degli ambienti dunali.
- 2 Realizzazione di aperture e radure ai margini dei boschi.

**Art. 234 - Ambito di conservazione per *Emys orbicularis*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex***

- 1 Realizzazione di studi specifici per migliorare le conoscenze e le stime relative alle popolazioni frammentate.
- 2 Manutenzione annuale delle scoline, dei bacini artificiali e dei capifosso con attenzione alla presenza della specie.

### CAPO III. Misure di conservazione per i pesci

#### Sezione 1. Misure generali

##### Art. 235 - Lista delle specie

1 I pesci della regione biogeografica continentale sono di seguito elencati:

- a) *Acipenser naccarii*
- b) *Alosa fallax*
- c) *Aphanius fasciatus*
- d) *Barbus meridionalis*
- e) *Barbus plebejus*
- f) *Chondrostoma soetta*
- g) *Cobitis bilineata*
- h) *Cottus gobio*
- i) *Knipowitschia panizzae*
- j) *Lampetra zanandreae*
- k) *Petromyzon marinus*
- l) *Pomatoschistus canestrinii*
- m) *Protochondrostoma genei*
- n) *Rutilus pigus*
- o) *Sabanejewia larvata*
- p) *Salmo marmoratus*
- q) *Telestes muticellus*

##### Art. 236 - Contenuti integrativi della carta ittica Provinciale

1 Le Carte ittiche Provinciali adottano misure affinché la pesca e le attività ad essa correlate siano compatibili con il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di cui all'articolo precedente.

##### Art. 237 - Ambiti di conservazione dei pesci

- 1 Gli ambiti di conservazione dei pesci corrispondono ai tratti dei corsi d'acqua dove le specie risultano presenti.
- 2 Costituiscono strumenti per l'individuazione dei tratti dei corsi d'acqua di cui al comma 1, qualora supportate da monitoraggi, le carte ittiche Provinciali.

#### Sezione 2. Divieti

##### Art. 238 - Ambito di conservazione per *Acipenser naccarii*.

1 Divieto di immissione di specie affini a *Acipenser naccarii* che possano comportare ibridazioni e perdite del patrimonio genetico, lungo il corso fluviale, gli affluenti, le aree di foce.

##### Art. 239 - Ambito di conservazione per *Rutilus pigus*.

1 Divieto di introduzione di *Rutilus rutilus*.

##### Art. 240 - Ambito di conservazione per *Protochondrostoma genei*.

1 E' vietata la cattura nel periodo riproduttivo (aprile -giugno).

**Art. 241 - Ambito di conservazione per *Acipenser naccarii*, *Lampetra zanandreae*, *Petromyzon marinus*, *Alosa fallax*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*.**

- 1 E' vietata la cattura, fatta eccezione per studi scientifici.
- 2 E' vietata la realizzazione di lavori in alveo o nelle aree vicine durante il periodo riproduttivo delle specie (dicembre-giugno).
- 3 Divieto di nuove derivazioni idriche che modificano le condizioni idromorfologiche degli ecosistemi acquatici.

**Art. 242 - Ambito di conservazione per *Barbus meridionalis*, *Barbus plebejus*, *Cottus gobio*.**

- 1 Divieto di immissione di *Barbus barbus*.
- 2 Divieto di immissione di qualsiasi specie ittica, se non prevista dai piani di ripopolamento contenuti nelle Carte Ittiche.
- 3 Divieto di nuove derivazioni idriche che modificano le condizioni idromorfologiche degli ecosistemi acquatici.
- 4 Divieto di apportare modifiche morfologiche agli alvei e alle sponde degli ecosistemi acquatici, sia temporanee che definitive.
- 5 Divieto di nuovi scarichi che possano modificare, in negativo, le condizioni di qualità dell'ecosistema acquatico.
- 6 Divieto di cattura nei periodi riproduttivi della specie, aprile-giugno ad esclusione dello scozzone dal 1 marzo – 30 maggio.

**Art. 243 - Ambito di conservazione per *Salmo marmoratus*.**

- 1 Divieto di immissione di altri salmonidi salvo immissione per ripopolamento o reintroduzione utilizzando forme salmonicole appartenenti al genere *Salmo* ma con individui di *Salmo marmoratus* dello stesso ceppo genetico cioè ottenuti utilizzando riproduttori provenienti dallo stesso bacino idrografico.
- 2 La misura minima di cattura è fissata a 50 cm per garantire che tutte le femmine si riproducano con successo almeno una volta.
- 3 La realizzazione di lavori in alveo è vietata durante il periodo riproduttivo (novembre-febbraio) nei siti di riproduzione della specie o nelle aree vicine che possono provocare disturbo durante la fase riproduttiva.
- 4 Divieto di nuove derivazioni idriche che modificano le condizioni idromorfologiche degli ecosistemi acquatici.

**Art. 244 - Ambito di conservazione per *Barbus plebejus*.**

- 1 E' vietata la cattura dal 15 maggio al 31 luglio.
- 2 La misura minima di cattura è fissata a 30 cm per garantire che tutte le femmine si riproducano almeno una volta.
- 3 La realizzazione di lavori in alveo è vietata durante il periodo riproduttivo (aprile-maggio) nei siti di riproduzione della specie o nelle aree vicine che possono provocare disturbo durante la fase riproduttiva.

**Sezione 3. Obblighi****Art. 245 - Ambito di conservazione per *Aphanius fasciatus*.**

- 1 Controllo degli ingressi di acqua salata e dolce.

**Art. 246 - Ambito di conservazione per *Salmo marmoratus*.**

- 1 Istituzione e mantenimento di zone di rispetto in cui, a prescindere da generali piani di ripopolamento Provinciali, sospendere le semine di *Salmo trutta* e dove vietare la cattura di *Salmo marmoratus*; stretto

controllo delle immissioni effettuate nei tratti limitrofi a queste zone entro un raggio di contiguità (almeno 3/4 km).

- 2 Nelle aree contigue ma esterne ai siti utilizzare forme sterili di altre specie di *Salmo trutta* nei modi e nei quantitativi consentiti dalle Carte Ittiche.
- 3 Le catture vanno contingentate ad 1 al giorno 5 all'anno, oppure contingentare il numero totale di catture per anno in base alla produttività calcolata in loco.
- 4 L'attività alieutica regolamentata in modo tale da permettere la ricostituzione/mantenimento di una popolazione in grado di automantenersi senza necessità di immissioni ed adeguatamente strutturata.

**Art. 247 - Ambito di conservazione per *Alosa fallax*, *Chondrostoma soetta*, *Protochondrostoma genei*, *Rutilus pigus***

- 1 Individuazione di aree di riproduzione nelle quali sia vietato il prelievo.

**Art. 248 - Ambito di conservazione per *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Cottus gobio*, *Salmo marmoratus*, *Lampetra zanandreai***

- 1 Controllo delle immissioni eventualmente previste nei piani di ripopolamento, anche nei tratti a monte e a valle dei siti.
- 2 Individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno alle popolazioni autoctone.
- 3 Ricostituzione della continuità fluviale (costruzione di passaggi artificiali per pesci o eliminazione briglie, sbarramenti e altri ostacoli artificiali presenti).
- 4 Definizione del corretto Deflusso Minimo Vitale a garanzia del mantenimento delle condizioni ambientali adeguate per le specie che non potrà mai essere inferiore a 100 l/s di portata minima istantanea durante tutto l'anno.
- 5 Verifica periodica del rispetto degli attingimenti idrici consentiti e del DMV stabilito.
- 6 Valutazione periodica dello stato di qualità dell'ecosistema acquatico.
- 7 Controllo del prelievo e di eventuali attività di bracconaggio.

**Art. 249 - Ambito di conservazione per *Acipenser naccarii*, *Lampetra zanandreai*, *Petromyzon marinus***

- 1 Identificazione e tutela dei tratti dei corsi d'acqua e dei bacini dove sono ubicate le più importanti aree di frega.

#### Sezione 4. Buone prassi

**Art. 250 - Ambito di conservazione per *Acipenser naccarii*.**

- 1 Azioni per il sostentamento dello storione cobice (*Acipenser naccarii*).

**Art. 251 - Ambito di conservazione per *Aphanius fasciatus*.**

- 1 Verifica dell'effettiva dinamica interspecifica con *Gambusia holbrooki*

**Art. 252 - Ambito di conservazione per *Petromyzon marinus*.**

- 1 Verifica della effettiva presenza di *Petromyzon marinus*.

**Art. 253 - Ambito di conservazione per *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Cottus gobio*, *Salmo marmoratus*, *Lampetra zanandreai*, *Protochondrostoma genei*.**

- 1 Interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati: incremento della variabilità morfo-dinamica dei corsi d'acqua, miglioramento della connettività.

- 2 Interventi di riduzione del carico organico inquinante e ripristino della qualità dei corsi d'acqua.
- 3 Azioni indirizzate per il ripristino del deflusso ecologico<sup>33</sup> dei corsi d'acqua.
- 4 Recupero e valorizzazione delle fasce ripariali.
- 5 Individuazione di linee guida relative agli interventi negli alvei, relativo monitoraggio e attività di svaso, sghiaiamiento, spurgo e fluitazione degli invasi, e relativi monitoraggi.

**Art. 254 - Ambito di conservazione per *Salmo marmoratus*.**

- 1 Recupero dei ceppi autoctoni delle popolazioni e riduzione dei livelli di ibridazione, con la produzione e l'immissione di materiale geneticamente selezionato.

**Art. 255 - Ambito di conservazione per *Lampetra zanandreae*.**

- 1 Mantenimento e manutenzione periodica della piccole rogge di risorgiva.

---

<sup>33</sup> European Commission (2015) Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. doi: 10.2779/775712

## CAPO IV. Misure di conservazione per gli invertebrati

### Sezione 1. Misure generali

#### Art. 256 - Lista delle specie

- 1 Gli invertebrati della regione biogeografica continentale sono di seguito elencati:
  - a) *Austropotamobius pallipes*
  - b) *Cerambyx cerdo*
  - c) *Leucorrhinia pectoralis*
  - d) *Lucanus cervus*
  - e) *Lycaena dispar*
  - f) *Osmoderma eremita*
- 2 La raccolta di tutte le specie di cui al comma 1, in qualsiasi stadio di sviluppo, è vietata.

### Sezione 2. Divieti

#### Art. 257 - Ambito di conservazione per *Austropotamobius pallipes*

- 1 Le seguenti attività sono vietate:
  - a) l'immissione di specie ittiche carnivore predatrici nei tratti fluviali in cui è presente il gambero di fiume, se non prevista dai Piani di ripopolamento contenuti nelle Carte Ittiche;
  - b) l'immissione di altre specie di gambero (gen. *Orconectes*, *Procambarus*, ecc.);
  - c) la realizzazione di nuove derivazioni idriche che modificano le condizioni idrauliche degli ecosistemi acquatici;
  - d) apportare modifiche morfologiche agli alvei e alle sponde degli ecosistemi acquatici, sia temporanee che definitive;
  - e) la realizzazione di nuovi scarichi che possano modificare le condizioni di qualità dell'ecosistema acquatico.

#### Art. 258 - Ambito di conservazione per *Leucorrhinia pectoralis*

- 1 Nelle aree di riproduzione della specie è fatto divieto di introduzione di pesci, predatori delle larve di odonati.
- 2 Nelle aree in cui è segnalata la specie divieto di estrazione della torba e di interventi di drenaggio.

### Sezione 3. Obblighi

#### Art. 259 - Ambito di conservazione per *Austropotamobius pallipes*

- 1 Individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno alle popolazioni di gambero di fiume.
- 2 Definizione del corretto Deflusso Minimo Vitale a garanzia del mantenimento delle condizioni ambientali adeguate per le specie.
- 3 Segnalazione del rinvenimento di eventuali esemplari morti del gambero autoctono o di altre specie per la verifica di eventuali infezioni (afanomicosi).
- 4 Controllo del prelievo e di eventuali attività di bracconaggio.

#### Art. 260 - Ambito di conservazione per *Lycaena dispar*

- 1 Limitazione degli interventi di bonifica e drenaggio delle aree umide, mantenimento delle aree aperte, decespugliamento / sfalci ad intervalli biennali e/o a macchia radura.

**Art. 261 - Ambito di conservazione per *Cerambyx cerdo*, *Lucanus cervus*, *Osmoderma eremita***

- 1 Rilascio e marcatura di piante deperienti di grandi dimensioni (querce, castagni, ecc.).
- 2 Obbligo, nel caso di interventi fitosanitari o di messa in sicurezza di alberi in cui è comprovata la presenza della specie, di rilasciare il materiale di risulta in loco.

**Sezione 4. Buone prassi****Art. 262 - Ambito di conservazione per *Austropotamobius pallipes***

- 1 Interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati, incremento della variabilità morfo-idraulica dei corsi d'acqua e miglioramento della connettività.
- 2 Interventi di riduzione del carico organico inquinante e ripristino della qualità dei corsi d'acqua.
- 3 Azioni indirizzate per il ripristino del deflusso ecologico<sup>34</sup> dei corsi d'acqua.
- 4 Recupero e valorizzazione delle fasce ripariali.
- 5 Controllo e rispetto di linee guida relative agli interventi negli alvei e relativo monitoraggio e alle attività di svasso, sghiaimento, spurgo e fluitazione degli invasi, e relativi monitoraggi.
- 6 Recupero del ceppo autoctono di gambero di fiume, con la produzione e l'immissione di materiale geneticamente selezionato.
- 7 Monitoraggio dello stato delle popolazioni per valutare gli effetti delle misure di conservazione adottate.
- 8 Censimento e controllo degli scarichi civili e industriali che influenzano lo stato qualitativo degli ambienti acquatici.
- 9 Nel caso di rinvenimento di specie esotiche competitive, predisposizione di un piano di intervento per l'eradicazione/controllo.

**Art. 263 - Ambito di conservazione per *Lycaena dispar***

- 1 Censimento e monitoraggio dei lepidotteri per definirne l'effettiva presenza.

**Art. 264 - Ambito di conservazione per *Cerambyx cerdo*, *Leucorrhina pectoralis*, *Lucanus cervus***

- 1 Attività di sensibilizzazione rispetto alla raccolta e ad altre attività che comportino il danneggiamento degli esemplari.
- 2 Individuazione cartografica degli alberi con cavità adatte alle specie.

**Art. 265 - Ambito di conservazione per *Cerambyx cerdo***

- 1 Studio e monitoraggio della specie.

**Art. 266 - Ambito di conservazione per *Osmoderma eremita***

- 1 Coltivazione e gestione a capitozza di nuove piante di salici e pioppi.
- 2 Mantenimento e realizzazione di siepi, fasce tampone lungo i corsi d'acqua, aree incolte.
- 3 Gestione e realizzazione habitat di specie (rimozione di alberi e cespugli più giovani dalle aree sottostanti la chioma di piante vetuste, misure che favoriscano lo sviluppo di nuove cavità).

---

<sup>34</sup> European Commission (2015) Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. doi: 10.2779/775712

**CAPO V. Misure di conservazione integrative per i mammiferi****Sezione 1. Misure trasversali****Art. 267 - Lista delle specie**

1 I mammiferi della regione biogeografica continentale sono di seguito elencati:

a) Chiroteri:

- i. *Miniopterus schreibersii*
- ii. *Myotis bechsteinii*
- iii. *Myotis blythii*
- iv. *Myotis emarginatus*
- v. *Myotis myotis*
- vi. *Nyctalus noctula*
- vii. *Pipistrellus nathusii*
- viii. *Plecotus austriacus*
- ix. *Rhinolophus euryale*
- x. *Rhinolophus ferrumequinum*
- xi. *Rhinolophus hipposideros*

b) *Tursiops truncatus*

**Sezione 2. Divieti****Art. 268 - Ambito di conservazione per *Miniopterus schreibersii*, *Myotis bechsteinii*, *Myotis blythii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Nyctalus noctula*, *Pipistrellus nathusii*, *Plecotus austriacus*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros***

- 1 In assenza di appositi regolamenti, nelle grotte e nelle cavità sotterranee divieto di accesso in periodo di svernamento di colonie di chiroteri, salvo deroghe richieste al soggetto gestore del sito per scopi scientifici, didattici e conservazionistici.
- 2 L'illuminazione di cave e di grotte in presenza di colonie è vietata.
- 3 Divieto di realizzazione di opere che:
  - a) rendano accessibili le grotte non sfruttate a livello turistico;
  - b) apposizione di barriere che impediscano l'accesso alle colonie.

**Sezione 3. Obblighi****Art. 269 - Ambito di conservazione per *Myotis bechsteinii***

- 1 Rilascio degli esemplari arborei con nidificazioni accertate dall'Ente gestore del Sito.

**Art. 270 - Ambito di conservazione per *Tursiops truncatus***

- 1 Adozione di misure per evitare la cattura accidentale nelle reti da pesca e per evitare l'impatto con le eliche di natanti.

**Art. 271 - Ambito di conservazione per *Myotis bechsteinii*, *Myotis blythii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Nyctalus noctula*, *Pipistrellus nathusii*, *Plecotus austriacus*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros***

- 1 Nella realizzazione delle utilizzazioni forestali all'interno dei popolamenti caratterizzati dalla presenza della specie, vanno osservati i seguenti rilasci di almeno 4-5 alberi/ha morti, o deperienti, con cavità e con diametro uguale o superiore a quello medio del soprassuolo.

**Art. 272 - Ambito di conservazione per *Miniopterus schreibersii*, *Myotis bechsteinii*, *Myotis blythii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Nyctalus noctula*, *Pipistrellus nathusii*, *Plecotus austriacus*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros***

- 1 Obbligo, nel caso di chiusura delle grotte e delle cavità per pubblica sicurezza, di utilizzo di grigliati compatibili con l'accesso ai chiroteri nel caso di chiusura delle entrate.

#### Sezione 4. Buone prassi

**Art. 273 - Ambito di conservazione per *Nyctalus noctula*, *Plecotus austriacus***

- 1 Monitoraggio della specie al fine di individuare le zone in cui è presente.

**Art. 274 - Ambito di conservazione per *Miniopterus schreibersii*, *Myotis bechsteinii*, *Myotis blythii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Nyctalus noctula*, *Pipistrellus nathusii*, *Plecotus austriacus*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros***

- 1 Apposizione di cassette nido;
- 2 mantenimento delle zone ecotonali;
- 3 adozione di criteri di ristrutturazione degli edifici/manufatti che non compromettono le colonie di chiroteri;
- 4 divulgazione al pubblico tramite materiali informativi della presenza delle colonie di pipistrelli e delle regole comportamentali da tenere;
- 5 interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti sotterranei, se troppo sviluppata e d'ostacolo al passaggio di pipistrelli;
- 6 individuazione dei siti occupati da colonie di chiroteri e delle relative cause di minaccia;
- 7 definizione e adozione di appositi documenti per la tutela di siti nursery e/o rifugi di svernamento e che definiscano interventi gestionali diretti.

**Art. 275 - Ambito di conservazione per *Miniopterus schreibersii*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros***

- 1 Interventi di bonifica delle grotte dai rifiuti.
- 2 Interventi di ripristino di stagni abbandonati e realizzazione di nuovi stagni.

**Art. 276 - Ambito di conservazione per *Tursiops truncatus***

- 1 Studio delle interazioni tra la specie e le attività antropiche che si svolgono nella fascia costiera.
- 2 Sperimentazione di sistemi di dissuasione acustica.
- 3 Attività di sensibilizzazione ed informazione di pescatori, diportisti e turisti.

**CAPO VI. Misure di conservazione per gli uccelli****Sezione 1. Misure generali****Art. 277 - Lista delle specie**

1 Gli uccelli della regione biogeografica continentale sono di seguito elencati:

- a) *Acrocephalus melanopogon*
- b) *Acrocephalus paludicola*
- c) *Alcedo atthis*
- d) *Anthus campestris*
- e) *Aquila clanga*
- f) *Ardea purpurea*
- g) *Ardeola ralloides*
- h) *Asio flammeus*
- i) *Aythya nyroca*
- j) *Botaurus stellaris*
- k) *Bubo bubo*
- l) *Burhinuso edicnemus*
- m) *Calandrella brachydactyla*
- n) *Calidris alpina*
- o) *Caprimulgus europaeus*
- p) *Charadrius alexandrinus*
- q) *Charadrius morinellus*
- r) *Chlidonias niger*
- s) *Ciconia ciconia*
- t) *Ciconia nigra*
- u) *Circaetus gallicus*
- v) *Circus aeruginosus*
- w) *Circus cyaneus*
- x) *Circus pygargus*
- y) *Coracias garrulus*
- z) *Crex crex*
- aa) *Cygnus cygnus*
- bb) *Dendrocopos medius*
- cc) *Egretta alba*
- dd) *Egretta garzetta*
- ee) *Emberiza hortulana*
- ff) *Falco columbarius*
- gg) *Falco peregrinus*
- hh) *Falco vespertinus*
- ii) *Ficedula albicollis*
- jj) *Gallinago media*

kk) *Gavia arctica*  
ll) *Gavia stellata*  
mm) *Glareola pratincola*  
nn) *Grus grus*  
oo) *Haliaeetus albicilla*  
pp) *Hieraetus pennatus*  
qq) *Himantopus himantopus*  
rr) *Ixobrychus minutus*  
ss) *Lanius collurio*  
tt) *Lanius minor*  
uu) *Larus melanocephalus*  
vv) *Lullula arborea*  
ww) *Luscinia svecica*  
xx) *Mergus albellus*  
yy) *Milvus migrans*  
zz) *Milvus milvus*  
aaa) *Nycticorax nycticorax*  
bbb) *Pandion haliaetus*  
ccc) *Pernis apivorus*  
ddd) *Phalacrocorax pygmeus*  
eee) *Philomachus pugnax*  
fff) *Phoenicopterus ruber*  
ggg) *Platalea leucorodia*  
hhh) *Plegadis falcinellus*  
iii) *Pluvialis apricaria*  
jjj) *Podiceps sauritus*  
kkk) *Porzana parva*  
lll) *Porzana porzana*  
mmm) *Recurvirostra avosetta*  
nnn) *Sterna albifrons*  
ooo) *Sterna hirundo*  
ppp) *Sterna sandvicensis*  
qqq) *Sylvia nisoria*  
rrr) *Tadorna ferruginea*  
sss) *Tringa glareola*  
ttt) *Xenus cinereus*

**Art. 278 - Rischio di folgorazione**

- 1 Riduzione del rischio di folgorazione o di impatto con cavi sospesi, tramite l'installazione di posatori artificiali, di strutture che impediscano di posarsi sugli elementi a rischio, di strutture per aumentare la visibilità dei cavi.

**Art. 279 - Siti di nidificazione e siti di stazionamento**

- 1 Inventario ed individuazione cartografica dei siti di nidificazione.
- 2 Nei siti di nidificazione non devono essere effettuati lavori manutentori dal 1 marzo al 31 luglio.
- 3 Divieto di sorvolo ad una quota inferiore ai 1000 piedi dal 1 marzo al 31 luglio.

**Art. 280 - Avifauna migratrice**

- 1 Regolamentazione dell'attività venatoria con individuazione di eventuali limitazioni spaziali e temporali della stessa durante il periodo di passo.
- 2 Individuazione e cartografia delle principali rotte migratorie.

**Sezione 2. Divieti****Art. 281 - Ambito di conservazione per *Charadrius alexandrinus***

- 1 Divieto di accesso ai cani nei tratti di spiaggia interessati dalla presenza della specie.
- 2 Divieto di accesso e/o di disturbo nei siti di nidificazione.

**Art. 282 - Ambito di conservazione per *Recurvirostra avosetta***

- 1 Divieto di accesso nelle aree idonee alla nidificazione nel periodo riproduttivo, individuate dall'ente gestore del Sito.

**Art. 283 - Ambito di conservazione per *Burhinuso edicnemus*, *Caprimulgus europaeus***

- 1 In presenza della specie, divieto di addestramento cani e di realizzare gare cinofile nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 31 luglio.
- 2 Nelle aree di presenza della specie, divieto di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria degli ambiti golenali, fluviali e dunali, che non rivestono carattere d'urgenza ed estrazione ghiaia nel periodo 1° aprile e il 31 luglio.
- 3 Divieto di transito dei mezzi motorizzati durante nel periodo 1° aprile e il 31 luglio.
- 4 Tra il 1° aprile e il 31 luglio, la permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi transumanti deve essere ridotta al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali e, se necessario per evitare conseguenze negative sul grado di conservazione dell'habitat, interdetta o regolamentata.

**Art. 284 - Ambito di conservazione per *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo***

- 1 Divieto di accesso nelle aree idonee alla nidificazione, individuate dall'ente gestore del Sito, limitatamente al periodo riproduttivo.

**Art. 285 - Ambito di conservazione per *Bubo bubo*, *Falco peregrinus***

- 1 Sono vietate la pratica del volo a vela, il volo con deltaplano, con elicottero, l'alpinismo, l'arrampicata su roccia e la frequentazione delle aree entro 500 m dai siti di nidificazione.

**Art. 286 - Ambito di conservazione per *Aythya nyroca*, *Philomachus pugnax***

- 1 Divieto di abbattimento.

**Art. 287 - Ambito di conservazione per *Crex crex***

- 1 In presenza della specie, sospensione delle attività di addestramento cani e delle gare con i cani nel periodo riproduttivo da inizio aprile a fine agosto.

**Sezione 3. Obblighi****Art. 288 - Ambito di conservazione per *Crex crex***

- 1 Nelle aree con presenza della specie il piano di gestione disciplina le attività di pascolo, con possibilità di interdizione del passaggio dal prato al pascolo.
- 2 Individuazione dei siti di nidificazione e delle relative cause di minaccia.

**Art. 289 - Ambito di conservazione per *Gavia arctica*, *Gavia stellata*, *Podiceps auritus***

- 1 Applicazione di filtri, del tipo “a croce”, alle nasse.
- 2 Comunicazione all’ente gestore del Sito da parte di pescatori ed allevatori di professione di eventuali ritrovamento di individui all’interno di nasse e trappole.

**Art. 290 - Ambito di conservazione per *Emberiza hortulana*, *Pernis apivorus*, *Porzana porzana*, *Sylvianisoria*, *Circus aeruginosus*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Plegadisfalcinellus***

- 1 Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio i tagli colturali per i quali l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un progetto di taglio, possono essere eseguiti solo nei seguenti casi:
  - a) assenza di siti attivi di riproduzione e nelle sue adiacenze fino ad una distanza di 100 metri dal confine esterno delle aree interessate dall'utilizzazione;
  - b) tagli colturali che rientrano nelle fattispecie e), f) ed i), di cui all'art. 4 delle PMPF e i tagli fitosanitari.
- 2 La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere attestata nel progetto di taglio di cui alle PMPF, che dovranno essere trasmessi almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'utilizzazione all'autorità regionale responsabile per la gestione dei siti Natura 2000, la quale, prima dell'avvio dell'intervento, potrà formulare eventuali prescrizioni.

**Art. 291 - Ambito di conservazione per *Bubo bubo*, *Falco peregrinus***

- 1 Obbligo di messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di linee aree ad alta, media e bassa tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione.
- 2 Individuazione dei siti di nidificazione e delle relative cause di minaccia.
- 3 Nelle aree con presenza della specie attuare opportune azioni volte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo riproduttivo (1 marzo - 31 luglio), anche mediante l'attivazione di tavoli di concertazione con le associazioni di rocciatori e di arrampicata sportiva.

**Sezione 4. Buone prassi****Art. 292 - Ambito di conservazione per *Alcedo atthis***

- 1 Apprestamento di siti riproduttivi (argini in materiale misto, fangoso-sabbioso, meglio se a vari strati con pareti verticali riparate dai venti dominanti e a contatto con l'acqua).
- 2 Misure gestionali dei corsi d'acqua che prevedano la manutenzione del verde golenale indirizzata alla conservazione della specie (tratti di vegetazione arboreo-arbustiva, tratti di elofite, pianificazione degli sfalci).

**Art. 293 - Ambito di conservazione per *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus***

- 1 Regolare mappatura dei siti riproduttivi.

**Art. 294 - Ambito di conservazione per *Aythya nyroca***

- 1 Attività di sensibilizzazione rispetto alle specie di interesse venatorio.

**Art. 295 - Ambito di conservazione per *Circus aruginosus*, *Circus pygargus***

- 1 Attività di monitoraggio e delimitazione dei siti riproduttivi nelle aree coltivate soggette a raccolta meccanica e conseguente perimetrazione e gestione in periodo riproduttivo (aprile-agosto).

**Art. 296 - Ambito di conservazione per *Charadrius alexandrinus***

- 1 Azioni dirette e mirate di protezione di singoli nidi attraverso opere di sensibilizzazione informazione dei concessionari e dei turisti presenti nelle aree di riproduzione della specie.
- 2 Apposizione di griglie metalliche a protezione delle covate per allontanare eventuali predatori (gazze/cornacchie/gabbiani/ratti).
- 3 Delimitazione delle aree maggiormente vocate alla nidificazione.
- 4 Pulizia nelle fasce interessate dalle linee di deposito marine e nei siti di nidificazione della specie, entro il 30 aprile, in collaborazione con i concessionari balneari.

**Art. 297 - Ambito di conservazione per *Chlidonias niger***

- 1 Creazione e mantenimento di siti idonei potenziali alla nidificazione (isolotti artificiali, piattaforme galleggianti, isolotti fangosi privi di vegetazione derivanti dagli interventi di manutenzione e scavo dei canali circondariali).

**Art. 298 - Ambito di conservazione per *Egretta alba* e *Egretta garzetta***

- 1 Monitoraggio delle colonie riproduttive.

**Art. 299 - Ambito di conservazione per *Larus melanocephalus***

- 1 Regolare mappatura delle colonie.
- 2 Creazione e mantenimento di siti idonei alla nidificazione.

**Art. 300 - Ambito di conservazione per *Phalacrocorax pygmeus***

- 1 Monitoraggio delle colonie riproduttive e conteggio ai dormitori invernali.

**Art. 301 - Ambito di conservazione per *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana***

- 1 Mantenimento dei prati aridi, anche mediante il controllo della vegetazione arbustiva e arborea.
- 2 Rilascio di colture a perdere e intercalari per alimentazione della specie.
- 3 Definizione e adozione delle opportune azioni atte a evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione e regolamentazione delle attività agro-pastorali nelle zone di cova in periodo riproduttivo.
- 4 Regolamentazione delle attività di pascolo e verifica dei carichi massimi, incentivazione delle forme estensive di utilizzazione, definizione dei rapporti con le attività di sfalcio.

**Art. 302 - Ambito di conservazione per *Glareola pratincola***

- 1 Mantenimento e realizzazione di ripristini in zone umide d'acqua salmastra o mediamente salata, con presenza di isolotti e vegetazione annuale tipica degli ambienti salmastri o salsi.
- 2 Monitoraggio delle colonie riproduttive.

**Art. 303 - Ambito di conservazione per *Crex crex***

- 1 Monitoraggio annuale dei maschi cantori.

**Art. 304 - Ambito di conservazione per *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Asio flammeus*, *Botaurus stellaris*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Egretta garzetta*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax***

- 1 Effettuazione di colture intercalari a perdere.
- 2 Effettuazione di colture per l'alimentazione della fauna selvatica.

**Art. 305 - Ambito di conservazione per *Bubo bubo*, *Falco peregrinus***

- 1 Mantenimento e/o ripristino, anche mediante incentivazione, delle attività agro-pastorali estensive, in particolare mantenimento e recupero delle aree a prato/pascolo e delle aree aperte a vegetazione erbacea.
- 2 Riduzione del rischio di folgorazione o di impatto con cavi sospesi, tramite l'installazione di posatori artificiali o di strutture che impediscano di posarsi sugli elementi a rischio, in particolare nelle vicinanze dei siti riproduttivi.
- 3 Eliminazione di cavi e tiranti di teleferiche e funivie non più in uso.

**Art. 306 - Ambito di conservazione per *Burhinus oedicephalus*, *Caprimulgus europaeus***

- 1 Mantenimento dei prati aridi, anche mediante il controllo della vegetazione arbustiva e arborea.
- 2 Mantenimento di aree a macchia rada.
- 3 Rilascio di colture a perdere e intercalari per alimentazione della specie.

**Art. 307 - Ambito di conservazione per *Crex crex***

- 1 Operare il pascolo a rotazione. Per gli interventi di mantenimento naturalistico operare un sfalcio tardivo con asportazione del fieno.
- 2 Mantenimento di piccole zone concimate (con presenza di specie nitrofile di grande taglia) che possono offrire rifugio alla specie.

**Art. 308 - Ambito di conservazione per *Chlidonias niger*, *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo***

- 1 Monitoraggio dei siti di nidificazione e di alimentazione di sternidi
- 2 Tutela delle aree di nidificazione e di riposo di uccelli, non raggiungibili da predatori terrestri.

**Art. 309 - Ambito di conservazione per *Asio flammeus*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Egretta garzetta***

- 1 Realizzazione di fasce tampone inerbite.
- 2 Realizzazione di inerbimenti a bordo scolina.
- 3 Realizzazione ex-novo di prati e prati-pascoli esterni ed interni ai siti.

**Art. 310 - Ambito di conservazione per *Chlidonias niger*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo*, *Sterna sandvicensis***

- 1 Realizzazione di studi che possano portare ad una miglior comprensione delle dinamiche interspecifiche tra sternidi e laridi.
- 2 Realizzazione di studi per verificare l'impatto della presenza di nutria e gabbiano reale sulle specie.

## TITOLO VII. MISURE TRANSITORIE

### Art. 311 - Misure transitorie

1 Fino al recepimento di cui al comma 9 dell'art. 1:

- a) le misure di conservazione per gli habitat, stabilite dal presente provvedimento, sono applicate sull'intera superficie degli habitat come risultante dalle cartografie regionali approvate con successive delibere, eventualmente aggiornate conformemente alle procedure stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1066 del 2007;
- b) i divieti e gli obblighi per le specie, dove non altrimenti specificato, si applicano, verificando la conformità alle misure di conservazione dei progetti e delle attività in sede di concessione delle relative autorizzazioni, ai sensi della normativa vigente, o ricorrendo a procedure di valutazione di incidenza;
- c) la Giunta regionale provvederà, con specifiche deliberazioni, ad emanare disposizioni attuative del presente provvedimento:
  - i. modificando le vigenti norme di pianificazione, con particolare riferimento ai piani di cui al comma 8 dell'articolo 1;
  - ii. elaborando, qualora necessario, prontuari operativi per specifiche attività di gestione attiva;
  - iii. individuando i siti o le porzioni di siti per i quali le misure di conservazione implicano opportuni piani di gestione;
  - iv. approvando ogni altro provvedimento che si rilevasse necessario per dare attuazione alle misure di conservazione.